

### 3. Il dibattito

#### 3.1. *Il dibattito: un evento linguistico ritualizzato e codificato*

Il *dibattimento* è anzitutto, sulla base della teoria di Hymes, 1974<sup>1</sup>, un particolare tipo di *evento linguistico*. Per dirla con le parole di Alessandro Duranti, la prospettiva metodologica qui assunta è:

[quella] di chi studia *un evento sociale dal punto di vista dell'interazione linguistica che in esso ha luogo*.

Rispettando lo spirito originario dell'approccio etnografico proposto da Hymes, *lo studio di un evento in quanto evento linguistico si prefiggerà come scopo la descrizione più completa possibile (rispetto ai fini di una data analisi) dei fatti di uso linguistico all'interno dell'evento, mirando al tempo stesso a un livello esplicativo che mantenga il più costantemente possibile il legame con i codici non verbali e, in generale, con l'organizzazione sociale e le aspettative culturali dei parlanti in quanto partecipanti all'attività sociale in questione* (Duranti, 1992, p. 38, corsivo aggiunto).

La dominanza dell'*interazione verbale* nello svolgimento dei processi è di fatto evidente a tutti e non si limita alla consapevolezza dei linguisti, per quanto più volte ribadita:

Sebbene siano molte le attività umane che prevedono o implicano una qualche forma di interazione verbale, secondo Hymes bisogna distinguere *le situazioni sociali* in cui il linguaggio ha un ruolo subordinato da quelle situazioni, o aspetti particolari di un evento, *in cui è invece il linguaggio, o meglio l'interazione verbale, a definire in gran parte, se non addirittura in modo totale, l'interazione sociale stessa*.

Si pensi, ad esempio, al ruolo secondario che ha il linguaggio nella maggioranza degli eventi sportivi rispetto, invece, all'importanza che esso ha in una

<sup>1</sup> Ma cfr. anche Hymes, 1972.

telefonata, *un processo*, un esame, un'intervista, uno scambio epistolare (Duranti, 1992, p. 37, corsivo aggiunto).

Già queste prime definizioni assicurano la pertinenza del linguista nell'analisi dei processi, in contrasto con l'attuale separatezza disciplinare italiana.

Un reato ha in sé la potenziale insorgenza di un conflitto sociale, per cui molte comunità – anche quelle tribali che si fondano sul diritto consuetudinario<sup>2</sup> – ne prevedono la ricomposizione non bellicosa attraverso forme ritualizzate di amministrazione della giustizia. Nelle società occidentali il processo è costituito da un *evento linguistico ritualizzato e codificato*, di cui occorre conoscere regole e convenzioni. In Italia di processi molto si parla (o straparla), ma ben poco si sa.

Nella nostra società, il genere «processo» si caratterizza anzitutto come *rito solenne*, le cui componenti verbali e non verbali hanno grande pregnanza simbolica, ed è regolato da consuetudini e codificazioni maturate nei secoli. L'evento linguistico processo è, dunque, fortemente *culturalizzato*: in esso ruoli e comportamenti di ciascun partecipante, strategie interattive e discorsive, regolamento dei turni di parola, distinzioni fra ciò che si può fare o non fare, dire o non dire, *non* sono estraibili dalla comune esperienza dell'interazione quotidiana.

Perfino i tratti prosodici e paralinguistici<sup>3</sup> sono pregnantemente culturalizzati<sup>4</sup>. Queste *chiavi interpretative* – prima di tutto tono, altezza, in-

<sup>2</sup> Cfr. ad esempio, per i Beduini, Layish 1998.

<sup>3</sup> Cfr. Cicalese, 1999, p. 181: «Il parlato è caratterizzato [...] da una serie di informazioni supplementari che collaborano alla produzione del senso aldilà del puro testo verbale. Tali sono gli aspetti [...] che Trager (1958) definì per la prima volta con il termine di *informazioni paralinguistiche*, suddividendole in: elementi relativi alla *qualità della voce* (tono, risonanza, caratteristiche individuali del soggetto) e *vocalizzazioni* costituite, a loro volta, da suoni divisibili in caratterizzatori vocali (sospiro, riso, pianto ecc.), qualificatori vocali (ritmo, intensità, timbro, estensione) e segregati vocali (ispirazioni, pause, allungamenti di vocale che accompagnano o intercalano le parole, balbettii, suoni incoerenti). Altri segnali prosodici sono ancora le pause che evidenziano alcuni passaggi nel discorso, le curve intonazionali, il volume che può enfatizzare alcune parti del discorso e così via».

<sup>4</sup> Per un esempio minuto, ma interessante, cfr. Cardona, 1985, p. 35, corsivo aggiunto: «è possibile dimostrare che anche le delimitazioni spaziali possono avvalersi di marce sonore, dell'uso della voce soprattutto; [...] il mio orecchio localizza la fonte di un rumore, e dunque fa corrispondere alle voci altrettante posizioni rispetto a me che ascolto, anche se di fatto non posso magari vedere quale sia l'origine del suono. L'intensità con cui un rumore giunge al mio orecchio è in funzione della distanza dalla fonte che lo ha prodotto; e questa capacità è per l'uomo, come per molti altri animali del resto, una sorta di ecogoniometro che continuamente scandaglia lo spazio all'intorno [...]. *Troppo poco è stato osservato in modo comparativo l'uso culturale della voce*».

tonazione – sono spesso molto importanti non solo perché portatrici di significati non secondari<sup>5</sup>, ma anche perché segnalano, ad esempio e sia pure con grandi scarti fra i diversi parlanti, l'adesione a vari e diversi modelli retorici e culturali o, come minimo, l'appartenenza a uno specifico gruppo socio-professionale: la commedia e la satira hanno così spesso insistito su questo aspetto da renderlo evidente a tutti. Evito qui di entrare nell'ambito della retorica<sup>6</sup> in relazione ai temi della *hypókrisis* o *pronuntiatio* e dell'*actio oratoria*: in tribunale l'arte di gestire la voce, la mimica, i gesti ha notoriamente grande importanza ed è da sempre oggetto di studio; mi limito piuttosto a registrare che negli ultimi anni stiamo assistendo ad un cambiamento di stili – tendenzialmente più sobri – anche in questa dimensione. Ma ciò che qui interessa è che perfino sotto questo aspetto i modelli di riferimento non sono quelli dell'interazione quotidiana.

In generale, la comprensione del *Giudizio*<sup>7</sup> presuppone di necessità un'acculturazione mirata e complessa – di tipo giuridico e procedurale ma anche linguistico – oggi certamente poco diffusa<sup>8</sup>.

Se ci si passa la metafora, nei più il processo – in aula o trasmesso che sia – produce lo stesso senso di estraneità, di mancata comprensione, che accompagnerebbe l'improvviso impatto di chi, privo di qualunque educazione religiosa, si trovasse improvvisamente ad assistere alla liturgia della Messa, e magari ancora in latino<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> Duranti, 1992, pp. 58-59. Cfr. anche paragrafo 2.3, note 151 e 159.

<sup>6</sup> Cfr. anzitutto, fra i tanti studi della stessa autrice, Mortara Garavelli, 1997.

<sup>7</sup> Cfr. c.p.p. *Libro settimo. Giudizio*, artt. 465-548. Cfr. anche paragrafo 1.1.

<sup>8</sup> La stragrande maggioranza dei cittadini comuni non ha assolutamente idea di quale sia lo 'standard' processuale, né conosce le norme e la ritualità altissima che regolano abitualmente la celebrazione dei processi. In questo senso il *Processo Cusani* è stato, di fatto, il primo processo vero portato nelle case della gente soprattutto dalla trasmissione di RaiTre «Un giorno in pretura». Un certo effetto-telenovela era in gran parte determinato proprio dalla mancata coscienza delle regole, che faceva ipotizzare qualunque soluzione o colpo di scena romanzato, ed era sottolineato dalla trasmissione a puntate, in orari e giorni fissi, proprio come i teleromanzi. Ma non ci si dimentichi che, prima di questo processo, c'era ancora chi, in tribunale, si rivolgeva al giudice chiamandolo «Vostro Onore», perché la sola esperienza che aveva di una funzione così centrale come la celebrazione della giustizia era ridotta ai telefilm americani alla Perry Mason. Sulla radio- e teletrasmissione di processi, mi sono già espressa in Bellucci, Carpitelli, 1994 e 1997. Sul processo Cusani in particolare, cfr. Giglioli, Cavicchioli, Fele, 1997.

<sup>9</sup> Cfr. anche Fele, 1997, p. 142: «Si può considerare un processo come un contesto conversazionale, cioè un ambito interazionale che possiede un modo proprio ed autonomo di organizzazione del discorso [...]. Se si costruisce un ventaglio di tipi di conversazione secondo il principio della maggiore o minore pre-strutturazione che ha ai due poli estremi la conversazione ordinaria della vita quotidiana da un lato e una cerimonia sacra

La specificità di linguaggi e di norme procedurali e conversazionali scava un solco, innalza una barriera, fra gli operatori del diritto e i non addetti ai lavori, che possono accedere a gradi diversi di comprensione solo tramite un percorso di educazione (formale o informale che sia). Ne sono una riprova i tanti dibattiti sui media, orali e scritti, in cui la discussione su processi e sentenze, o addirittura su singoli termini di uso giudiziario, molto spesso dimostra, non di rado sfrutta o alimenta, questa assenza di conoscenza. Perfino la scorrettezza deontologica, ad esempio da parte di tanti 'comunicatori pubblici', non si disvela agilmente proprio perché sorretta dall'ignoranza della lingua e delle 'regole del gioco'. D'altra parte credo si debba ammettere anche che non sempre magistrati e avvocati – dentro e fuori dai tribunali – sanno rendersi il più comprensibili possibile.

Fra l'altro nel processo – come nella Messa e in quasi tutti gli eventi linguistici in cui dei partecipanti agiscono in rappresentanza di un'autorità più alta e con scopi sociali di rilievo – i linguaggi non verbali sono fondamentali e, quando non associati agli strumenti indispensabili per interpretarli, finiscono essenzialmente per impressionare, per creare un senso di estraneità, di isolamento, di esclusione.

Perfino la posizione nello spazio e il movimento rispetto ai *confini interni*<sup>10</sup>, se in chiesa sono regolati dalla liturgia, in tribunale sono addirittura codificati. In tribunale<sup>11</sup> non c'è solo una netta barriera fra lo spazio dedicato al rito e quello concesso al pubblico, ma ciascun «attore istituzionale» ha una sua posizione non abbandonabile né intercambiabile, così come sono regolate la presenza e la posizione in aula degli interrogati, tenendo conto del loro ruolo. Il cerimoniale di un processo non è

dall'altra, la conversazione in tribunale si colloca certamente in una posizione più vicina a quella della cerimonia».

<sup>10</sup> Si pensi anche solo al valore metacomunicativo dell'organizzazione dei *confini interni* dell'aula di udienza dibattimentale: «nell'occupare un certo posto, un attore sociale in parte comunica agli altri partecipanti come vuole essere considerato e che tipo di comunicazione ci si può aspettare da lui. Anche se vi sono, senz'altro, delle differenze nel grado di consapevolezza dei vari confini, l'attenzione all'organizzazione spazio-temporale di una qualsiasi interazione verbale fornisce spesso dei *dati interessanti, se non addirittura indispensabili, per comprendere il significato culturale e la dinamica interna del parlare come forma di agire sociale*» (Duranti, 1992, p. 51, corsivo aggiunto).

<sup>11</sup> Cfr. art. 146 delle Norme di attuazione sull'*Aula di udienza dibattimentale*: «1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti»; l'art. 147 regola, invece, le *riprese audiovisive dei dibattimenti*.

certo più basso di quello della Messa e regola anche, ad esempio, la posizione seduta o in piedi<sup>12</sup>.

Luoghi, coreografia, abbigliamenti<sup>13</sup>, posture, cerimoniali, linguaggi, norme interazionali – anche quando assolutamente pertinenti e funzionali – intimidiscono ed estraniavano chi non ha un minimo di alfabetizzazione funzionale specifica<sup>14</sup>. Infatti, è facile constatare il senso di *disagio*, che frequentemente invade in tribunale i cosiddetti «soggetti passivi», comprese le persone assolutamente per bene. Forse questa *manca di conoscenza e di confidenza* contribuisce – sia pure in modo marginale – ad accentuare la tendenza di molti ad evitare di testimoniare anche quando ciò non significhi esporsi a pericoli<sup>15</sup>.

L'aver circoscritto l'analisi ad atti scritti mi porta ad escludere dalla mia trattazione tutti i linguaggi non verbali<sup>16</sup> e perfino i tratti prosodici,

<sup>12</sup> Oltretutto, in tribunale – come in ogni altra interazione istituzionale – si enfatizza il rilievo di inadeguatezze negli atteggiamenti e nei comportamenti, che spesso riflettono altre disparità sociali.

<sup>13</sup> Le toghe – al di là del loro valore simbolico (simile a quello dei paramenti di chi officia un rito) – segnalano in modo inequivoco chi sono coloro che hanno il ruolo istituzionale di «gestori dell'evento».

<sup>14</sup> Questi elementi fanno sì che non siano compresi da tutti nella loro pienezza anche i processi trasmessi, su cui di nuovo rinvio a Bellucci, Carpitelli, 1994 e 1997.

<sup>15</sup> Cfr. anche Pallotti, 1998, pp. 11-12: «la comunicazione in un contesto istituzionale presenta dei tratti caratteristici. Innanzitutto tende a essere più formale, dove formale si intende ritualizzata, standardizzata, meno soggetta a quelle “negoiazioni” locali (relative a chi parla, di cosa e come), che invece [...] sono] caratteristiche delle conversazioni informali. Con il passare del tempo ogni istituzione sviluppa un certo linguaggio e una certa serie di routine interazionali, che rendono il funzionamento più prevedibile, più regolare. Chi lavora nell'istituzione [...] ha una conoscenza di tali routine molto maggiore del “profano”, che viene spesso messo a disagio di fronte a un lessico e a formati interazionali tanto codificati quanto distanti dalle pratiche di interazione quotidiane. Questa diversità di competenze tra parlanti è un primo elemento che differenzia l'interazione istituzionale da quella ordinaria. Più in generale, si può dire che le interazioni istituzionali sono caratterizzate da un'asimmetria relativa ai ruoli dei partecipanti: il “professionista”, tipicamente, esercita un controllo assai maggiore sulla comunicazione rispetto all'“esterno”. Questo controllo si manifesta in molti modi diversi» e pp. 13-14: «Quali che siano i pro e i contro del linguaggio tecnico legale, è un fatto che esso sia inaccessibile, in tutto o in parte, alla maggior parte dei cittadini comuni. Ma non è solo il linguaggio a essere opaco: tutta la gestione delle procedure legali obbedisce a rituali estremamente precisi, codificati, che sfuggono ai profani e di fronte ai quali questi si trovano in un atteggiamento di imbarazzo [...]. Il cittadino comune che compare davanti a un tribunale parte quindi con un duplice svantaggio di competenza: non conosce la lingua e non conosce le procedure, il “galateo”».

<sup>16</sup> Cfr. Gambarara, 1999a, pp. 193-194: «La comunicazione non verbale corporea viene di solito definita per sottrazione dalla comunicazione (in cui si considera dominante la componente verbale) come l'insieme eterogeneo di canali comunicativi compresenti in

ma ciò nulla toglie alla loro enorme rilevanza in dibattimento<sup>17</sup>. Oltretutto, non ha secondaria importanza nemmeno la «teatralità» del processo.

Nelle pagine che seguono cercherò, da una parte, di illustrare alcune delle principali caratteristiche del dibattimento inteso proprio come «evento linguistico *codificato*» e, dall'altra, di esemplificare, almeno a grandi linee, alcuni dei problemi di natura linguistica che si incontrano in dibattimento.

In termini generali, se in ambito giudiziario bisogna tenere sempre ben presente che la parola *verità* è indissolubilmente e sacrosantamente legata alla restrizione *processuale*, allo stesso modo non si può mai dimenticare che il dibattimento – strumento di formazione della prova e del convincimento del giudice – «non si svolge sui fatti accaduti ma su quel che viene detto sui fatti accaduti»<sup>18</sup>: siamo, cioè, davanti ad un *evento linguistico stricto sensu*, che ha origine da un accadimento nella

ogni atto di comunicazione reale. Essa include così la *prossemica* (l'uso comunicativo dello spazio), la *cinesica* (l'uso comunicativo del movimento), la *paralinguistica* (l'insieme dei comportamenti semiotici che accompagnano le interazioni verbali, come sguardi, gesti più o meno volontari, intonazione non linguistica ecc.), le vocalizzazioni non verbali. [... Definiremo] *comunicazione non verbale* la comunicazione che prende riferimento solo all'interno di un determinato contesto comunicativo, e che non ne è distaccabile».

<sup>17</sup> Non a caso Tullio De Mauro ha sinteticamente ricordato, proprio ad un Seminario del Consiglio Nazionale Forense – Formazione Avvocati, che: «Il linguaggio verbale umano, il parlare, nelle sue manifestazioni concrete vive in stretta simbiosi con tutte le altre forme di semiosi, di comunicazione, con tutti gli altri codici di cui gli esseri umani sono capaci [...]. Quindi mandiamo dei segnali collaterali rispetto a ciò che facciamo usando una parola, ed è proprio una caratteristica rispetto ad altri linguaggi di altri animali o ad altri linguaggi che noi adoperiamo, come i linguaggi formali della matematica o della logica; sta proprio dentro il nostro comune linguaggio verbale il fatto che questo possa valersi sistematicamente nella progettazione, nella produzione e nella comprensione delle sue espressioni dell'apporto di altre semiotiche e dell'apporto delle circostanze, che possono essere assunte a pezzi nella forma del linguaggio umano oppure restano intorno, ma condizionano il senso di ciò che noi diciamo e la comprensione di questo senso. Gli esempi sono innumerevoli, ma l'extraverbale può, se non è controllato, alterare completamente il senso di ciò che con una parola o una frase vogliamo dire. Questo credo che vada sottolineato, questo apporto di dati non formalizzati, non presenti in ciò che diciamo che tuttavia concorrono a determinare il senso di ciò che diciamo. Ma quando facciamo una operazione fondamentale innaturale come lo scrivere, perché acquisita molto più di recente nella storia della specie rispetto al parlare e non da tutti, spesso ci dimentichiamo di ciò che il contesto non linguistico, non verbale determina nella comprensione o nella non comprensione di ciò che diciamo» (De Mauro, 2001, pp. 6-7). Cfr. anche Gensini, 2004, Testa, 2004, Cicalese, 2004, Landowski, 2003 (in particolare, cap. III «Un approccio semiotico e narrativo al diritto», pp. 75-109), Lanza 2005.

<sup>18</sup> Quadrio, Pajardi, 1993, p. 155.

realtà esterna e che produrrà a sua volta altri accadimenti in quella stessa realtà.

### 3.2. *Il dibattito come interazione asimmetrica*

Anticipo subito che per il linguista il dibattito è, in sostanza, una «conversazione specializzata». Esso condivide con la *conversazione faccia a faccia* di tipo quotidiano il fatto che i partecipanti sono immersi nello stesso contesto situazionale – e sono quindi compartecipi di tutti i codici semiotici attivi<sup>19</sup> – e presenta, sia pur con delle peculiarità, le caratteristiche strutturali di ogni conversazione. Esula qui dai miei fini il rendere conto dei tanti studi prodotti in proposito da etnometodologi e conversazionalisti dagli anni settanta ad oggi, per cui mi limiterò a richiamare di volta in volta aspetti strettamente funzionali al nostro discorso.

Possiamo definire, più tecnicamente, il dibattito come *interazione asimmetrica in contesto istituzionale*<sup>20</sup>. Parliamo di asimmetria, in quanto in tribunale i rappresentanti dell'Istituzione – giudice, pubblico ministero, avvocati – si differenziano da tutti gli altri soggetti non solo per funzioni giuridiche, ma anche sotto il profilo del *potere interazionale*. Questo non significa ovviamente che il dibattito sia un'interazione «scarsamente democratica», ma semplicemente che è un'interazione a ruoli interazionali funzionalmente gerarchizzati, di cui vanno apprese le regole, che sono anche – e in larga misura – a base linguistica.

<sup>19</sup> Quella pluralità di codici attivi è decisamente rilevante in tutta l'interazione e influisce in modo non accessorio anche nella formazione del convincimento del giudice; cfr. anche Lanza 1997, 1998 e 2005. Purtroppo, però, nelle trascrizioni dibattimentali sono *rarissime* le informazioni relative a ciò che viene veicolato attraverso le chiavi prosodiche e paralinguistiche. In questo senso, sono di grande importanza tutti gli studi e le sperimentazioni in corso sull'informatizzazione delle trascrizioni dibattimentali con allineamento audio-video, che permetterebbe di attivare l'ascolto ogni volta che la trascrizione risulti problematica. Su sincronia temporale e condivisione spaziale nelle interazioni faccia a faccia cfr. Bazzanella, 2002c, pp. 26-27. Sulla semantica dei linguaggi non verbali, cfr. anche De Mauro, 1977, pp. 57-84.

<sup>20</sup> Cfr. Galatolo, 2002, p. 137, corsivo aggiunto: la comunicazione istituzionale «può essere definita come quella comunicazione in cui *almeno uno dei partecipanti attiva il suo ruolo istituzionale tramite l'adozione di comportamenti comunicativi specifici* (cfr. Drew, Heritage 1992). Perché una certa comunicazione sia definita istituzionale non è sufficiente che il *setting* sia un luogo dell'istituzione, né che uno o più partecipanti abbiano un ruolo al suo interno, ma *è necessario che tale ruolo sia concretamente evocato dal loro comportamento. Ciò che la definisce tale è quindi l'orientamento dei partecipanti*».

Nella *conversazione ordinaria*<sup>21</sup> il potere di gestire lo scambio comunicativo è (più o meno)<sup>22</sup> equamente distribuito fra i partecipanti, che stabiliscono momento per momento l'*organizzazione locale* della conversazione (*gestione locale*)<sup>23</sup>. In particolare si decide di volta in volta chi parla e per quanto parla, per cui si può affermare che nella conversazione il passaggio e il mantenimento del *turno*<sup>24</sup> di parola sono attività «negoziate», ma *non* disordinate:

interazione conversazionale si riferisce a qualsiasi sequenza di enunciati orali in cui più di un parlante è impegnato successivamente, senza considerare lo scopo dell'interazione stessa; l'alternanza dei turni è quindi considerata proprietà costitutiva necessaria. Nell'approccio conversazionalista si è dedicato ampio spazio alla ricerca delle modalità specifiche di alternanza dei turni (che coinvolge problemi come: sovrapposizioni, pause, scelta del parlante successivo) e si è individuato, tramite indicatori linguistici (struttura sintattica, struttura intonativa ecc.), quello che è stato definito PRT, *Punto di rilevanza transizionale*, da Sacks, Schegloff, Jefferson (1974/2000), il luogo cioè in cui ci si può scambiare il turno (Bazzanella, 2002c, p. 28)<sup>25</sup>.

I PRT più facilmente riconoscibili sono situati subito dopo: una domanda (la domanda implica il passaggio del turno all'interlocutore, da cui ci si aspetta

<sup>21</sup> Cfr. Sobrero, 1993b, p. 440: «Fare quattro chiacchiere è solo apparentemente un'attività 'casuale', libera da ogni forma di regolazione. In realtà i parlanti, quando sono impegnati in una conversazione, applicano un insieme di regole che garantiscono il procedere dello scambio verbale, e fanno ricorso a un ampio repertorio di strategie del discorso, di mosse, di 'trucchi' con i quali, all'interno di quelle regole, operano per raggiungere il proprio scopo comunicativo (convincere, giustificarsi, minimizzare, informare, esaltare, ecc.). Consideriamo le conversazioni più semplici, con due partecipanti. La procedura di base, che bisogna conoscere e applicare bene per poter davvero conversare, è quella che determina l'alternanza del ruolo di parlante (o di ascoltatore). Quella che nel linguaggio teatrale è una 'battuta', nell'analisi conversazionale si chiama *turno*». Per una prima rassegna bibliografica dei recenti studi italiani nell'ambito dell'analisi della conversazione, cfr. Caffi, Hölker, 2002; vedi anche *Riferimenti bibliografici*.

<sup>22</sup> Sulle differenze interne anche alla conversazione ordinaria, cfr. Leonardi, Viaro, 1983, Linell, Luckmann, 1991.

<sup>23</sup> Cfr. Orletti, 2000, p.13: «In una conversazione con più partecipanti non è dato sapere in precedenza chi parlerà, quando, quanto e di che cosa parlerà in quanto tutto è deciso al momento, per la cosiddetta gestione locale, e tutti concorrono con pari diritti a tale gestione».

<sup>24</sup> Il *turno* è l'unità di analisi della conversazione dialogica ed è costituito da un segmento linguistico prodotto da un parlante e delimitato da silenzio precedente e seguente.

<sup>25</sup> Cfr. anche Bazzanella, 2005, p. 200: «Lo scambio tra i parlanti, in situazioni informali non regolate da procedure particolari, avviene secondo delle *regole di selezione* (*turn-allocation rules*) di tipo ricorsivo, *proiettive* nel senso di predire quale sarà il termi-



una risposta); un saluto (ci si aspetta un saluto di risposta); un'asserzione (ci si aspetta una conferma, o una negazione) [...]; un turno di scuse (ci si aspetta un'attenuazione, o una minimizzazione) [...]; il silenzio: A – Chi viene con me? B - [silenzio]<sup>26</sup> C – Ho capito, nessuno [...]. Le regole generali che governano ogni cambio di turno sono solo due, ma sono molto rigide, e inoltre vanno scrupolosamente applicate secondo il loro ordine gerarchico. *Regola 1: a)* se chi sta parlando (P) seleziona il parlante successivo (S) nel corso del suo turno, P deve smettere di parlare e far proseguire S. Il passaggio avviene al primo PRT successivo alla selezione di S; *b)* se P non seleziona il parlante successivo un altro partecipante qualsiasi può auto-selezionarsi: in tal caso il primo che parla ottiene il turno successivo; *c)* se P non seleziona S e nessun altro si auto-seleziona, P può continuare a parlare. *Regola 2:* se non ha operato né *1a* né *1b* ma solo *1c* (e, dunque, il locutore ha ripreso a parlare), allora la regola 1 si applica nuovamente al successivo punto di rilevanza transazionale, e così via di seguito (Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974) [...]. Ulteriori regole, più sofisticate, si applicano all'apertura, al mantenimento e, soprattutto, alla chiusura delle conversazioni (Sobrero, 1993b, pp. 440-442, corsivo aggiunto).

Un'altra nozione fondamentale nell'analisi del formato di produzione conversazionale è il concetto di *sequenze complementari* o *coppie adiacenti* – del tipo *domanda/risposta*, *saluti/saluti*, *offerta/accettazione*, *scusa/minimizzazione*, ecc. – per cui, quando un parlante produce la *prima parte*<sup>27</sup>, ci si aspetta che l'altro parlante realizzi la *parte complemento*, generalmente nel turno immediatamente successivo. La mossa di risposta in genere è quella *preferita*, cioè quella normalmente attesa secondo la nostra routine e la nostra cultura: ad esempio, per un invito ci si aspetta un'accettazione, una domanda richiede una risposta, e così via. Ma la mossa dell'interlocutore può anche essere *dispreferita*, nel senso che è *marcata*, tant'è vero che è segnalata da altri indicatori<sup>28</sup> e può addirittura

ne del turno in corso e l'inizio del nuovo turno: 1. il parlante di turno seleziona il parlante successivo; 2. qualcuno si autoseleziona; 3. il parlante che ha il turno lo mantiene».

<sup>26</sup> I *turni silenziosi* sono occasionalmente presenti anche in dibattito – pur se raramente registrati nelle trascrizioni – e quasi sempre significativi.

<sup>27</sup> La *mossa* è l'unità conversazionale minima ed è costituita da un segmento verbale prodotto da un parlante per assolvere ad una microfunzione specifica nell'interazione. Cfr. Goffman, 1981, trad. it. 1987, pp. 54-55: «[Con la nozione di *mossa*] mi riferisco ad ogni segmento di parlato o di suoi sostituti che ha un distinto rapporto unitario con qualche insieme di circostanze in cui i partecipanti si trovano (con qualche “gioco” nel senso peculiare usato da Wittgenstein), come un sistema di comunicazione, dei vincoli rituali, una negoziazione economica, un “ciclo di insegnamento”. Ne segue che un enunciato che costituisce una mossa in un gioco, lo può essere anche in un altro o essere solo parte di una mossa in quest'altro o contenere due o più mosse. E una mossa può coincidere a volte con una frase e a volte con il parlato all'interno di un turno, ma non necessariamente».

<sup>28</sup> Cfr. Pirchio, Pontecorvo, Sterponi, 2002, p. 49, n. 50: «Il concetto di *preferenza* –

richiedere una *riparazione* (*repair*)<sup>29</sup>: è nell'esperienza di tutti che, quando decliniamo un invito (mossa dispreferita rispetto all'accettazione attesa), in genere adduciamo una scusa o una spiegazione che giustifichi il nostro rifiuto oppure, se non si risponde a una domanda, poi ci si giustifica con frasi del tipo *ah, scusa, non ti avevo sentito* o *scusa, mi ero distratto un attimo* o, ancora, *scusa, non avevo capito che ti rivolgevo a me*, ecc.

In genere le sequenze complementari si realizzano in turni contigui, ma talvolta sono invece separate da *sequenze inserto* (o *sequenze incassate* o *lateral*), che si inseriscono, appunto, fra la prima mossa e quella complementare: ad esempio, perfino in tribunale è ammesso che l'interrogato controponga una domanda all'interrogante per chiedere dei chiarimenti preliminari, necessari per fornire adeguatamente la risposta; quando si apre una *sequenza inserto* il secondo parlante non realizzerà la mossa complementare fino a che la sequenza incassata non sia chiusa<sup>30</sup>.

Le *interazioni asimmetriche*<sup>31</sup> si caratterizzano – rispetto alla conversazione ordinaria – per la specificità di *quadro legale*<sup>32</sup> o *struttura partecipativa*<sup>33</sup>, per cui alcuni partecipanti assumono il ruolo di *figure guida* o *registi* dell'interazione.

da cui il termine preferito (*preferred*) e dispreferito (*dispreferred*) nell'Analisi della Conversazione (cfr. Pomerantz 1984) – cattura un aspetto importante dell'ordine dell'interazione comunicativa, ossia il fatto che vi sono dei vincoli fra azioni discorsive che condizionano la produzione e l'interpretazione dei turni nel loro dispiegarsi sequenziale. Da qui le cosiddette coppie adiacenti (*adjacency pairs*) e la rilevanza condizionale che della coppia adiacente lega le due parti. Il concetto di *preferenza* si lega alla struttura del turno complementare della coppia adiacente: specificamente, il complemento *preferito* è generalmente prodotto senza esitazioni laddove una replica *dispreferita* è spesso preceduta da pause e/o altri dispositivi linguistici “di rimedio” (come le scuse, le particelle mitiganti)».

<sup>29</sup> La nozione costituisce l'evoluzione di quello che Goffman (1971 e 1981) ha definito *scambio riparatore*.

<sup>30</sup> Nei vari tipi di conversazione si sono largamente studiate anche le *aperture* e le *chiusure*, le *auto-correzioni* (con cui un parlante si corregge da solo all'interno del proprio turno) e le *etero-correzioni* (quando la correzione viene introdotta da un altro parlante), ecc.

<sup>31</sup> Fra le interazioni asimmetriche si segnalano anzitutto l'interrogatorio di polizia e il dibattito, l'interazione medico-paziente o insegnante-allievo, le interviste e le tavole rotonde, i colloqui di assunzione, ecc. In questa sede abbiamo limitato l'analisi agli atti scritti e quindi delle indagini preliminari abbiamo preso in considerazione solo *verbali*, ma gli *interrogatori di polizia* meriterebbero di essere analizzati anche dal punto di vista della loro particolare configurazione di interazione asimmetrica; cfr. anche paragrafo 2.8.

<sup>32</sup> Cfr. Leonardi, Viaro, 1983, p. 148: «Ciascuno scambio linguistico si caratterizza [...] per una peculiare distribuzione dei diritti conversazionali fra i partecipanti, cioè per il suo quadro legale».

<sup>33</sup> Cfr. Orletti, 2000, p. 13, n. 3, corsivo aggiunto: «La nozione di “struttura partecipativa” qui utilizzata per indicare i ruoli comunicativi che i partecipanti assumono nel-

Linell, 1990 preferisce parlare di *dominanza interazionale* piuttosto che di *asimmetria* e Linell, Luckmann, 1991, distinguono quattro tipi di *dominanza*.

La *dominanza quantitativa* in realtà si rivela scarsamente significativa per misurare il potere; ad esempio, sia negli interrogatori delle indagini preliminari che in dibattito sono proprio i soggetti interazionalmente più deboli che sono tenuti a parlare di più.

La *dominanza interazionale* è invece evidente in tribunale, in cui sono prevalentemente i rappresentanti dell'istituzione che compiono «mosse forti» – come le «domande» – mentre gli interrogati hanno soprattutto il compito di rispondere («mosse deboli»).

La *dominanza semantica* si realizza con il controllo esercitato sugli argomenti.

La *dominanza strategica* è costituita dal potere di attuare le mosse strategicamente più rilevanti<sup>34</sup>.

In dibattito il ruolo di *regista* dell'interazione viene assunto di volta in volta dal pubblico ministero e dagli avvocati e – in posizione sovraordinata – dal giudice. Negli esempi già incontrati e nelle pagine che seguono possiamo osservare sia le manifestazioni di questo potere interazionale<sup>35</sup>, sia la diversa realizzazione e gestione di questo stesso potere da parte dei singoli individui.

Uno dei concetti pregnanti per l'analisi del dibattito è certamente quello di *agenda nascosta*. Il concetto è stato originariamente messo a punto in letteratura<sup>36</sup> soprattutto in relazione all'interazione medico-paziente: sappiamo bene, per esperienza diretta, che il medico assume il controllo dell'interazione, formulando domande di cui spesso ci sfugge la logica e la connessione, interrompe o lascia cadere le nostre nar-

l'interazione e i diritti e doveri interazionali ad essi collegati rappresenta una rielaborazione della categoria *participant structure* utilizzata da Philips (1972, 1983) per classificare i diversi modi di organizzare l'interazione in classe da parte di un'insegnante in una riserva indiana». Rispetto alla nozione di quadro legale, la Orletti, *ibidem*, corsivo aggiunto «preferisce usare l'espressione struttura partecipativa perché con questa non si vuole indicare solo *chi può fare cosa, quando e come*, ma anche, come nella formulazione originaria della Philips, *le conseguenze che una peculiare distribuzione dei diritti conversazionali può avere sull'intero assetto dell'interazione, includendo in questo anche le configurazioni posturali e di orientamento dei corpi nello spazio e le relazioni con le suppellettili che si trovano in tale spazio*». Cfr. anche la *struttura di partecipazione* di Goffman, 1981.

<sup>34</sup> Cfr. anche Orletti, 2000, pp. 14-17.

<sup>35</sup> Sulla figura del regista, cfr. anzitutto l'analisi acuta e documentata di Orletti, 2000, pp. 18-26.

<sup>36</sup> Cfr. Frankel, 1984, Mishler, 1984 e Todd, 1984.

razioni o espansioni di risposta secondo un parametro che ci sfugge, in quanto è fondato su competenze diverse dalle nostre. Come ha ben sintetizzato Franca Orletti:

*Tutto questo avviene, fondamentalmente, perché è solo il medico a conoscere quella che è l'agenda nascosta dell'evento: la sua articolazione in fasi, il prima e il dopo nella successione dei fatti, la struttura partecipativa e sequenziale di ciascuna fase, il legame fra ogni singolo episodio e le finalità terapeutiche o semplicemente diagnostiche. Questo fa sì che egli solo conosca le regole del gioco e il limite di tolleranza per comportamenti non nella norma o ai margini della norma nelle singole fasi. L'ignoranza dell'agenda nascosta da parte del parlante ha come conseguenza il fatto che questo non riesce a cogliere la ragione esistente dietro le procedure conversazionali e comportamentali messe in atto dal medico e dietro a quelle che gli appaiono come improvvise e immotivate rotture della cornice contestuale. Ad esempio, quelli che a un paziente sembrano degli immotivati rinvii di un'azione possono essere pienamente giustificati alla luce di come si struttura l'evento in funzione delle sue finalità istituzionali (Orletti, 2000, pp. 29-30, corsivo aggiunto).*

Tante volte ciascuno di noi, uscendo da uno studio medico, si è poi arrovellato su una particolare domanda che lo specialista ha fatto senza spiegarne il motivo e generando di conseguenza in noi dubbi ansiogeni; oppure, analogamente, ci autocolpevolizziamo per non aver avuto la forza per prenderci lo spazio interazionale necessario per raccontare compiutamente qualcosa che noi giudicavamo rilevante e su cui avremmo voluto una risposta. In sala d'attesa ognuno di noi mette a punto, di fatto, una propria agenda di narrazioni e domande, che verrà regolarmente disattesa dal medico che sovrapporrà, in parte giustamente, la propria. Certo, almeno in fase conclusiva, il medico sarebbe tenuto a portare anche noi – in quel caso soggetti interazionalmente deboli ma fortemente interessati e coinvolti – ad una piena comprensione. Tante volte, infine, domande imprevedute e risposte enigmatiche dello specialista attivano riflessioni a posteriori del tipo: «che cosa vuol dire che mi abbia chiesto questo? Allora pensa forse che...» oppure «lì per lì non mi è venuto in mente, ma allora forse avrei dovuto domandargli/raccontargli che...». Ciascuno di noi sperimenta in più occasioni il disagio dell'aver a che fare con un'agenda nascosta che ci rimane opaca: si pensi anche alle interrogazioni dei nostri insegnanti, agli esami universitari e perfino all'ansia di noi – cittadini assolutamente per bene – quando la polizia ci ferma ad un posto di controllo e comincia a porre domande di cui non ci è del tutto chiaro né il senso né il fine.

Le interazioni asimmetriche – nelle loro tante forme – sono state e

sono oggetto di molti studi, ormai anche di lingua italiana<sup>37</sup>. L'interazione dibattimentale è una delle prime che ha attratto l'attenzione degli analisti, ma quello che in letteratura mi sembra non sia stato adeguatamente messo in evidenza è che in giudizio<sup>38</sup> si ha la compresenza di una *pluralità* di registi e di agende nascoste che entrano in interazione fra loro.

Ad esempio, nell'udienza dibattimentale l'interrogato si confronta, in successione, con l'agenda nascosta di ciascun interrogante e si trova a passare, anche bruscamente, dall'una altra.

D'altra parte, il *contraddittorio*<sup>39</sup> è, in sostanza, il formato conversazionale codificato per la messa a confronto e la realizzazione delle rispettive «agende nascoste» delle parti. Ad esempio, il *controesame* è fase interazionale specificamente deputata affinché il «regista di turno» possa controargomentare non solo ciò che è stato esplicitamente detto, ma anche ciò che ha intuito essere contenuto e obiettivo della «agenda nascosta» di chi ha invece condotto la prima fase dell'*esame*. Una parte delle domande è addirittura finalizzata al puro tentativo di 'disvelamento' al giudice dell'agenda nascosta della controparte: non si dimentichi, fra l'altro, che le parti condividono un sapere proveniente dalle indagini preliminari, da cui il giudice è per la maggior parte escluso. Molte delle domande del giudice sono poi determinate proprio dall'esigenza di colmare nell'esame testimoniale quel *gap informativo* rispetto al sapere proveniente dalle indagini preliminari, di cui ciascuna parte tende a portare in primo piano solo ciò che è funzionale all'*ipotesi accusatoria* o, al contrario, a quella *difensiva*. Si instaura, così, un controllo incrociato delle parti sulle reciproche agende, mentre il giudice ha il duplice compito di garantire: *a)* che queste agende contrapposte si realizzino correttamente; *b)* che esse diventino il più esplicite possibili. Questo complesso meccanismo interazionale deve realizzarsi, ovviamente, nel pieno rispetto delle norme previste dal codice.

Si ripensi ora, alla luce di tutto ciò, alla *lista dei testi* – riprodotta nell'Esempio 2 – e all'importanza dell'*ordine di citazione* richiesto; infatti, in quella lista si annida una giuntura fondamentale tra le indagini preliminari e il processo: essa è, in una certa misura, la prima «progettazione a maglie larghe» dell'agenda nascosta delle parti ed è fondata proprio su un sapere che dovrà sì essere recuperato e provato in dibattimento ma che è già stato parzialmente accumulato nella prima parte del procedimento, anche se il giudice ne è escluso a garanzia della sua «terzietà». E

<sup>37</sup> Cfr. i vari rinvii in note, *passim*.

<sup>38</sup> A differenza, ad esempio, di quanto avviene nell'interazione medico-paziente o insegnante-allievo.

<sup>39</sup> Sul contraddittorio e sull'esame dibattimentale vedi anche pagine seguenti e, in particolare, paragrafo 3.4.

le indicazioni nella lista dei testimoni delle circostanze su cui devono essere sentiti, che abbiamo visto minimizzate fra parentesi, in realtà sono veri e propri spiragli sull'agenda nascosta di ciascun regista ratificato.

Non solo: si pensi anche al vero e proprio addestramento conversazionale che gli avvocati mettono in atto almeno con i propri clienti. Analogamente, una competenza essenziale nella professionalità degli operatori del diritto è la valutazione della possibile «resa interazionale» dei testi che si intendono citare in giudizio: quella valutazione e quell'addestramento sono formati in gran parte da componenti squisitamente linguistiche.

Mi sembra opportuno introdurre, infine, anche il concetto di *faccia*, intesa come identità interazionale, immagine pubblica di sé che si determina all'interno di un'interazione comunicativa o – per dirla con Goffman 1967, trad. it. 1988, p. 7 – «valore sociale positivo che una persona rivendica per se stessa mediante la linea che gli altri riterranno abbia assunto durante un contatto particolare». A partire dagli studi di Goffman 1967 e 1971, Brown e Levinson 1987 sviluppano ulteriormente, nel loro modello della *cortesía*, il concetto di *faccia positiva e negativa*, intendendo con la prima l'immagine positiva di sé e il desiderio di ottenere l'approvazione e l'apprezzamento degli altri e con la seconda il tentativo di mantenere la propria riservatezza e il proprio territorio, la libertà da vincoli. Gli interlocutori possono *attentare* in molti modi ad entrambe le facce di un individuo<sup>40</sup> e le *minacce alla faccia* prevedibili o variamente attuate in tribunale sono numerose e di tipo diverso, come è già stato ampiamente messo in evidenza in letteratura<sup>41</sup> e come in parte vedremo.

Ad esempio, il principio che *tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge* nel processo si traduce preliminarmente nel fatto che ciascun individuo in aula 'si spoglia' della sua consueta identità sociale per assumere

<sup>40</sup> Cfr. anche Bazzanella, 2005, pp. 184-185, corsivo aggiunto: «Le azioni altrui possono 'minacciare' la propria faccia (FTA = *Face Threatening Acts*), sia positiva che negativa, e questa minaccia deve essere calcolata sia rispetto al tipo di rapporto esistente tra gli interlocutori (fondamentalmente simmetrico o asimmetrico), che in base all'atto stesso».

<sup>41</sup> La bibliografia in proposito, sia internazionale che italiana, è vastissima, per cui qui mi limito a segnalare Giglioli, Cavicchioli, Fele, 1997, dal titolo significativo *Rituali di degradazione* e, in particolare, p. 140: «Nei processi in tribunale, la faccia rappresenta un elemento tanto importante nella valutazione del tribunale quanto l'accertamento dei fatti: "l'informazione su ciò che è successo riguarda lo stabilire 'come sono andate le cose', mentre l'informazione sulle ragioni e la razionalità del testimone [o dell'imputato] riguarda il contegno, cioè l'autopresentazione del testimone [o dell'imputato]. Sia i 'fatti' che il contegno giocano un ruolo fondamentale nelle decisioni che prendono i giudici" (Penman, 1990, 25)» e p. 136, corsivo aggiunto: «*qualunque cittadino di fronte a un tribunale [...] deve badare non solo all'attendibilità dei fatti presentati, ma anche al modo in cui questi fatti sono presentati, e al modo in cui egli stesso si presenta*».

esclusivamente quella connessa allo specifico ruolo svolto nell'interazione giudiziaria: imputato, testimone, perito o consulente<sup>42</sup>. Perfino in quest'ultimo caso, è il giudice che assume la funzione di *peritus peritorum* anche rispetto agli esperti più insigni, a dimostrazione di come le norme d'interazione specifica annullino regole che normalmente vigono in ogni altra interazione sociale.

Questa trasformazione di «status» si realizza con una *routine conversazionale codificata*, significativamente gestita dall'autorità più alta sia sotto il profilo giuridico che sotto quello interazionale, il presidente<sup>43</sup>. Quello che è contemporaneamente «rituale iniziatico e di degradazione» si realizza nella *sequenza codificata*: declinazione delle generalità (compresi data e luogo di nascita), notifica – nei casi previsti dalla legge – del diritto di astensione<sup>44</sup> e di quello a non essere ripresi dalle telecamere<sup>45</sup> e, come vedremo, dell'obbligo di dire la verità<sup>46</sup>.

<sup>42</sup> Cfr. Tamborini, 2001, p. 67, che ricorda come – oltre ai *documenti* e, soprattutto, alle *prove orali*, di cui parleremo al paragrafo 3.4 – un «altro tipo di prova è la *perizia*, che è disposta dal giudice quando sono richieste particolari conoscenze tecniche, come nel caso in cui bisogna accertare l'entità o le cause di una malattia, l'autenticità di una firma o la posizione di una costruzione o di un confine». Non entro qui nella complessa questione delle perizie squisitamente linguistiche come quelle sulle intercettazioni telefoniche e ambientali.

<sup>43</sup> Cfr. art. 470 c.p.p. sulla *Disciplina d'udienza*: «1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell'udienza è esercitata dal pubblico ministero. 2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediatamente esecuzione ai relativi provvedimenti».

<sup>44</sup> Cfr. Tamborini, 2001, p. 66: «Mentre gli imputati e gli indagati hanno facoltà di non rispondere, i testimoni prestano giuramento e sono obbligati a riferire tutto quanto è a loro conoscenza. Hanno diritto a non rispondere i congiunti dell'imputato, salvo quando sono vittime del reato. Stesso diritto – ma limitatamente a quanto appreso nell'esercizio della professione – spetta ai sacerdoti, agli avvocati, ai medici, ai sanitari, ai giornalisti e, in alcuni casi, agli impiegati dello stato. Il diritto al segreto professionale viene meno per alcuni reati».

<sup>45</sup> Cfr. art. 147 Norme di attuazione c.p.p.: «1. Ai fini dell'esercizio di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione. 2. L'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. 3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione [...], il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto. 4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse».

<sup>46</sup> Cfr. art. 497 c.p.p., su cui ritornerò al paragrafo 3.3.

L'aspetto rituale dell'interazione è sottolineato anche dalla presenza di *aperture* e *chiusure* codificate o formulaiche che possono essere gestite solo dall'unico regista ratificato in tal senso: il presidente. Il dibattimento inizia con l'accertamento della costituzione delle parti e il presidente detta al cancelliere chi è presente e a che titolo; dopo aver chiesto «se ci sono questioni preliminari», «dichiara aperto il dibattimento»<sup>47</sup>; dopo gli esami dibattimentali è ancora il presidente che «dichiara chiusa l'istruttoria» e «invita le parti a concludere»; terminate le conclusioni, il collegio giudicante si ritira in camera di consiglio e infine il presidente conclude il giudizio con la lettura della decisione, che si apre «In nome del popolo italiano»<sup>48</sup>.

Un primo segnale di asimmetria è dato dal fatto che è solo il *regista* che «*apre e chiude l'interazione, delimitandone i confini interni*» (Orletti, 2000, p. 18).

Codice e prassi marcano anche il secondo potere del regista, in quanto egli «*attribuisce il diritto a parlare attraverso le varie procedure di etero-allocazione dei turni*» (Orletti, 2000, p. 21). Ed è sempre il presidente che assegna la parola ai registi all'inizio di ogni esame o controesame e ciascun regista ratificato e selezionato in fase finale «*riconsegna*» la parola al presidente – «Non ho altre domande; Ho concluso» o varianti analoghe – affinché questi la possa attribuire ad altri<sup>49</sup>.

In tribunale l'autoselezione è limitata all'*opposizione* – su cui tornerò in 3.3 – e a pochi altri casi, comunque proceduralmente delimitati: al di fuori di essi, l'autoselezione si configura come *insubordinazione*<sup>50</sup> o è confinata a specifiche *sequenze laterali*. Il soggetto processuale così selezionato assume, nei confronti di imputati e testi, tutti i poteri propri del regista e li mantiene per l'intera durata del suo esame.

Inoltre, il regista «*mette in atto mosse che stabiliscono una rilevanza condizionale per tutto ciò che viene dopo*» (Orletti, 2000, p. 24). Infatti,

<sup>47</sup> Cfr. anche Pallotti, 1998, p. 15, che, ricollegandosi a Atkinson e Drew, 1979, segnala: «Ciò che avviene in tribunale, o che dovrebbe avvenire idealmente e verso cui i partecipanti sono quindi orientati, è uno scambio diadico *al quale prestano attenzione tutti i partecipanti presenti*; ogni volta che viene aperta un'udienza si compie questo piccolo miracolo interazionale: tutti i microscambi fino ad allora aperti vengono chiusi e l'attenzione di tutti i presenti viene invece canalizzata sullo scambio principale, ufficiale». Di nuovo, il confronto con quanto avviene nella Messa è immediato.

<sup>48</sup> Cfr. anche Orletti, 2000, p. 21: «Tali formule non sono pure descrizioni di ciò che avviene, ma hanno il potere di trasformare la realtà nel momento in cui sono pronunciate, in quanto attraverso l'atto di proferire il regista apre e porta a conclusione l'evento».

<sup>49</sup> Alla fine dell'esame spesso il presidente congeda il teste con formule del tipo: «(Ci sono altre domande?) Si può accomodare».

<sup>50</sup> Cfr. anche Leonardi, Viaro, 1990.



sono solo i rappresentanti istituzionali che compiono la prima mossa – attuata, tipicamente, con un «atto di domanda»<sup>51</sup> – per cui all’interlocutore rimangono solo mosse complementari (tipicamente, «risposte»). Fra l’altro, in tribunale sono circoscritti i casi in cui imputati e testi possono realizzare «mosse dispreferite» senza incorrere in sanzioni: il silenzio è ammesso in pochi casi e, per evitare di rispondere, bisogna mettere in atto *strategie di evitamento*. In genere, l’interrogato può aprire a sua volta una *sequenza inserto* solo per controproporre domande con richiesta di chiarimenti sulla domanda stessa.

In più, il regista «*ha il potere ultimo di decidere se un comportamento rientra nelle regole dell’interazione in corso o se costituisce un’insubordinazione*» (Orletti, 2000, p. 26). Nella conversazione quotidiana fra pari, come abbiamo detto, «le regole» sono negoziate localmente, per cui ogni possibile «infrazione» viene gestita altrettanto localmente e si configura come «insubordinazione» solo se i partecipanti decidono di valutarla come tale. In tribunale ci sono invece *insubordinazioni* addirittura previste dal codice, altre correlate alla prassi. Leonardi e Viaro (1983 e 1990) pongono una triplice distinzione, utile nell’osservazione dei dibattimenti e delle scelte dei singoli partecipanti: *a*) le *insubordinazioni possibili*, cioè tutte quelle che teoricamente si configurano come violazioni dello specifico «quadro legale» di un determinato tipo di interazione asimmetrica, *b*) le *insubordinazioni potenziali*, cioè quelle «possibili» che si concretizzano presentandosi di fatto, *c*) le *insubordinazioni effettive*: si configurano come tali quelle «potenziali» che vengono effettivamente valutate come violazioni dal regista. Perfino nel nostro processo abbiamo visto, ad esempio, comportamenti conversazionali dell’imputato che sono rimasti «insubordinazioni potenziali», perché l’interrogante ha deciso di non elevarle a «insubordinazioni effettive». Quando sono due figure guida che entrano in conflitto, il codice prevede uno specifico meccanismo di controllo e risanamento, costituito dall’*opposizione*<sup>52</sup>.

Infine, il regista «*nei casi in cui sembra venir meno l’accordo dei partecipanti sulla definizione della situazione in corso ha il potere di ristabilire l’ordine interazionale attraverso commenti comunicativi che ridefiniscono la cornice contestuale e il tipo di attività interazionali in cui si è coinvolti. È questo il potere di definire la situazione*» (Orletti, 2000, p. 24)<sup>53</sup>. Negli esami dibattimentali abbastanza spesso l’interrogante esprime commen-

<sup>51</sup> Cfr. Fava, 2001.

<sup>52</sup> Cfr. paragrafo 3.3.

<sup>53</sup> Come si può notare, i poteri del *regista* sono davvero multipli e alti.

ti che tendono a ripristinare le attività linguistiche previste dal codice, rispetto ad iniziali devianze: narrare, dedurre, valutare e così via; in altri casi blocca con brusche interruzioni ciò che magari sarebbe lecito dire in una conversazione quotidiana, ma che non può invece essere detto in tribunale. Chi conduce l'esame deve mantenere la definizione propria del contesto, al di là delle intenzioni dell'esaminato e deve controllare e normalizzare ogni possibile «scisma conversazionale dovuto ad asimmetria delle conoscenze»<sup>54</sup>, ad esempio procedurali<sup>55</sup>.

Ma, al di là di tutti i vincoli imposti dal codice e dalla tradizione, varie e diverse sono le abilità e le strategie messe in atto sia dai soggetti istituzionali – per realizzare fini societari e fini individuali<sup>56</sup> propri del loro ruolo – sia da imputati e testi per *salvare*, fra le altre cose, *la faccia*. Come abbiamo in parte già visto negli esempi citati e come avremo ancora modo di constatare:

Quando si entra nel vivo del processo ognuna delle pedine può giocare anche ruoli diversi. Questi, che a priori sembrerebbero fissi e stabili, di fatto, almeno temporaneamente, sono mobili: nel corso del dibattimento si creano così, al di là e oltre i ruoli di base, alleanze e contrapposizioni, complicità e distanziamenti, in un intreccio di tattiche e strategie che rappresentano il processo come un *luogo di costante contrattazione e negoziazione* (Cavicchioli, 1997, p. 98, corsivo aggiunto).

I processi trasmessi hanno reso evidente a tutti – cittadini e analisti – certe difformità di comportamenti da entrambe le parti. Basti pensare alla differenza di capacità di *salvare la faccia* da parte di Craxi e Forlani al processo Cusani.

Ad esempio, proprio nel processo Cusani:

La televisione ha certamente reso più platealmente visibile la «differenza di clima» caratterizzante quel processo rispetto ad altri: in esso era evidente la convinzione unanime che le persone fossero per la maggior parte divise dai ruoli legali ma non dal livello culturale. C'era, da un lato, uno schierarsi da parti diverse rispetto alla legge e, dall'altro, il riconoscimento, appunto, di una parità culturale. Di qui le battute scherzose fondate proprio sul gusto della schermaglia intellettuale e la possibilità di risate insolitamente ammesse. Di qui ancora comportamenti paritari «visibili» – di cui sono esempi sor-

<sup>54</sup> Orletti, 2000, p. 25.

<sup>55</sup> Rinvio al paragrafo 3.4 l'analisi di quello che probabilmente è il potere più alto del regista.

<sup>56</sup> Cfr, anche paragrafo 1.3, nota 47.

risi, strette di mano, cenni della testa – che non incidono sul giudizio, ma regolano un galateo del tutto incomprensibile per il telespettatore più semplice<sup>57</sup>. D'altra parte anche la costruzione dei *personaggi* è spesso affidata alle telecamere: si pensi alle sottolineature televisive dei gesti e dei movimenti di Di Pietro, del suo giocare con la bocca sul microfono oppure dei colorati quaderni dell'Avvocato Spazzali» (Bellucci, Carpitelli, 1994, p. 243).

Ma si pensi contemporaneamente anche all'abilità comunicativa di Totò Riina e, se vogliamo, perfino al 'nostro' imputato, che in certe aree dell'esame dibattimentale in qualche modo riesce addirittura a costringere il PM a difendere la *propria* faccia<sup>58</sup>.

Al maxi-processo di Palermo si è vista la furbizia di Totò Riina, che sostanzialmente diceva: «Non ho capito la domanda, proverò a rispondere a modo mio, l'avvocato deciderà se ho risposto a quello che volevate sapere», mettendo così in atto quella che dal punto di vista conversazionale è una evidente *strategia di evitamento*. Riina più di una volta si è trincerato dietro al suo essere – come diceva lui – «semianalfabeto» per sfuggire alle domande a cui non voleva rispondere, salvo poi sfoderare un linguaggio settoriale della giurisprudenza (magari mescolato e intriso di italiano popolare), o avere l'abilità comunicativa di giocare sulla plurilegibilità del termine «famiglia» in ambito mafioso in modo da mandare messaggi ai suoi.

In entrambi i casi il grado di istruzione è basso, ma l'abilità interazionale è decisamente elevata.

Questo introduce un'altra caratterizzazione del dibattito: il suo qualificarsi come *interazione co-costruita e riflessiva*, ma su questo ritorneremo ancora nelle pagine seguenti<sup>59</sup>.

### 3.3. *Massime conversazionali e codice*

Come ha notato, tra gli altri, Mizzau 1998, l'interazione processuale è forse quella in cui trova maggior coerenza teorica e più concreta attuazione la teoria di Grice 1975 e 1989<sup>60</sup>. Infatti il c.p.p. norma un dibattito che riflette il *principio di cooperazione*<sup>61</sup> conversazionale e le

<sup>57</sup> È evidente che anche in tribunale la laurea, lo status culturale incidono molto, a cominciare dalla stessa capacità psicologica di costruire una situazione di più agevole difesa: è la dimostrazione che la realizzazione non solo formale ma anche sostanziale di una democrazia non può che passare attraverso l'innalzamento culturale di tutti i cittadini.

<sup>58</sup> Cfr. Esempio 3 o altri passi riportati.

<sup>59</sup> In particolare, cfr. paragrafo 3.9.

<sup>60</sup> Per una sintesi degli studi di Grice e di quelli che ne sono derivati, cfr. Bazzanella, 2005, pp. 168-189.

<sup>61</sup> Grice, 1975, trad. it. 1978, p. 204: «Questo scopo o orientamento può essere fis-

sue quattro «massime»: *massima di qualità* (Non dire ciò che credi essere falso. Non dire ciò per cui non hai prove adeguate); *massima di quantità* (Da' un contributo tanto informativo quanto è richiesto per gli scopi accettati dello scambio linguistico in corso. Non dare un contributo più informativo di quanto è richiesto); *massima di relazione* (Sii pertinente) e *massima di modo* (Evita l'oscurità di espressione. Evita l'ambiguità. Sii breve, evita la prolissità non necessaria. Sii ordinato nell'esposizione. In sintesi: Sii perspicuo).

Ad esempio, la *massima di qualità* viene addirittura codificata in relazione all'esame testimoniale nell'art. 198<sup>62</sup> e nell'art. 497 c.p.p.: «2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i *testimoni falsi o reticenti* e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità giuridica e morale che mi assumo con la mia deposizione, *mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.*"<sup>63</sup>». Il giuramento ovviamente non viene richiesto all'imputato, in nome del suo diritto a difendersi; tuttavia egli non può non rispondere o eludere in modo

sato fin dall'inizio (ad esempio, con la proposta iniziale di un argomento di discussione), o può evolversi durante lo scambio; può essere ben definito, o tanto indefinito da lasciare ai partecipanti una libertà di movimento assai considerevole (come accade nella conversazione occasionale). Ma a ciascuno stadio della conversazione *certe* mosse sono comunque escluse in quanto conversazionalmente improprie. Potremmo allora formulare un principio generale approssimativo che ci si aspetterà che i partecipanti (*ceteris paribus*) osservino, e cioè: il tuo contributo alla conversazione sia tale quale è richiesto, allo stadio in cui avviene, dallo scopo o orientamento accettato dello scambio linguistico in cui sei impegnato. Lo si potrebbe chiamare *principio di cooperazione*. Cfr. anche Grice 1989, trad. it. 1993. Non entro qui nella questione delle *implicature conversazionali* – su cui cfr., fra i tanti, Bazzanella, 2005, pp. 171-177 – anche se nell'interazione dibattimentale si specializzano anch'esse.

<sup>62</sup> Comma 1: «Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di *rispondere secondo verità alle domande che gli vengono rivolte.*». Sulla testimonianza – comprese le incompatibilità e la facoltà di astensione – cfr. artt. 194-207 c.p.p.

<sup>63</sup> Insisto nel continuare a segnalare che questa formula, soprattutto nella prima parte, ha bassa leggibilità e comprensibilità per molti testimoni, che infatti spesso nella lettura – obbligatoria e necessaria – incespicano, omettono segmenti, ecc; non di rado è il presidente che interviene a supporto e a chiarificazione di questa lettura. Non discuto l'alto valore giuridico e simbolico della formula, ma allora andrebbe riscritta oppure potrebbe essere delegato al giudice il compito di ricordare a imputati e testimoni i loro doveri e le eventuali sanzioni. Oltretutto la formula va letta in piedi in un momento iniziale e di massima esposizione: a volte si annida in particolari come questi un'inutile umiliazione pubblica. Cfr. anche più avanti Esempio 31.

evidente le domande e, quanto meno, deve attenersi ad un'apparenza di veridicità e talvolta di veridicità dimostrabile<sup>64</sup>. Analogamente, i testimoni che, pur avendone diritto, non si avvalgono della «facoltà di astenersi» devono giurare come gli altri. Per questa via si configura il primo attentato alla «faccia negativa» dell'interrogato, che in tribunale perde il diritto alla riservatezza. Non solo: in ambito giudiziario ciascun interrogato deve impegnarsi continuamente nel tentativo di dimostrare che svolge appropriatamente il ruolo assegnatogli in quel particolare contesto. Basta ripensare anche solo all'Esempio 21 per notare quanto alcuni enunciati di Brusca fossero finalizzati essenzialmente a riconfermare la sua adesione al ruolo di «collaboratore di giustizia».

Il principale dispositivo di controllo della massima di qualità che la legge mette a disposizione è la *contestazione*<sup>65</sup>, che è contemporaneamente strumento processualmente strategico – per quanto la sua rilevanza sia stata decisamente degradata dalla normativa attualmente vigente – e linguisticamente complicato<sup>66</sup>. Infatti, già la comparazione fra due «dichiarazioni» non è priva di problemi, ma per di più dobbiamo tener conto che – come abbiamo già detto<sup>67</sup> – la contestazione confronta una dichiarazione orale con una spesso problematica rielaborazione scritta di oralità precedenti. Comunque, la contestazione è finalizzata proprio a valutare la *coerenza* del teste e, quindi, mette direttamente in gioco, di nuovo, la sua «faccia», con conseguenze che possono andare ben al di là del comune discredito che si realizzerebbe in una conversazione quotidiana.

Altrettanto rilevante, anche dal punto di vista linguistico, è la *massima di quantità*: il c.p.p. infatti più volte richiama alla *concisione*, dall'apertura del dibattito<sup>68</sup> fino alla redazione della sentenza<sup>69</sup>. Va notato, da subito, che in dibattito sono solo gli interroganti che godono

<sup>64</sup> Ovviamente, quando si parla di *verità* o *veridicità* è sempre sottintesa la restrizione: *processuale*.

<sup>65</sup> Cfr. art. 500 c.p.p. e paragrafo 1.2. In particolare, la contestazione talvolta serve ai registi ratificati anche per contrastare comportamenti linguistici di un testimone o dell'imputato che risultino 'non previsti' nell'agenda nascosta dell'interrogante.

<sup>66</sup> Abbiamo già visto esempi di contestazione e in seguito ne incontreremo altri.

<sup>67</sup> Cfr. paragrafi 2.5-7.

<sup>68</sup> Cfr. art. 493 c.p.p., comma 1: «Il pubblico ministero espone *concisamente* i fatti oggetto dell'imputazione». Cfr. anche art. 493, comma 4: «Il presidente regola l'esposizione introduttiva e *impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione*».

<sup>69</sup> Cfr. art. 546 c.p.p., co. 1, lettera e): [La sentenza contiene] «la *concisa* esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie».

del diritto, non reciproco, di decidere se la risposta fornita sia adeguata o sottodimensionata o sovraestesa rispetto alla domanda: già questo è un indicatore di asimmetria altissima.

La *massima di relazione*, come prevedibile, vale perfino per gli interroganti<sup>70</sup> e, a maggior ragione, per gli interrogati. Tuttavia forse è opportuno notare subito che in tribunale il concetto di «pertinenza» è diverso da quello che regolerebbe una conversazione ordinaria, è contestualmente determinato in modo forte ed è regolato da norme specifiche. Per di più l'interrogato ha controllo limitato sulla *pertinenza* contestuale, anche perché la valutazione stessa di che cosa sia, appunto, «pertinente in tribunale» presuppone una precisa competenza della normativa e della procedura e richiede poi un'abilità di formulazione linguistica adeguata.

L'adempimento della *massima di modo* (la «perspicuità») è obiettivo di enorme rilevanza – espressamente indicato dal c.p.p.<sup>71</sup> – ma anche di grande problematicità. La sua realizzazione dipende, in realtà, sia dalle intenzioni che dalle capacità, anzitutto linguistiche e comunicative, del parlante. L'analisi del corpus esaminato negli anni mi dimostra che questa è una massima «richiesta» ma ben poco praticata e non solo – come si potrebbe ipotizzare – da parte degli interrogati di estrazione socioculturale bassa.

L'incrocio fra queste massime – in gran parte elevate a norma – e la particolare configurazione che esse assumono in tribunale, fanno sì che i *registri ratificati* mettano in atto numerose strategie di controllo del discorso (incluse brusche e continue *interruzioni* o violente *sovrapposizioni*)<sup>72</sup>, che sarebbero considerate scortesi in una conversazione ordinaria. Essi, infatti, *devono evitare che vengano fatte dichiarazioni non ammesse o non pertinenti e controllare che l'interrogato si attenga rigidamente e sinteticamente al tema proposto*<sup>73</sup> (e spesso anche che non dica nulla più di quanto si sta cercando di fargli dire).

<sup>70</sup> Cfr. art. 496 c.p.p., comma 1: «L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici».

<sup>71</sup> Ad. esempio, il c.p.p. richiama in più articoli – alcuni dei quali già citati in 1.1 – l'esigenza di *forma chiara e precisa*.

<sup>72</sup> Cfr., per un'analisi fondata sull'ascolto delle registrazioni sonore, Palmerini in Bellucci, Palmerini, 2004 e Palmerini, 2005, pp. 111-116; cfr. anche Fele 1997, pp. 167-169. Anche negli esempi riprodotti ho più volte segnalato come i puntini di sospensione siano spesso utilizzati dai resocontisti giudiziari proprio per rappresentare, anche se in modo ambiguo, interruzioni e sovrapposizioni.

<sup>73</sup> Cfr. art. 194 c.p.p. *Oggetto e limiti della testimonianza*: «Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al

D'altra parte questa specializzazione conversazionale può essere motivo di disagio per una serie di interrogati, anche in totale buona fede, che però hanno pratica soprattutto, o soltanto, della *routine* conversazionale ordinaria.

Vediamo un primo esempio di «controllo delle massime di qualità e di relazione», da un processo che chiameremo Galli:

*Esempio 24*

– AVVOCATO DIFENSORE DI PARTE CIVILE – Avv. Uti: se ci può dire che motivazione dette il signor Galli per il primo e per il secondo acquisto?<sup>74</sup> Cioè cosa spiegò, cosa disse e perché acquistò una seconda pistola, avendo già considerato la prima, che pure voleva restituire<sup>75</sup>. Se conserva memoria di questo?<sup>76</sup>

– TESTIMONE CARINI: perché di solito quando si ha un gruppo di amici che vanno in poligono, che conoscono armi, che leggono di armi, prima o dopo viene sempre la voglia di acquistare un pezzo.

– AVVOCATO DIFENSORE DI PARTE CIVILE – Avv. Furi: è un suo apprezzamento o gli fu dichiarato.... Io le<sup>77</sup> chiedo cosa è che apprese...<sup>78</sup>

reato e alla pericolosità sociale. 2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. 3. *Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti».*

<sup>74</sup> Il trascrittore spesso segnala con il punto interrogativo – indipendentemente dal profilo intonativo – che in tribunale si configura come «atto di domanda» anche ciò che formalmente non è tale; cfr. paragrafo 3.4.

<sup>75</sup> Il punto fermo potrebbe essere influenzato dal profilo intonativo dell'espansione della domanda, ma è soprattutto una conferma dell'enigmaticità d'uso dell'interpunzione nelle trascrizioni.

<sup>76</sup> Su ipotetiche e interrogative indirette libere cfr., rispettivamente Lombardi Vallauri, 2004 e in stampa e Palmerini, 2005, pp. 83-94.

<sup>77</sup> Nel corpus esaminato troviamo una notevole ricorsività di *gli* come unico pronome dativale; la distinzione è più stabile, come qui, nell'attacco quasi formulaico di domande indirette.

<sup>78</sup> L'avvocato sa che il codice impone un'ulteriore precisazione della «risposta», in cui non era adeguatamente chiara la distinzione tra «locutore» e «fonte del messaggio», e prima formula una domanda disgiuntiva e poi ricorre ad una topicalizzazione realizzata con una frase scissa – su cui cfr. paragrafo 3.5 – che probabilmente viene interrotta dal teste (come sembra segnalato dai puntini finali).

- TESTIMONE CARINI: ma<sup>79</sup> non c'è stata una dichiarazione: “voglio acquistare un'arma per un motivo specifico”. Questo che ho detto io è frutto di 20 anni di esperienza.
- AVVOCATO DIFENSORE DI PARTE CIVILE – Avv. Uti: è una sua deduzione?<sup>80</sup>
- TESTIMONE CARINI: è una mia deduzione<sup>81</sup>, ecco<sup>82</sup>.
- AVVOCATO DIFENSORE DI PARTE CIVILE – Avv. Uti: quindi lei informazioni di prima mano non ce l'ha?<sup>83</sup>
- TESTIMONE CARINI: no.<sup>84</sup>

Vediamo un altro esempio dal processo Bianchi<sup>85</sup>, in cui, in fase di esame, l'ispettore Ilario Milani dichiara espressamente la propria difficoltà a coniugare la «narratività» e il rispetto della «massima di relazione» normata dal codice. Infatti, il c.p.p. in questo caso indica come «non pertinente», vietandolo, tutto ciò che potrebbe violare il principio di separazione fra ricerca e formazione della prova.

L'esempio ci mostra anche l'applicazione di uno strumento di controllo in proposito: l'*opposizione*. Se la *contestazione* è strumento a disposizione del regista di turno per esercitare il controllo della credibilità dell'interrogato, l'*opposizione* è invece strumento di controllo reciproco fra i registi ratificati: quando due figure guida esprimono valutazioni diverse sull'interazione in atto, il «conflitto» si esprime in forme codificate e deve essere sanato direttamente dal «regista dei registi»: il presidente. Infatti, l'art. 504 c.p.p. sulle *Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni* recita: «1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità».

<sup>79</sup> Il *ma* pragmatico – di cui abbiamo già parlato – è particolarmente frequente in fase di controesame, proprio perché la controargomentazione è strutturalmente pervasiva.

<sup>80</sup> In realtà con questa domanda l'avvocato offre una riformulazione sintetica – e, soprattutto, giuridicamente valida – dell'ultimo turno del testimone.

<sup>81</sup> La risposta è un esempio di *ripetizione dialogica* – rinforzata da *ecco* – su cui cfr. paragrafo 3.4.

<sup>82</sup> Cfr. Bazzanella, 1994, p. 150: «in posizione finale, pronunciato spesso con volume alto ed intonazione discendente, *ecco* può sottolineare un determinato *item* lessicale o l'intero enunciato».

<sup>83</sup> Anche questa domanda funziona da commento, che serve anzitutto a richiamare ulteriormente l'attenzione del giudice e delle altre parti sulla risposta.

<sup>84</sup> Processo Galli – 24.01.05, pp. 6-7 [905-906], corsivo aggiunto.

<sup>85</sup> La giustapposizione dei due esempi rende evidenti – ad esempio nelle modalità di indicazione dei parlanti – le diversità che si incontrano con il variare delle ditte di trascrizione e dei trascrittori.



## Esempio 25

PM: Lei ha partecipato allo svolgimento delle indagini sull'omicidio Cioni?<sup>86</sup>

TESTE: sì, confermo.

PM: in particolare vuole specificare di quali indagini si è occupato?

TESTE: dal secondo giorno dell'omicidio, dal 17 giugno, ho iniziato ad occuparmi degli accertamenti relativi alle sommarie informazioni rese dal Bianchi Angiolino in seconda serata. In particolare la prima sera, dato che nel corso delle sommarie informazioni Bianchi ebbe a dire che....<sup>87</sup>

PRES.: *non può riferire quanto saputo direttamente dall'imputato.*

TESTE: andai a trovare un barista di fronte al cui bar era avvenuta una colluttazione tra l'imputato e l'ex-marito della Cioni Anna<sup>88</sup>, in quanto,<sup>89</sup> secondo<sup>90</sup> questa colluttazione vi<sup>91</sup> era stato un infierire da parte dell'ex-marito della Cioni Anna sull'imputato, quando egli già si trovava riverso a terra, vi era questo infierire con calci<sup>92</sup> e altri mezzi di offesa.

Il barista, tale<sup>93</sup> Giacomini, confermò che si ricordava di esservi stato un *diverbio*<sup>94</sup>, ma non si ricordava assolutamente di questa colluttazione, tant'è che facemmo un confronto su ordine del PM Dr. Farini, e rimasero in....<sup>95</sup>

PM: *non può riferire...*<sup>96</sup>

TESTE: *rimane difficile.*<sup>97</sup>

[...]

<sup>86</sup> Ricordo che l'Ispettore Milani è teste citato dal PM: «partecipò alla perquisizione in casa Bianchi. Raccolse dichiarazioni spontanee del Bianchi in corso di perquisizione».

<sup>87</sup> Anche questo breve stralcio serve ad esemplificare, in un *uso orale*, il linguaggio burocratico commisto ad una evidente insicurezza linguistica così frequente fra gli operatori di polizia. I quattro puntini a fine turno segnalano sicuramente l'interruzione da parte del presidente.

<sup>88</sup> L'ordine Cognome Nome (preceduto da articolo) si conserva anche nel parlato dell'Ispettore Milani.

<sup>89</sup> La virgola dimostra la difficoltà del trascrittore nel rappresentare in forma scritta l'articolazione del parlato.

<sup>90</sup> Si noti l'uso improprio di *secondo*, ma la forma potrebbe anche essere il risultato di un errore di comprensione del trascrittore.

<sup>91</sup> Nel parlato comune ormai tende a prevalere la variante *ci*, per cui *vi* si presenta come tendenza all'innalzamento di tipo burocratico.

<sup>92</sup> La frase ricorda inevitabilmente i *calci*, di cui si è più volte parlato in relazione all'omicidio della Cioni.

<sup>93</sup> Altro burocratismo.

<sup>94</sup> Il linguaggio burocratico e la continua tensione verso un registro alto e formale non riescono a coprire, ad esempio, l'incapacità di pianificazione sintattica.

<sup>95</sup> Di nuovo i quattro puntini probabilmente segnalano proprio l'interruzione a garanzia della regolarità dell'esame, questa volta da parte del PM.

<sup>96</sup> Qui probabilmente i tre puntini segnalano un'intonazione conclusiva o sospensiva.

<sup>97</sup> Si noti che in questo caso l'interrogato produce un turno di riparazione, con cui cerca di giustificarsi rispetto al richiamo del PM (già preceduto da quello del presiden-

PM: ma le aveva chieste in casa della Cioni, o sul camper?

TESTE: no, sul camper, questo caso specifico avvenne sul camper.

Quindi, *sempre nell'ambito delle indagini ricordai...* a parte che abbiamo dovuto risentire la maggior parte dei testi quindi gli abitanti di via Mazzini 111 in quanto in un primo momento si riteneva che la morte fosse avvenuta durante la notte e quindi le domande indirizzate ai testi erano relative a quanto a loro conoscenza in quel periodo del giorno, mentre invece poi in seguito si appurò tramite la perizia legale e l'autopsia che la morte era avvenuta il pomeriggio precedente, il 15 giugno, di conseguenza andai a risentire tutti questi testi. E una in particolare, una signora che abitava al piano di sotto, ma di fronte, all'appartamento di fronte a quello di Cioni Anna, infatti *entrambi quelli che abitavano al piano di sotto dissero delle cose interessanti...*<sup>98</sup>

AD1: *io mi oppongo a questo genere di deposizione, perché i testi devono essere interessati su fatti, non su escursus*<sup>99</sup> nel quale il teste racconta.

*La legge impone domande specifiche, non in generale sull'attività che può essere varia e complessa.*

PM: *modifichiamo le domande.*<sup>100</sup>

PRES.: *faccia domande più specifiche.*<sup>101</sup>

Oppure, nell'*esame di parte civile* dell'Ispettore Leonardo Tantini<sup>102</sup>:

#### *Esempio 26*

AA2: senta, secondo la posizione e le lesioni riportate dal cadavere della Cioni Anna, quelle in particolare al volto e ancora più in particolare al setto nasale, mi sembra che siete arrivati, nel momento in cui avete fatto il sopralluogo<sup>103</sup> alla conclusione che lo stesso, che il volto era stato urtato contro un particolare oggetto una particolare cosa. Ci può dire in particolare cosa?

te); infatti, in qualità di ispettore di polizia, il teste non può lasciare dubbi aperti sulla sua intenzione di rispettare le procedure o, ancor meno, di ignorarle.

<sup>98</sup> Il breve monologo documenta ancora meglio il linguaggio orale degli operatori di polizia. Si noti anche come cambi il parlato nella seconda parte, quando il discorso si trasforma in narrazione di un'interazione più specifica. I puntini finali indicano certamente l'interruzione da parte della difesa (qui rappresentata dall'Avv. Dori).

<sup>99</sup> Qui il trascrittore probabilmente riproduce 'in automatico' quella che è stata l'effettiva pronuncia di *excursus*.

<sup>100</sup> Sull'importanza di pratiche squisitamente linguistiche come la *parafrasi* e la *rielaborazione*, cfr. paragrafo 3.4.

<sup>101</sup> Processo Bianchi – 22.2.02, pp. 42-45, corsivo aggiunto.

<sup>102</sup> Abbiamo già incontrato anche questo Ispettore, che «verificò lo stato dei luoghi – eseguì la perquisizione nell'abitazione del Bianchi sequestrando la scatola di scarpe ALGA».

<sup>103</sup> Manca la virgola di chiusura dell'inciso.

TESTE: sì. La Cioni presentava due ferite, uno [sic] al setto nasale e l'altra all'arcata sopraccigliare sinistra.

AA2: dove avete presunto che sia stata colpita, cioè dove avete presunto che sia avvenuto l'urto?

AD1: *Opposizione!*<sup>104</sup> *Il teste non è un consulente.* PRES.:<sup>105</sup> *è una valutazione*<sup>106</sup>. *Il teste non risponda.*<sup>107</sup>

O anche, nel *controesame* dell'Ispettore Milani da parte dell'Avvocato Dori del collegio di difesa:

*Esempio 27*

AD1.: senta Ispettore, Lei prima ha accennato al fatto di aver incontrato una prima volta la Signora Lari<sup>108</sup> *in condizioni che ha stimato non tali da consentire un colloquio.* O ho capito male?<sup>109</sup>

TESTE: no. Ha capito bene. Non era molto...

AD1.: ma *il colloquio*<sup>110</sup> si è svolto, o non si è svolto in quella circostanza?

TESTE: *più di un colloquio la chiamerei una chiacchierata. Era stato proprio un primo contatto.*

AD1.: *io vorrei capire che cosa vi siete detti in questo primo contatto che non risulta verbalizzato.*

TESTE: *risulta l'annotazione*<sup>111</sup> però di quello che è stato detto.

<sup>104</sup> Il punto esclamativo probabilmente vuole rendere conto anche del modo in cui la parola è stata profferita dall'avvocato della difesa.

<sup>105</sup> La mancanza di A capo è della trascrizione originale.

<sup>106</sup> In questo modo il presidente esplicita il parametro di «non-pertinenza» codificato.

<sup>107</sup> Processo Bianchi, file 22.2.2002, p. 96, corsivo aggiunto.

<sup>108</sup> Ricordo che nella citazione di Biancamaria Lari si legge: «Si prostituiva in casa della Cioni. Nel primo pomeriggio del 15.6 si recò dalla Cioni, che le disse di ripassare. Così fece più tardi. Vide il Bianchi mentre usciva dal fabbricato in cui si trova l'appartamento Cioni. Lo rivide, insieme alla madre, nei pressi di casa Cioni verso le ore 15-16. E' stata amante del Bianchi che ne agevolava la prostituzione».

<sup>109</sup> La domanda è, ovviamente, retorica ed è di tipo costrittivo: un'eventuale conferma da parte dell'interrogato si configurerebbe come *attentato alla faccia*.

<sup>110</sup> Il contrasto argomentativo è proprio sulla designazione «colloquio», che ha implicazioni procedurali.

<sup>111</sup> Cfr. il già citato art. 357 c.p.p., comma 1 e D'Ambrosio, Vigna, 2003, pp. 119-122 e in particolare p. 120: «Nell'*annotazione* sono riportate le indicazioni sull'attività (atipica e informale) che la polizia ha svolto per la individuazione delle fonti di prova. Sotto l'aspetto del contenuto, l'*annotazione* ricalca la *relazione di servizio*. Sotto altri aspetti la differenza è però sostanziale. Con la relazione di servizio l'ufficiale o l'agente fa conoscere (= riferisce) ad altri (appartenenti al suo ufficio) il suo operato. Con l'*annotazione*, invece, documenta l'attività compiuta e cioè formalizza la sua attività indipendentemente da qualsiasi «riferire» ad altri».

AD1.: *l'annotazione, come Lei mi insegna*<sup>112</sup>, è un dato estremamente.....

PM: *mi oppongo*<sup>113</sup> a questa ulteriore insistenza sul punto. Il teste ha già risposto e c'è in atti una annotazione di servizio, non possiamo andare al di là attraverso domande più penetrante [sic], anche perchè ai fini processuali non se ne vede nemmeno l'utilità.

AD1.: sì, ma<sup>114</sup> il fatto è che il teste ha riferito<sup>115</sup> primo [sic] di una sua tecnica d'indagine particolare che consiste nello svolgere prima una sorta di chiacchierata informale.....

TESTE: *sì, per vedere se vale la pena poi convocarla.*<sup>116</sup>

PM: Presidente, mi oppongo, perchè questo è un metodo legittimo e corretto<sup>117</sup>. Non è che....

AD1.: *non ho espresso valutazioni sul metodo. Voglio conoscerlo, perchè ne trarrò le conclusioni, se sarà il caso, in altra sede.*<sup>118</sup>

*Qui voglio solo sapere, io non esprimo giudizi, voglio solo sapere come si sono svolte le indagini.*<sup>119</sup>

PRES.: *ha già illustrato il metodo.*<sup>120</sup>

AD1.: *ho capito.*<sup>121</sup>

*Senta, questo metodo si manifesta anche nei momenti in cui poi si procede alla verbalizzazione? Voglio dire, c'è una fase preliminare in cui...*<sup>122</sup>

PM: *mi oppongo*<sup>123</sup> Signor Presidente. Bisogna interrogare sui fatti, non sulla

<sup>112</sup> Questa è la nota formulazione di cortesia di un'affermazione del tipo «come lei ben sa/dovrebbe sapere», che mitiga la «minaccia alla faccia».

<sup>113</sup> L'opposizione introduce una *sequenza inserto*, in cui si apre un dialogo fra le parti rivolto al giudice – che ha la competenza codificata per decidere sul contrasto – e la parola non può tornare al teste fino a che non sia stata conclusa la sequenza incassata.

<sup>114</sup> In formulazioni del tipo «sì, ma/però» il *sì* ha funzione di elemento mitigatore dell'attacco alla faccia insito nella mossa del contraddire.

<sup>115</sup> La *frase scissa* serve, come sempre, per introdurre un doppio *focus*: cfr. paragrafo 3.5.

<sup>116</sup> Il teste introduce un suo turno incassato, per difendere la propria faccia rispetto all'insinuazione dell'avvocato nel turno precedente.

<sup>117</sup> Il pubblico ministero si riprende la parola, rivolgendosi ovviamente al presidente, perché è *suo* compito controargomentare l'opposizione, facendosi carico anche di ciò che il teste tentava di dire.

<sup>118</sup> L'avvocato sta addirittura minacciando azioni legali.

<sup>119</sup> L'insinuazione sull'operato della polizia è manifesta e determinata, oltre che del tutto speculare a quella che abbiamo visto reiterare tante volte da parte dell'imputato, per cui diventa legittimo ipotizzare che quella dell'imputato fosse strategia suggerita o comunque non svincolata dai colloqui avvocato-imputato.

<sup>120</sup> Con questo turno il presidente risolve la questione.

<sup>121</sup> Con questa mossa, l'avvocato chiude formalmente la sequenza inserto, per cui può riprendere l'esame del teste.

<sup>122</sup> Come si può notare, la «chiusura» da parte dell'avvocato è stata solo formale, in quanto si limita a procedere ad una *riformulazione*.

<sup>123</sup> Specularmente, il PM non può che reinserirsi nella *sequenza inserto* recuperata di fatto dall'avvocato.

*metodologia* che è nella mente di chi investiga. Anche il Pubblico Ministero può fare così e anche il difensore, ma non possiamo riprodurre i processi mentali che precedono il compimento di un atto!

AD1.: ma io in questo atto *volevo semplicemente sapere con quale metodo* il teste ha.....<sup>124</sup>

PM: *insisto nell'opposizione!*

AD1.: *allora io posso formulare una domanda precisa*<sup>125</sup>. A me consta per esempio l'esistenza di un verbale di sommarie informazioni testimoniali di Lari Biancamaria che risulta iniziato alle ore 10 terminato alle 11.55, e cioè in un tempo di un'ora e 55 che però è lungo 26 righe.

Ora, 26 righe sono piuttosto poche rispetto a un'ora e 55<sup>126</sup>. Il verbale in questione che ha colpito la mia attenzione è quello del 4.7.2000. *Non solo non chiedo, non vorrei nemmeno sapere il contenuto, qui stiamo parlando soltanto di tecniche di indagine.*

Il verbale risulta aperto alle ore 11 e chiuso alle 12:55 e consta di 26 righe dattiloscritte.

*Le chiedo un chiarimento*<sup>127</sup>, se cioè in un'ora e 55 si è sviluppato un dialogo del contenuto di 26 righe, oppure..... *se c'è qualcosa di più.*

TESTE: *assolutamente non c'è niente di più.....*

AD1.: *c'è solo questo?*<sup>128</sup>

TESTE: *è normale* delle volte quando si escute<sup>129</sup> una persona e questa persona a un certo punto non sta bene, di mandare qualcuno a prendere un bicchiere d'acqua, *si sospende il verbale per 10 minuti*, oppure se deve andare in bagno perchè è agitato. Oltre tutto, visto l'orario di inizio di quel verbale, le

<sup>124</sup> I tanti puntini quasi certamente segnalano la pronta interruzione da parte del PM, in una sequenza decisamente conflittuale, per cui i punti esclamativi posti dal trascrittore a conclusione di due turni successivi del PM sono probabilmente finalizzati a rappresentare la forza della protesta.

<sup>125</sup> Questa frase di formale rispetto di quanto previsto dal codice («formulare una domanda precisa») in realtà introduce solo una *reformulazione* più distesa, ma è quanto basta per non far riscattare l'intervento del presidente, che aveva già accettato una prima volta l'opposizione del PM, fornendone anche la motivazione: «ha già illustrato il metodo».

<sup>126</sup> Qui l'avvocato sta abilmente cercando di sfruttare strategicamente un dato di fatto consueto: proprio per le convenzioni ratificate di cui abbiamo già parlato in 2.7, i tempi di apertura e chiusura dei verbali marcano quasi sempre un intervallo temporale molto lungo, che – come abbiamo già detto – è connesso, da una parte, ai tempi di «negoziazione» del contenuto e, dall'altra, ai tempi di complicata redazione. *Di fatto qui l'avvocato opera, a fini tattici, una negazione di quella convenzione ratificata.*

<sup>127</sup> L'avvocato classifica abilmente come «richiesta di chiarimento» quello che invece è un attacco alla faccia come l'*insinuazione*, per cui il teste è costretto a fornire una spiegazione/giustificazione.

<sup>128</sup> Il dubbio ribadito in questo turno – e quindi la negazione di credibilità al teste – costringe il teste a produrre una giustificazione più estesa.

<sup>129</sup> Si noti il tecnicismo collaterale mantenuto anche nell'oralità.

11, quindi purtroppo era già un orario in cui la Lari non era più tanto in forma, se vogliamo usare questo termine<sup>130</sup>. E comunque io non ricordo<sup>131</sup> esattamente questo verbale. *Le garantisco che comunque che il verbale come tecnica di scrittura è verbale<sup>132</sup>, quello che ci dicono noi scriviamo.* Se poi tra una frase e l'altra la Signora<sup>133</sup> Lari stava male e io chiamavo l'agente a dire: vai al bar a prendere una bottiglia di acqua minerale, *passa un quarto d'ora.*

AD1.: *le interruzioni non vengono verbalizzate?*

Se per un quarto d'ora si interrompe<sup>134</sup> normalmente...

TESTE: per prendere un bicchiere d'acqua o andare in bagno, no.

AD1.: un bicchiere d'acqua non è un'interruzione. *Lei ha parlato di un quarto d'ora.*<sup>135</sup>

TESTE: ma no, ho detto così in genere avvocato, non in questo caso specifico. *Ho premesso che non ricordo questo caso specifico.* Però se durante l'escussione di un teste questo ha bisogno di andare in bagno.<sup>136</sup>

AD1.: *io le chiedevo se Lei ricordava questo caso specifico del 4 luglio 2000.*

PRES.: *Avvocato, è un dato documentale questo. Abbiamo un atto....*<sup>137</sup>

AD1.: ma io chiedevo.... *la Corte non ha questo atto*<sup>138</sup>. PRES.:<sup>139</sup> esiste questo atto. E' un dato documentale.

AD1.: siccome questo atto è così confezionato<sup>140</sup>, io chiedevo al teste se c'era una ragione per la quale un atto svoltosi nell'arco di tempo di due ore assumeva un contenuto di 26 righe.

PM: *mi oppongo Signor Presidente, riguardo all'utilità e alla rilevanza*<sup>141</sup>. Non solo il teste....

<sup>130</sup> Probabilmente l'espressione «essere in forma» è sentita come eccessivamente colloquiale o non abbastanza precisa dall'Ispettore.

<sup>131</sup> Sui «non ricordo» in tribunale mi soffermerò nelle prossime pagine.

<sup>132</sup> Con questa formulazione l'Ispettore vuole affermare che i verbali sono redatti a norma di legge, che è proprio la cosa che l'avvocato sta mettendo in dubbio.

<sup>133</sup> Si apprezza che ogni tanto anche imputati e testi abbiano diritto all'onorifico *signore*, con relative varianti di genere e numero.

<sup>134</sup> L'assenza di virgola rende ambiguo il *normalmente*, che in tutta evidenza introduceva un «si deve...», interrotto prontamente dal teste, che ha ben chiara la normativa a cui l'avvocato si sta riferendo.

<sup>135</sup> Ecco ancora un esempio di come il *formato di produzione* del dibattimento configuri come atto di domanda anche frasi dichiarative: cfr. anche paragrafo 3.4.

<sup>136</sup> Il trascrittore ha concluso con un punto fermo un enunciato che è stato sicuramente realizzato con profilo sospensivo.

<sup>137</sup> Il presidente cerca di nuovo di porre termine all'insistenza dell'avvocato.

<sup>138</sup> In questo caso l'avvocato fa esplicito riferimento al fatto che i verbali delle indagini preliminari – per il già citato *principio di separazione* – non sono inclusi nel *fascicolo del dibattimento*.

<sup>139</sup> Il mancato A capo con il cambiamento di turno è della trascrizione originale.

<sup>140</sup> Questo primo segmento linguistico serve da giustificazione rispetto alla domanda già stigmatizzata dal presidente.

<sup>141</sup> Il pubblico ministero non può che ribadire la sua opposizione, chiamando esplicitamente in causa rilevanza e pertinenza.

AD1.: siccome *il teste ha detto prima che ha diciamo*<sup>142</sup> *come tecnica d'indagine quella di sentire informalmente e verbalizzare dopo*<sup>143</sup>, io chiedevo se in questo caso si era verificato un fenomeno analogo.

PM: *posso motivare l'opposizione alla domanda?*<sup>144</sup> Non è influente e non è rilevante. *Quest'atto non solo non è conosciuto dalla Corte, ma non risulta acquisito al fascicolo per il dibattito e non è oggetto d'indagine, di nessun genere*, quindi non si capisce per quale motivo si debba insistere su questa metodologia che la Questura di Lucca e la Questura di Montecatini segue nel suo compito investigativo.

Siamo al di fuori della utilità processuale di un'indagine di questo genere. Noi non stiamo facendo il processo<sup>145</sup>. Lo farà, giustamente con il suo valore di difensore ovviamente in sede di discussione, evidentemente si potranno discutere tutti questi particolari, ma *non possono essere oggetto di deposizione testimoniale e di domande precise su questo punto!*

*Non si possono fare domande sui metodi seguiti. Questi risultano dagli atti. Le considerazioni e le valutazioni si faranno sugli atti, ma non si può domandare al teste qual'è*<sup>146</sup> *il suo procedimento mentale, la sua tecnica come è organizzata. Questo è fuori dall'indagine. L'indagine si fa sui fatti!*<sup>147</sup>

PRES.: *l'opposizione è accolta anche perchè l'atto non è nel fascicolo per il dibattito, non è atto ripetibile*<sup>148</sup> *e quindi non entra fra gli atti.*

AD1.: ma si tratta di un'attività svolta dal teste sul quale io chiedevo informazioni.<sup>149</sup>

PRES.: *il teste oltre tutto ha risposto.*

AD1.: se un difensore non ha il diritto di chiedere come sono state svolte le indagini allora vuol dire che il difensore non ha diritto<sup>150</sup>. Perché il modo come le indagini sono svolte [sic] sono le indagini. *Il modo sono le indagini.*

<sup>142</sup> Qui il segnale discorsivo *diciamo* indica l'inadeguatezza della formulazione seguente e quindi sottolinea il persistere dell'accusa.

<sup>143</sup> L'avvocato è così riuscito ad esplicitare fino in fondo la sua insinuazione, che però evita accuratamente di trasformare in accusa diretta.

<sup>144</sup> Entrambe le parti – insistendo nella discussione procedurale – sono costrette a rendere più esplicita al presidente la propria posizione.

<sup>145</sup> È ipotizzabile che qui si abbia un'auto-interruzione (e mi chiedo se non sia stato omesso un *a*) – non segnalata – e un'intonazione conclusiva di tipo sospensivo.

<sup>146</sup> La mancata percezione della distinzione fra apocope vocalica ed elisione fa sì che i trascrittori – come tanti altri scriventi – scrivano molto spesso *qual è* con l'apostrofo.

<sup>147</sup> Il richiamo alla normativa da parte del PM è puntuale, oltre che sicuramente 'acceso': si veda il punto esclamativo finale posto dal trascrittore.

<sup>148</sup> Qui c'è sicuramente un errore di trascrizione, dato che il principio generale che regola la distinzione fra i due fascicoli è proprio che nel fascicolo del dibattito possono entrare solo gli *atti irripetibili*, con tutto quello che c'è di ambiguo nella distinzione *ripetibile* versus *irripetibile*: cfr. paragrafo 1.1.

<sup>149</sup> L'avvocato difensore insiste tenacemente.

<sup>150</sup> Qui è probabile che ci fosse un'auto-interruzione con intonazione sospensiva.

PM.: *ma risultano dagli atti.*

AD1.: *no. Dagli atti risulta che un atto sviluppatosi per 2 ore ha trovato 26 righe di estrinsecazione obiettiva*<sup>151</sup>. *Questo risulta.*

PRES.: *il problema è risolto.*<sup>152</sup>

PM: *su codesto fatto Lei farà la sua valutazione!*<sup>153</sup>

PRES.: *il problema è risolto. E' tutto registrato Avvocato*<sup>154</sup>. *Andiamo avanti.*<sup>155</sup>

AD1.: *senta Ispettore Milani, Lei ha svolto indagini per verificare come abbia trascorso il proprio pomeriggio il signor Turbini?*<sup>156</sup>

TESTE: *questa fase venne seguita direttamente dal PM Farini quando lo interrogò e gli chiese.....*<sup>157</sup>

AD1.: *io non chiedo degli interrogatori. Io chiedo la verifica dell'alibi, cioè, le chiedo se furono svolte indagini per accertare se effettivamente il signor Turbini avesse trascorso nel proprio domicilio l'intero pomeriggio del 15 giugno 2000*

AA2: *Signor Presidente io mi oppongo!*<sup>158</sup> *Il Signor Turbini si è avvalso della facoltà di non rispondere.*

AD1: *Io non chiedo che si riferisca sulle dichiarazioni del Turbini.*

PRES.: *la domanda è senz'altro ammessa perché sono indagini della Polizia, sono richieste di accertamenti fatti dalla Polizia, non su dichiarazioni del Turbini.*

*Andiamo avanti. Avete fatto accertamenti sull'alibi del Turbini di quel pomeriggio?*<sup>159</sup>

TESTE: *fisicamente io non ricordo di aver fatto questo genere di accertamenti, non mi pare...*

AD1.: *e ricorda che qualcuno le abbia fatte?*

TESTE: *qualcuno del commissariato credo proprio che le abbia fatte.*

AD1.: *è in grado di dirci chi?*

*Perchè io non ho trovato agli atti, per questo lo chiedo a Lei. Non avendo tro-*

<sup>151</sup> Questa affermazione 'ampollosa' si regge tutta sulla negazione delle già citate convenzioni ratificate nell'ambito dei verbali.

<sup>152</sup> Il presidente comincia ad apparire fermamente intenzionato a chiudere la questione.

<sup>153</sup> Il PM invita l'avvocato a riservare a «sedi proprie» eventuali accuse formalizzate e a chiudere invece insinuazioni non ammesse.

<sup>154</sup> La dichiarazione in realtà richiama il valore legale delle trascrizioni dibattimentali.

<sup>155</sup> Il presidente ha definitivamente chiuso questa sequenza inserto, per cui l'interrogatorio può riprendere.

<sup>156</sup> Ricordo che di lui si dice nell'atto di citazione: «"cliente" della Cioni. Telefonò nel pomeriggio del 15.6.2001 per chiedere un appuntamento senza ottenerlo».

<sup>157</sup> I puntini probabilmente indicano l'etero-interruzione da parte dell'avvocato, visto che il teste sta iniziando a riferire su atti d'indagine.

<sup>158</sup> In questo caso è l'avvocato Nistri che si oppone, nel suo ruolo di accusa privata.

<sup>159</sup> Questa volta il presidente chiude l'opposizione a favore dell'avvocato difensore e riapre lui stesso l'esame del teste, riformulando in modo inequivoco la domanda.



vato agli atti la verifica, siccome scopro ora che gli atti evidentemente non tutto contengono, allora chiedo a Lei se questa verifica è stata fatta e da chi.<sup>160</sup>

TESTE: credo che la verifica sia stata fatta, però non ricordo da chi, onestamente, non conoscevo tutti i Colleghi di Montecatini per sapere chi ha fatto una cosa e qui<sup>161</sup> l'altra.

AD1.: e quindi come fa a dire che è stata fatta?

TESTE: ho detto "credo".

AD1.: non è certo?<sup>162</sup>

TESTE: no.

PRES.: chi potrebbe averla fatta? Lei sa come erano distribuiti i compiti. Chi potrebbe averla fatta questa indagine?

TESTE: questo genere di accertamenti non so chi l'abbia fatta. Ricordo però le sommarie informazioni e l'interrogatorio del Turbini e di sua moglie, per quanto riguardava la<sup>163</sup> come lui aveva trascorso il pomeriggio, io ricordo questo, ma non ricordo altro.

AD1.: non ho altre domande.<sup>164</sup>

Mi sembra che quest'ultimo passo esemplifichi bene sia il rapporto fra indagini preliminari e agenda nascosta delle parti, sia il controllo incrociato delle parti sotto la supervisione del presidente.

La violazione di quanto normato dal c.p.p. ovviamente comporta sanzioni<sup>165</sup>. La valutazione e il controllo del grado di osservanza sono affidati agli interroganti, che talvolta, come abbiamo già visto, possono contare anche sulla possibilità di *contestazione* o di *opposizione*. Ma, sopra tutti, il *garante per eccellenza* resta il giudice: «Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle

<sup>160</sup> L'avvocato continua a insistere sulla sua posizione, ma senza arrivare ad accuse formalizzate.

<sup>161</sup> Si tratta senz'altro di un'errata trascrizione di *chi*.

<sup>162</sup> La domanda serve anche a sottolineare la risposta del teste.

<sup>163</sup> Qui c'è quasi certamente un'*auto-interruzione* seguita da *autocorrezione*.

<sup>164</sup> Processo Bianchi, file 22.2.2002, pp. 67-74, corsivo aggiunto.

<sup>165</sup> Cfr. art. 207 c.p.p. *Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti*: «1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497, comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge». Cfr. anche art. 372 c.p. *Falsa testimonianza*: «Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni». Si noti l'attenzione del legislatore a che l'informazione sia sempre completa e puntuale.

domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni»<sup>166</sup>. Nel nostro processo abbiamo già incontrato brillanti esempi di tutela procedurale e sostanziale espletata dal giudice e ne incontreremo altri in seguito.

Per ragioni evidenti e come abbiamo anche visto, il rispetto del «principio di cooperazione» – in parte addirittura codificato dal c.p.p. – è quasi sempre solo formale nell'esame dell'imputato da parte dell'accusa pubblica e privata e talvolta anche nel controesame dei testimoni o in altre aree di interazione decisamente conflittuali. Ma la violazione di questo principio in aula richiede particolari attenzioni e abilità: prendiamo in considerazione la strategia più nota.

Come tutti i giuristi pratici sanno bene e come ha già notato Drew 1992, la dichiarazione di «non ricordare» può assolvere a funzioni diverse. La più rilevante è che il «*non ricordo*» permette di «rispondere senza rispondere»<sup>167</sup>. La dichiarazione di «non ricordare» è forse la migliore realizzazione di quella che Brown e Levinson, 1987, definiscono una *strategia off record*, un atto comunicativo che disimpegna dalla risposta univoca richiesta, ma senza configurarsi come insubordinazione<sup>168</sup>. Infatti il «non ricordo» consente di riempire il turno di risposta presupposto dalla domanda – rispettando il principio di cooperazione conversazionale imposto dal codice – senza fare alcuna dichiarazione;

<sup>166</sup> Art. 499 c.p.p., comma 6. Citerò ancora questo articolo, in quanto norma le più importanti *Regole per l'esame testimoniale*.

<sup>167</sup> Cfr. anche Galatolo, 2002, pp. 149-150, in particolare p. 149: «L'obbligo di mostrarsi collaborativi fa sì che durante l'interrogatorio, e ancor più durante il contro-interrogatorio, imputati e testimoni ricorrano a vere e proprie strategie qualora non vogliano fornire risposte che potrebbero rivelarsi dannose. In questi casi, infatti, essi devono rispondere senza rispondere. Tra queste possibili strategie il ricorso al *non ricordo* può svolgere più funzioni contemporaneamente» e, *ibidem*, n. 15: «La testimonianza in generale può essere caratterizzata come una forma di narrazione strutturata in modo difensivo ("*defensive design*", Bogen, Lynch, 1989)». Sulle strategie messe in atto dagli interrogati, cfr. anche Gnisci, 1997a-b.

<sup>168</sup> Cfr. anche Bazzanella, 2005, p. 185, che sintetizza le tre *strategie* di cortesia individuate da Brown e Levinson, 1987: «[strategia] *positiva*: fare appello al *terreno comune* evitando di esplicitare il disaccordo, sottolineare la cooperatività vicendevole producendo motivazioni, realizzare il desiderio dell'interlocutore [...], *negativa*: l'essere indiretti, ad esempio utilizzando atti linguistici indiretti, non forzare l'interlocutore, non presumere *a priori* in relazione all'interlocutore, ai suoi desideri o credenze, mantenendo una distanza 'rituale', *off record*: favorire implicature conversazionali, essere vaghi o ambigui, lasciando a se stessi una via d'uscita rispetto ad altre possibili interpretazioni».

per di più è la *strategia di evitamento* forse più efficace, in quanto la «mendacia» del «non ricordo» è difficilmente provabile e, per di più – a differenza di ogni altra risposta – è incontestabilmente e immediatamente ritrattabile in ogni momento. Chi può dimostrare *legalmente* presenza/assenza/ritorno di ricordi? Chi può controllare il grado di attivazione di un processo cognitivo come la memoria? Abbiamo già visto il ‘nostro’ imputato che esaspera talmente la strategia del «non ricordo» al punto da renderne evidente, appunto, la dimensione tattica.

In questi casi diventa strumento fondamentale per l'interrogante, qualora ve ne sia la possibilità, arrivare alla contestazione<sup>169</sup>: attraverso di essa egli può portare elemento di rinforzo alla memoria o mettere l'interrogato in contraddizione e, in modo vario, può incidere in quel percorso delicato, complesso, in parte insondabile, che è *la formazione del convincimento del giudice*<sup>170</sup>. Anche il solo «attivare una valutazione», pur non raggiungendo la validità probatoria del «dimostrare», non è certo ininfluenza. Non a caso l'art. 500, comma 2, recita: «Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della *credibilità* del teste»<sup>171</sup>.

Ma i «non ricordo» in tribunale sono *tanti e diversificati*. Di conseguenza, diventa cruciale per gli interroganti – e per il giudice – distinguerli, in modo da *regolare in modo adeguato la propria interazione*. C'è il «non ricordo» di chi mente e di chi è sincero, di chi non ricorda al momento perché in condizioni di stress o di disagio, quello di chi vuole evitare in questo modo di rendere pubblico il proprio non capire una domanda difficile, e tanti altri ancora<sup>172</sup>. Spesso basta leggere le trascrizioni per formarsi delle valutazioni forti e non va mai dimenticato, in proposito, che in dibattito la *compresenza in situazione* e la *pluralità di codici semiotici attivi* – a partire da quelli visivi<sup>173</sup> – contribuiscono a fornire tante informazioni. Chiunque abbia visto anche solo qualche puntata di «Un giorno in pretura» o qualche altra trasmissione di processi ne ha fatto esperienza. Tuttavia, i tanti processi esaminati mi dicono una cosa univoca: anche rispetto alla gestione linguistica di un problema singolo come questo – che è anche «tecnico» – la disomogeneità di abilità regna sovrana, fra gli interroganti e gli interrogati. D'altronde, anche il processo Bianchi ne offre un certo «repertorio».

<sup>169</sup> Cfr. Esempi 3 e 4, ecc.

<sup>170</sup> Cfr. almeno Lanza, 1996, 1997 e 1998; cfr. anche cap. 4.

<sup>171</sup> Cfr. anche paragrafo 1.2.

<sup>172</sup> Si tratta di tipologie documentate nel corpus esaminato e che certamente i giuristi pratici riconosceranno. Cfr. anche paragrafo 3.5 su «dato» e «nuovo».

<sup>173</sup> Come abbiamo visto nel paragrafo 3.1. su evento linguistico e chiavi interpretative.

A questo punto cito invece, ancora dal processo Galli, un bell'esempio di «governo» sapientemente controllato – che però non a caso si presenta in fase di esame e non di controesame<sup>174</sup> – dell'*incrocio fra stress e memoria*, che nei processi si presenta con tanta frequenza:

*Esempio 28*

– AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Marini: *quanto tempo si è fermata a Follonica?*

– TESTIMONE GIRMI<sup>175</sup>: *io e mio marito ci siamo fermati una quindicina di giorni. Nel frattempo lui<sup>176</sup> era da solo...<sup>177</sup>*

– AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Marini: *un attimo<sup>178</sup>. Poi è rivenuta<sup>179</sup> altre volte?*

– TESTIMONE GIRMI: *sì. Dunque, poi sono ritornata a Milano, poi siamo ritornati verso i primi di..., no. Ci sono... Cioè mio marito è tornato a Milano ed io sono... No, non è questa volta, guardi, mi sbaglio<sup>180</sup>.*

<sup>174</sup> Cfr. paragrafo 3.4.

<sup>175</sup> Si tratta della madre dell'imputato, che quindi rientra fra i «prossimi congiunti» che per la legge penale sono: «gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti» (art. 307 c.p., comma IV): infatti la donna è «teste a favore» dell'imputato. Cfr. art. 199 c.p.p. *Facoltà di astensione dei prossimi congiunti*: «1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. 2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene».

<sup>176</sup> Come si capisce per inferenza contestuale, la teste si riferisce al figlio – imputato per uxoricidio – in relazione ad un periodo in cui sua moglie era andata via da casa.

<sup>177</sup> La donna sovraestende la risposta e sta per cominciare una «narrazione materna», normale in una conversazione ordinaria, ma non pertinente in dibattimento.

<sup>178</sup> Naturalmente l'avvocato interrompe la narrazione non richiesta – come si vede dai puntini conclusivi del turno precedente – ma lo fa con gentilezza.

<sup>179</sup> Si noti l'uso, da parte dell'avvocato, di *rivenire* per *ritornare*. La località indicata – anche se qui il toponimo è fittizio – non è lontanissima dalla città in cui è stato celebrato il processo.

<sup>180</sup> Anche la sola trascrizione – priva di altre chiavi semiologiche (intonazione compresa) – rende evidente, con interruzioni, riformulazioni, dichiarazioni contraddittorie, che la donna è davvero in stato di stress. Introduciamo la nozione di *indicatori discorsivi* ben sintetizzata da Bazzanella, 1994, p. 150: «I segnali discorsivi sono quegli elementi che, svuotandosi in parte del loro significato originario, assumono dei valori aggiuntivi che servono a sottolineare la strutturazione del discorso, a connettere elementi frasali, interfrasali, extrafrasali ed a esplicitare la collocazione dell'enunciato in una dimensione interpersonale, sottolineando la struttura interattiva della conversazione». Si veda, nel turno della teste, il cumulo di indicatori – *Dunque, Cioè, guardi* – che, insieme alla frammentazione del discorso, dimostrano il blocco cognitivo ancor prima che linguistico. Sui segnali discorsivi cfr. anche Bazzanella, 2001a, pp. 225-257 e sui *fatismi* cfr.,

- AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Marini: cerchiamo di ricostruire con calma<sup>181</sup>. *In agosto siete venuti di passaggio*<sup>182</sup> diciamo.
- TESTIMONE GIRMI: *tutti e due, sì, e siamo ritornati a Milano*. Poi, dopo, telefonavo a mio figlio, lo sentivo sempre più disperato, più scontento, avevo un po' di paura... *Potrei avere un gocciolo d'acqua, per favore? Mi si è seccato...*
- PRESIDENTE: *certo*<sup>183</sup>. Signora, guardi se gliela trova
- TESTIMONE GIRMI: e sicché lo sentivo male, ecco. Allora ho deciso che sarei... dico: "vengo, ti vengo a fare un po' di compagnia, vengo su", e infatti siamo tornati...
- AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Marini: tutti e due?<sup>184</sup>
- TESTIMONE GIRMI: *tutti e due*<sup>185</sup>. Mio marito è rimasto una settimana e qualcosa, poi lui è ritornato a Milano con il treno, ha lasciato la macchina a lui<sup>186</sup>, ed *io sono rimasta* con lui un po'.
- AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Marini: *che periodo?*
- TESTIMONE GIRMI: questo a... a settembre. No, a ottobre, i primi di ottobre. *Sono venuta su il 7 di settembre*, mi sono fermata, con mio marito, *una decina...*, *una settimana – 10 giorni*, lui è tornato via ed io mi sono fermata con lui<sup>187</sup>. *Sono stata fino il 7 l'8 di ottobre*.
- AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Marini: *circa un mese?*<sup>188</sup>
- TESTIMONE GIRMI: *circa un mese, sì*.<sup>189</sup>

Come si può notare, in questo esempio tutto si risolve senza «traumi procedurali», che pure avrebbero potuto crearsi in un interrogatorio diverso. La documentazione esaminata negli anni lo testimonia.

*ibidem*, pp. 236-239. Sull'uso di indicatori discorsivi in tribunale cfr. anche Mortara Garavelli in stampa, paragrafo 3.

<sup>181</sup> Il plurale incluso, per di più in un verbo incoativo (*cerchiamo*), e il modalizzatore (*con calma*) dimostrano l'atteggiamento cooperativo e rassicurante dell'interrogante.

<sup>182</sup> Anche questo è un turno di riformulazione, come segnalato dall'indicatore di parafrasi contiguo (*diciamo*). In realtà «una quindicina di giorni» e «di passaggio» non sono del tutto equivalenti.

<sup>183</sup> Si noti l'intervento immediato del presidente, che esprime la sua autorizzazione con un *certo* semanticamente più pregnante di un semplice *sì*.

<sup>184</sup> La teste ha ripreso – questa volta indisturbata – la sua narrazione materna ma, appena si riavvicina alla «risposta pertinente», l'avvocato esercita il controllo semplicemente con una domanda finalizzata a far riconvergere l'attenzione della teste sull'argomento a tema.

<sup>185</sup> La *ripetizione dialogica* in dibattito ha un'altissima frequenza ed esplica tutte le macro- e micro-funzioni che le sono proprie e assume la massima rilevanza; in questo caso è evidente la funzione di *conferma/accordo*; cfr. anche paragrafo 3.4.

<sup>186</sup> Il referente – *il figlio* – resta contestualmente identificabile.

<sup>187</sup> È evidente che nella prima occorrenza il referente è *il marito*, nella seconda *il figlio*.

<sup>188</sup> Di nuovo è l'avvocato che quantifica, questa volta ignorando la contraddizione interna al turno della teste.

<sup>189</sup> Processo Galli – 22.01.05, pp. 42-43 [724-725], corsivo aggiunto.

### 3.4. *Il contraddittorio in dibattimento*

Come abbiamo visto fin dal paragrafo 1.1, nel rito vigente assume centralità assoluta il *contraddittorio fra le parti*, che hanno pari dignità di fronte a un *giudice terzo*. La diversità tra il fascicolo del dibattimento e quello del pubblico ministero e del difensore si pone, appunto, a garanzia della *formazione della prova in dibattimento*.

Da linguisti è quasi d'obbligo segnalare preliminarmente l'effetto salutare che le procedure e il formato conversazionale del nuovo rito hanno avuto sull'oratoria dei giuristi pratici: accusa e difesa sono state necessariamente indotte ad una maggiore linearità linguistica, ad un più alto rigore argomentativo e, parallelamente, ad un abbassamento dell'enfasi e della ridondanza stilistica e retorica. Come è stato osservato:

Il nuovo codice di procedura penale ha determinato un radicale cambiamento dei ruoli del presidente del collegio, del P.M. e degli avvocati, in quanto ha ridisegnato i compiti e le aspettative di queste figure professionali; ed è interessante notare come *questo cambiamento si è basato sulla diversa assegnazione delle funzioni comunicative: dal presidente che pone le domande si è passati ad un presidente che può quasi solo ascoltare, da avvocati che propongono le domande per iscritto si è passati ad avvocati che conducono l'interrogatorio, ecc.* (Quadrio, Pajardi, 1993, pp. 63-64, corsivo aggiunto).

Personalmente, condivido solo in parte questa definizione dei compiti comunicativi assegnati al presidente: l'osservazione pluriennale mi porta a confermare che con il nuovo rito i nostri giudici hanno sviluppato una grande abilità di ascolto<sup>190</sup> e concentrazione<sup>191</sup>, ma hanno anche

<sup>190</sup> I linguisti sanno che stiamo parlando di abilità tutt'altro che passive; cfr., ad esempio, De Mauro, 1997b, p. 7: «*ricettivo* non è sinonimo di *inerte* o di *inattivo*: [...] l'impegno dell'attribuzione d'un senso a un segnale può essere non minore e, anzi, in molti casi è maggiore dell'impegno simmetrico, dell'attribuzione di un segnale a un senso dato». Cfr. anche Gambarara, 1988, p. 53: «è la stessa natura conoscitiva della comprensione del senso, come scopo dell'atto comunicativo, a porre limiti alla sua efficacia come mezzo di un'altra pratica (al raggiungimento degli scopi della comunicazione); la comprensione è piuttosto una condizione necessaria, ma non sufficiente al raggiungimento di scopi ulteriori. Per converso, l'ottenimento degli scopi extracomunicativi (la 'speranza di felicità' di un atto linguistico) caratterizza l'intero svolgimento del processo di comunicazione, dall'inizio alla fine, e le fasi di questo appaiono allora non più una successione di mosse secche».

<sup>191</sup> Cfr. Corno, 1992, p. 124, corsivo aggiunto: «L'intuizione comune ci dice che *ascoltare* è prestare attenzione a qualcuno che parla allo scopo dichiarato di capire quello che dice (se l'*ascolto* è *transazionale*, cioè se si ascolta per essere informati) o di interagire con lui o con lei in una conversazione (se l'*ascolto* è *interazionale*). Nell'un caso come nell'al-

modificato il loro ruolo di «interroganti». Infatti, sulla base del nuovo c.p.p. il presidente ha il compito di assistere alla formazione della prova a prescindere dal sapere proveniente dalle indagini preliminari, deve controllare il realizzarsi dell'agenda nascosta delle parti in contraddittorio e porre le specifiche domande che servono per completare un mosaico, che gli viene presentato in modo parziale e a partire da due prospettive diverse. È contemporaneamente la *figura guida* più alta e il «supervisore» degli altri *registi* ratificati. Dal punto di vista interazionale e linguistico, la competenza richiesta è decisamente complessa ed elevata: basti osservare le notevoli abilità, anche negli «atti di domanda», del presidente del 'nostro' processo.

Ma resta indubbio che il nuovo codice ha introdotto un radicale cambiamento nella tipologia delle competenze linguistiche generali e specifiche richieste a tutti gli «attori processuali».

Perfino nella *Discussione finale* – là dove prima si dispiegava tutto il tradizionale sfarzo retorico della requisitoria e dell'arringa finale – si è introdotto un contenimento delle espansioni oratorie e delle esibizioni di pathos. Si noti la sobrietà normata dall'art. 523 c.p.p.:

1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato *formulano e illustrano le rispettive conclusioni* [...].
2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.
3. *Il presidente* dirige la discussione e *impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione*.
4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; *la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari*.
5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.

Mi sembra che – anche se qua e là perdurano affermazioni nostalgiche – sia ormai abbastanza unanime il giudizio sul fatto che il nuovo formato di produzione conversazionale previsto dal c.p.p. ha decisamente migliorato le prestazioni linguistiche generali:

tro, ascoltare è qualcosa di più che [...] applicazione di significati a una serie di suoni: è un *processo inferenziale* che consiste nella scelta di alcuni indici testuali per appoggiare su di essi un'interpretazione richiamando alla memoria tutte quelle informazioni che servono nell'occasione specifica. *Questo processo inferenziale fa dunque leva su più variabili che riguardano: a) le risorse di attenzione; b) la conoscenza della lingua parlata; c) l'insieme di conoscenze movimentate dal discorso (e depositate in memoria) e d) un insieme di aspettative su come può andare avanti il discorso e su quali sono le intenzioni di chi parla».*

I tempi della bella arringa o requisitoria che determinava le sorti del processo sono finiti. *Il processo ora si costruisce raccogliendo attentamente i documenti e ponendo le domande giuste ai testimoni propri e altrui.* Ad arringhe e requisitorie resta solo da esprimere il risultato di questa attività (Tamborini, 2001, pp. 65-66, corsivo aggiunto).

Come ha provatamente e autorevolmente affermato Bice Mortara Garavelli:

Ciò che ha caratterizzato lo stile dell'oratoria forense dall'Ottocento agli ultimi decenni del Novecento è l'intrusione del *páthos* nel dominio del *lógos* e dell'*êthos*: anche l'esposizione di fatti e circostanze, anche le indagini e le illazioni sugli atteggiamenti, le inclinazioni, ecc. delle parti in causa erano intrise di *páthos* [...]. Il cammino dell'oratoria forense non è stato lineare: colpi di freno normativi e autoregolazioni hanno cercato di disciplinarne il tracciato. In ogni caso le scelte individuali hanno avuto il peso maggiore. Un cambiamento di impostazione, e perciò anche di stile, è stato determinato dalle regole del dibattimento poste dal nuovo codice di procedura penale. Il cambiamento di stile si coglie sintomaticamente proprio nel punto per tradizione più caldo delle difese in Corte d'Assise, cioè nella fase finale del discorso. La perorazione appassionata, culmine della foga oratoria, lascia il posto a una severa, contenuta esortazione al Collegio giudicante, oppure all'enunciazione serrata e consequenziale delle conclusioni: tanto più persuasiva quanto più si presenta come l'esatto risultato di una dimostrazione coerente [...]. È la rivincita del *lógos*, del rigore dimostrativo, sugli usi devianti dell'emotività (Bice Mortara Garavelli, 2001b, pp. 207-209) <sup>192</sup>.

Ovviamente nessuno contesta la grande efficacia e bellezza di alcuni testi del passato, ormai consacrati nella tradizione e nella letteratura di settore <sup>193</sup>: il *pathos* di cui si parla qui è, per esempio, quello che ha dato origine a *tópoi* e proverbi famosi sugli avvocati e niente ha a che vedere con il fatto che *un processo penale è un evento linguistico per sua natura emotivamente carico*, come traspare perfino dalle registrazioni o addirittura – sia pure in modo opacizzato – dalle trascrizioni agli Atti.

Tuttavia – nonostante la sostanziale concordia di giudizi sulla radicalità di cambiamenti, anche linguistici, introdotti dal nuovo c.p.p. <sup>194</sup> – in

<sup>192</sup> Cfr. anche Mortara Garavelli, 2003b.

<sup>193</sup> Cfr. anche Mortara Garavelli, 2001b, p. 208, che cita ad esempio, alla nota 18, le raccolte di Marciano, Bentini, Carnelutti, Porzio, De Marsico.

<sup>194</sup> Per una testimonianza dalla parte degli avvocati, cfr. Madia, 2003, p. 260: «Nel 1989, con l'introduzione del processo accusatorio, si verifica una rivoluzione, e non una riforma, culturale e professionale. L'avvocato penalista non deve adeguare le tecniche argomentative ad una riforma processuale, ma archivia le precedenti per elaborare nuovi modelli difensivi».



pratica non è stato previsto un parallelo aggiornamento linguistico degli operatori del diritto, né si è pensato di adeguare la prima formazione offerta in proposito dalle facoltà di giurisprudenza<sup>195</sup>. Avrò modo di riprendere l'argomento<sup>196</sup>, ma mi preme segnalare fin da ora questo paradosso italiano.

L'acme processuale è ora costituito, come già detto, dall'*esame incrociato*, in cui accusa e difesa sono impegnate a fornire – in contraddittorio fra loro – gli elementi di prova<sup>197</sup>, su cui il giudice fonderà il suo convincimento e la sua decisione<sup>198</sup>. Ciascuna escussione dibattimentale

<sup>195</sup> Cfr., ad esempio, anche Cattani, 2003a, pp. 11-12: «Nei curricula scolastici di molte università (inglesi, statunitensi, australiane e persino giapponesi) sono regolarmente presenti corsi finalizzati a potenziare le capacità critico-valutative e le capacità dibattimentali degli studenti [...]. In Italia, manca una tradizione di esercitazione scolare al “ragionamento critico” e di preparazione al dibattito, come si ha invece nei paesi citati [...]. La rilevanza di un progetto incentrato sulla preparazione al dibattito è abbastanza ovvia (anche se, ribadisco, a questa ovvietà teorica presso di noi non fa seguito alcuna iniziativa operativa) e si riassume in tre punti: 1. Sviluppare una serie di capacità comunicative integrate: acquisire regole logiche e mosse retoriche, dare ascolto e avanzare proposte, valutare l'accettabilità o meno degli argomenti. 2. Addestrare ad elaborare rapidamente risposte critiche e controproposte. 3. Infine (finalità e beneficio di più vasta portata): preparare ad una partecipazione effettiva ai processi di una società democratica». Altrettanto incisivamente, Cattani, 2003b, pp. 65-68: «da noi manca una tradizione di teoria e tecnica del dibattito [...]. Mi sono sempre meravigliato che corsi del genere non fossero presenti a giurisprudenza o, comunque, in ambito forense, ed ho ipotizzato che queste cose venissero pitagoricamente insegnate in appartata sede [...]. I dibattiti più utili infatti non sono quelli il cui proposito è di far sì che uno dei contendenti convinca il suo oppositore (ce ne rendiamo bene conto in ogni campagna elettorale e in ogni processo), bensì quelli sorretti dall'idea di consentire ad una terza parte (uditore o giudice) di giungere a più solide conclusioni a cui diversamente non potrebbe pervenire».

<sup>196</sup> Cfr. capitolo 5.

<sup>197</sup> Cfr. Tamborini, 2001, pp. 65-67: «Cuore del processo è l'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale vengono assunte le prove, la cui scelta e valorizzazione è determinante. La causa penale si gioca nell'istruttoria, che è condotta direttamente dalle parti sia sulle prove sia, attraverso l'esame incrociato, sulle prove altrui [...]. Le *prove orali* sono la testimonianza e l'esame dell'imputato e degli imputati o indagati in procedimenti collegati [...]. Oltre alle prove orali ci sono i *documenti*, categoria che comprende non solo atti cartacei, ma anche audio o videoregistrazioni e supporti informatici. Possono essere prodotti solo i documenti che sono stati formati al di fuori delle indagini e non anche gli atti di indagine, in ossequio al principio di separazione [...]. Il giudice può sempre completare un'istruttoria lacunosa disponendo *d'ufficio* l'assunzione di altre prove sia orali che documentali».

<sup>198</sup> Cfr. Madia, 2003, p. 462, corsivo aggiunto: «Attraverso le *tattiche studiate nella formulazione delle domande*, le parti estraggono dal testimone o consulente o imputato il massimo di informazioni che questo può riferire in ordine ai fatti rilevanti del processo. Naturalmente gli interessi contrapposti delle parti tenderanno ad evidenziare quella parte

è articolata in tre fasi. Infatti, nell'esame incrociato si susseguono l'*esame diretto* – durante il quale una delle parti interroga un testimone o altro soggetto (imputato, imputato di reato connesso, consulente), di cui ha chiesto la citazione – e il *controesame*, in cui l'altra parte interroga a sua volta, evidentemente con il fine di controargomentare quanto emerso nell'esame diretto, di chiarire o di confutare la deposizione già resa<sup>199</sup> (o addirittura di screditare l'interrogato stesso)<sup>200</sup>; come abbiamo visto, l'art. 498 c.p.p. norma anche la possibilità di *riesame* da parte del primo regista<sup>201</sup>.

Ciascuna fase pone obiettivi pragmatici diversi all'interrogante: infatti, mentre l'*esame* deve servire a produrre informazioni «nuove» per il presidente – magari con domande fondate su ciò che la parte sa già dalle indagini preliminari – il successivo *controesame* è deputato alla verifica/disconferma/contraddizione della versione offerta nell'esame. A maggior ragione il *riesame* è sede propria per il recupero del controllo complessivo della versione. Di conseguenza, in fase di esame le domande devono essere poste in modo tale da far sì che il testimone offra una versione chiara e il più puntuale possibile dei fatti a sua conoscenza e contemporaneamente dimostri la propria credibilità, mentre nel controesame le domande sono finalizzate a «portare allo scoperto» incertezze e

di conoscenza del soggetto esaminato *funzionale alla propria tesi*. Proprio per questo motivo si ritiene che questo sia il sistema per raggiungere, da parte del Giudice, il massimo di conoscenza dei fatti di causa e quindi pervenire ad una decisione che sia la più prossima alla verità materiale. Dunque una verità processuale frutto di garanzie difensive e nello stesso tempo scevra dai germi devianti della ricerca solitaria della prova che il giudice, nel sistema inquisitorio, inseguiva vanamente».

<sup>199</sup> Cfr. c.p.p., art. 498. *Esame diretto e controesame dei testimoni*: «1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496. 3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande. 4. L'esame testimoniale del minore è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti» e art. 503. *Esame delle parti private*: «1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato. 2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame può rivolgere nuove domande».

<sup>200</sup> Sul vasto ricorso processuale alle *fallacie argomentative* rinvio anzitutto ai tanti studi in proposito di Bice Mortara Garavelli.

<sup>201</sup> Per un'analisi in chiave psicologica del dibattimento, cfr. Forza, 1977 e, in particolare, de Cataldo Neuburger, 1997.

contraddizioni e ad abbassare il più possibile l'autorevolezza delle dichiarazioni già rese<sup>202</sup>.

L'intero «macro-evento dibattimento» è dettagliatamente regolato dal codice ed è affidato anzitutto al presidente, che è sovraordinato gerarchicamente, anche dal punto di vista interazionale, alle parti. È il presidente che articola in fasi l'evento stesso ed è suo il controllo fondamentale di tutto ciò che avviene in aula. Dopo aver adempiuto agli *atti introduttivi* (artt. 484-492 c.p.p.), il presidente dichiara aperto il dibattimento e l'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione (art. 492 c.p.p.). Il presidente ascolta anzitutto le parti e decide in merito alle richieste di prova<sup>203</sup> e alle testimonianze da convocare; stabilisce, infine, i calendari delle udienze. Il presidente è garante delle *procedure*, ma anche del mantenimento del *quadro legale* dell'evento.

L'art. 499 c.p.p. norma le più importanti *Regole per l'esame testimoniale*:

1. *L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.* 2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte. 3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte. 4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona. 5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti. 6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per la contestazione.

Come si può notare, *l'art. 499 c.p.p. vieta*, al comma 2, *le domande tendenziose* e, al comma 3, *le domande suggestive; mentre le prime sono vietate in ogni caso, le domande suggestive sono invece ammesse: 1. nel controesame* (in quanto è evidente che l'interrogato è meno aprioristicamente condizionabile dalla parte avversa e già legato da quanto ha ormai dichiarato in fase di esame<sup>204</sup>; oltretutto, il controesame serve proprio

<sup>202</sup> Cfr. Maley, Fahey, 1991, Gibbons, 2003.

<sup>203</sup> Cfr. art. 493 c.p.p.: «1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine *indicano i fatti che intendono provare* e chiedono l'ammissione delle prove [...]. 4. *Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari*». Cfr. anche art. 495 c.p.p.

<sup>204</sup> Cfr. anche Galatolo, 2002, pp. 142-143: «Il carattere intertestuale dell'interroga-

per verificare e precisare quanto già emerso) o 2. se poste dal giudice<sup>205</sup>. Le domande tendenziose<sup>206</sup> sono giustamente vietate sempre, a tutela della verità e del testimone, mentre le domande suggestive lo sono solo in fase di esame, proprio perché il testimone è ovviamente più influenzato dalla parte che lo ha citato, di cui, oltretutto, in genere si fida di più.

Si comprende facilmente che il diritto delle parti a chiedere che questa procedura venga rispettata e la superiore attività del giudice di individuare e valutare le domande tendenziose o suggestive implicano *abilità che sono anche squisitamente linguistiche*, ad esempio nella valutazione di *presupposizioni*<sup>207</sup> implicite e di *inferenze*<sup>208</sup> suggerite. Ad

torio fa sì che quando un testimone fornisce un particolare che era già presente in altre versioni, questo dà credibilità alla sua testimonianza. Allo stesso modo, più il dibattimento va avanti, meno è facile disconfermare la versione dei fatti che funge da versione di riferimento (cfr. Caesar-Wolf 1984)».

<sup>205</sup> Infatti, in c.p.p.-com. si puntualizza: «2. Domande vietate e suggestive. Le domande nocive alla sincerità delle risposte sono quelle che tendono a condizionare, con ogni mezzo, la libera determinazione del teste; sono suggestive quelle domande che tendono ad offrire al teste la risposta sui fatti oggetto di esame e possono determinare deposizioni testimoniali artificiali e confezionate. Se per le prime il divieto è assoluto, per le seconde il divieto opera solo per la parte che ha chiesto l'esame, ma non si estende alla parte che è posta nelle condizioni di procedere al controesame, poiché la domanda suggestiva può fornire un utile contributo all'accertamento della credibilità del teste [...]. Si è invece ritenuto che il giudice, che è tenuto alla ricerca della verità sostanziale, non possa sottostare a questo divieto e quindi possa porre al testimone qualsiasi domanda, con esclusione di quelle ricomprese nell'ipotesi ex art. 499, 2° co., proprio per procedere ad una verifica della credibilità del teste [...]. Il divieto di porre domande suggestive non opera per la fase delle indagini preliminari». Sulle domande suggestive cfr. anche Esempio 18 e paragrafi 2.6-8.

<sup>206</sup> Carponi Schittar, 1991, p. 74, presenta un'interessante categorizzazione delle *domande guidanti*, a cui appartengono le «domande suggestive» (che in parte già contengono in sé la risposta o sottintendono un fatto o lo danno per scontato), le «domande tendenziose» (che introducono nella domanda un elemento erroneo oppure suggeriscono e facilitano una risposta erronea) e le «domande maliziose» (che, con varie tecniche, tendono ad accertare il grado di sicurezza o di veridicità del ricordo del testimone). Cfr. anche Woodbury, 1984, Samek Ludovici, 1993, p. 152, Galatolo, 2002, p. 143, Gibbons, 2003, p. 101. Per un approccio psicologico alle domande suggestive, cfr. de Cataldo Neuberger, 1997, pp. 115-116. Occorre tenere comunque ben presente che – a differenza di quanto talvolta si afferma – le domande suggestive non si presentano solo in forma assertiva o chiusa.

<sup>207</sup> Con *presupposizione* si indica la parte di significato di un enunciato che non è esplicitamente asserita, ma che è implicitamente, appunto, *presupposta* affinché quello stesso enunciato sia dotato di senso; la presupposizione rimane invariata anche se la frase viene trasformata in negativa o interrogativa; cfr. anche Andorno, 2003, pp. 121-138.

<sup>208</sup> Cfr. Corno, 1992, p. 126: «Col termine *inferenza* di solito si intende quella capacità tipica della mente umana di combinare e collegare informazioni poste normalmente

esempio, una domanda come «Lei ha sentito Tizio minacciare Caio?» presuppone, come minimo, che Caio sia stato minacciato e in questo senso è ‘suggestiva’, ma dipende anche da che cosa è già stato accertato nella parte precedente di esame. Se in dibattito fossero di fatto sanzionate *tutte* le domande teoricamente suggestive, credo che ben pochi esami giungerebbero in porto. Va però contemporaneamente tenuto presente che la suggestività può presentarsi in gradi diversi o realizzarsi in vario modo – in certi casi basta l’intonazione, una pausa o la mimica per introdurre variazioni di senso – e che comunque una frase non è mai analizzabile a prescindere dal co-testo precedente. Il problema presenta casistiche complesse ed è di tale rilevanza pratica per gli operatori del diritto da meritare analisi specifiche<sup>209</sup>. D’altra parte, com’è noto, non è certo assente la strategia delle parti di porre domande suggestive, che si sa già che verranno sanzionate, e di predisporre alla riformulazione, perché tanto ormai il risultato che l’interrogato abbia recepito l’indicazione è già stato conseguito: ciò che viene detto *oralmente* può anche essere espunto, in certi casi, dalla *trascrizione* agli Atti, ma non può più essere eliminato dalla mente del destinatario e degli ascoltatori.

Ciò che mi preme mettere in rilievo qui è che fra le abilità richieste agli interroganti c’è indubbiamente quella connessa alle pratiche di *riformulazione e parafrasi*<sup>210</sup>; anche negli esempi riportati si può notare come domande suggestive e opposizioni inducano gli interroganti a riformulazioni del proprio discorso, ma soprattutto, in modo assai più generale, gli interroganti mettono in atto parafrasi e glosse anche delle risposte degli interrogati, con funzioni spesso importanti: di rinforzo o conferma, d’integrazione, di messa in rilievo o commento (quasi mai neutro). Hanno poi statuto a parte tutte quelle riformulazioni – o traduzioni verbali di gesti, di cui abbiamo già visto degli esempi – indotte, da una parte, dall’asincronia locale e temporale delle trascrizioni d’udienza e, dall’altra, dall’esigenza legale di verbalizzazione esplicita per la registrazione agli atti, per cui, ad esempio, un assenso o un diniego non possono rimanere espressi con la sola mimica facciale o gestuale o con ambigue pause piene.

sui due diversi piani del testo e del bagaglio di conoscenze dell’interprete, al fine di costruire una *continuità tematica coerente*. Produrre inferenze (inferenziare) vuol allora dire collegare o accostare unità informazionali in un tutto o complesso unificato».

<sup>209</sup> Mi auguro di poter svolgere in un futuro prossimo uno studio più approfondito e più sistematico proprio su un corpus di domande sancite come *suggestive* o *tendenziose* anche in giudizio, in contrapposizione ad altre che si rivelano tali all’analisi riflessa del linguista ma che, almeno formalmente, passano inosservate nello svolgimento del processo.

<sup>210</sup> Sull’argomento cfr. anzitutto gli studi di Lucia Lumbelli e Bice Mortara Garavelli.

Non meno importanti sono le *pratiche di glossa*<sup>211</sup>: l'insieme di commenti sull'interazione che si presentano quando si rende necessaria una *metacomunicazione* esplicita per regolare lo scambio conversazionale, soprattutto quando questo è o può diventare problematico. Si distinguono formulazioni relative: al parlante e alle sue azioni passate o future<sup>212</sup>, agli interlocutori e alle loro azioni passate<sup>213</sup>, ad aspetti dell'interazione. Anche senza addentrarci nell'argomento, è evidente che anche queste attività sono diversamente distribuite e variamente realizzate all'interno dell'esame dibattimentale, come abbiamo visto e vedremo negli Esempi riportati.

Non c'è dubbio che prime caratteristiche del dibattimento sono l'*oralità* e la *dialogicità*<sup>214</sup>. Nonostante l'*apparenza diadica*<sup>215</sup> – peraltro interrotta in alcune particolari aree come le *opposizioni* o altre discussioni procedurali – nell'esame dibattimentale è sempre determinante la compresenza di destinatari di doppio livello: il giudice (destinatario sostanziale) o altra parte processuale, per un verso, e, dall'altro, l'interrogato, che talvolta si riduce a destinatario apparente. Come abbiamo visto in

<sup>211</sup> Sulla nozione, introdotta da Garfinkel, Sacks, 1970, cfr. Orletti, 2000, pp. 45-71, in particolare p. 51: «In quanto metodi per razionalizzare la conversazione, per mostrare come questa viene intesa da chi vi partecipa, le pratiche di glossa assumono un ruolo estremamente rilevante nell'ambito del ragionamento sociologico pratico fino ad identificarsi con la stessa padronanza del linguaggio».

<sup>212</sup> Cfr. Orletti, 2001, pp. 60-61: «Il parlante dedica gran parte della propria attività comunicativa a descrivere, commentare, spiegare quello che ha fatto, sta facendo e intende fare nel corso del processo interazionale [...]. Alla base del comportamento metacomunicativo del parlante c'è la consapevolezza che le parole come l'abito o più dell'abito fanno il monaco [...]. Queste glosse possono riguardare qualsiasi aspetto del parlante e della sua attività che egli ritenga rilevante al fine di facilitare l'andamento e l'organizzazione dell'interazione».

<sup>213</sup> Cfr. Orletti, 2001, pp. 68-69: «Le formulazioni sull'interlocutore costituiscono importanti momenti di verifica nel corso dell'interazione, in quanto ciascun interagente può, assumendo il ruolo di "formulatore" e "formulando" il comportamento altrui, comunicare esplicitamente agli altri partecipanti la propria interpretazione di quanto questi hanno detto o fatto e fornirne una valutazione. Emergono così incomprensioni, fraintendimenti, difficoltà di interpretazione, accordo e disaccordo sulle tematiche in discussione e in qualche modo trapela come ogni partecipante ha percepito l'immagine dell'altro. [...] possiamo fare oggetto di commento il comportamento altrui solo se si è già manifestato nel passato recente o lontano dello scambio interazionale. Le formulazioni sugli altri interagenti sono, quindi, sempre a posteriori. Spesso costituiscono dei veri e propri demarcatori di conclusione di episodi conversazionali». Cfr. anche, più avanti, quanto affermato per il *terzo turno*.

<sup>214</sup> Cfr. Bazzanella, 2002a e 2002c.

<sup>215</sup> Cfr. Schegloff, 1995b, Heritage, 1985, Goffman, 1981, trad. it. 1987.

molti esempi, questa bipolarità in tribunale spesso emerge fino a raggiungere la formulazione linguistica superficiale, provocando frequenti alternanze, che risulterebbero anomale in altri contesti. Posizione particolare è quella della giuria, destinatario ratificato ma privo del diritto di intervenire direttamente<sup>216</sup>. Bisogna poi considerare che in certi casi il pubblico<sup>217</sup>, per quanto soggetto non ratificato ad intervenire nell'interazione, è costituito da attori sociali silenti, ma non sempre ininfluenti; la questione naturalmente si fa ancora più articolata nel caso che il processo venga trasmesso.

Oltre ai poteri già elencati in 3.2, in dibattito il regista che conduce l'esame dispiega – sempre sotto la supervisione del presidente e in conformità con quanto previsto dal codice – il suo potere più alto: «*Esercita un controllo sui temi in discussione, dalla loro introduzione attraverso le mosse di apertura, alla loro articolazione in sottotemi, al loro sviluppo, alla loro conclusione. Di fatto decide ciò di cui si parla e come se ne parla*» (Orletti, 2000, p. 24). Il codice regola questo potere, come abbiamo visto in 3.3, collegandolo con uno specifico «parametro di pertinenza», in quanto possono essere sancite come *non pertinenti* le domande che non appaiono correlate o riconducibili al capo d'imputazione: è, questo, un altro problema ad alta rilevanza pratica, ma su cui qui sono costretta a soprassedere. Va contemporaneamente sottolineato il fatto che il regista selezionato decide anche «quanto se ne parla», in una dinamica contrapposta fra le parti che tendono ad evidenziare ciò che è loro funzionale, per cui il *controesame* serve proprio anche per integrare «quanto e come» ciascun tema o unità discorsiva sono stati oggetto d'*esame*. Come abbiamo detto, è il rappresentante dell'istituzione che assegna e delimita il *turno* di parola<sup>218</sup>, mentre, in teoria, all'interrogato spettano solo mosse deboli come le risposte e anche queste sono possibili fino a che il regista non decide di riprendersi il turno, magari con interruzioni che – al di là di quanto avviene nella conversazione quotidiana – non ha bisogno né di giustificare né di motivare. Se in certi casi è funzionale a molti scopi, compresa la garanzia procedurale, talvolta invece l'interruzione è tattica: ma in questo caso sono solo le parti che possono notare le interruzioni strategiche e riprendere in fase di controesame ciò che si è cercato di omettere. L'interrogato ha scarsi poteri in proposito, anche se ci

<sup>216</sup> Cfr. Drew, 1987.

<sup>217</sup> Cfr. artt. 471-473 c.p.p. Gli studi sulle possibili dimensioni dell'*audience* – a partire dal celeberrimo Goffman, 1981, trad. it. 1987 – sono vari: tra questi Clark, 1987, ripreso, tra gli altri, da Pirchio, Pontecorvo, Sterponi, 2002, pp. 48-49, Bazzanella, 2005, p. 130.

<sup>218</sup> Cfr. Adelswärd et Alii, 1987.

sono eccezioni di parlanti particolarmente abili e, comunque, il potere di interrompere è certamente strumento di controllo strategico dell'esame testimoniale.

Dunque, il codice di procedura penale regola quella che, come abbiamo visto, è considerata l'*interazione asimmetrica*<sup>219</sup> più rigida<sup>220</sup>: ormai moltissimi studi hanno messo in evidenza i *vincoli*<sup>221</sup>, che condizionano il formato di produzione del dibattimento.

Il *formato conversazionale* è tale, per cui le singole unità di discorso sono affrontate con l'alternarsi generalmente ordinato di turni<sup>222</sup>, che formano *coppie adiacenti* di *domande* poste da un rappresentante istituzionale e di *risposte* dell'interrogato. Il «condensato» dell'asimmetria è proprio connesso a questo formato di produzione di continua alternanza *iniziativa-risposta*, in cui magistrati e avvocati fanno affermazioni o, più spesso, pongono domande e l'interlocutore è tenuto a fornire la mossa complementare. Già Adelswärd et Alii, 1987, avevano notato – su un *corpus* di 40 processi – che in media il 70% di quello che dicono magistrati e avvocati è costituito da domande, che si riducono al 4% nel parlato dei «soggetti passivi»<sup>223</sup> (quasi sempre per chiedere delucidazioni sulla domanda).

Oltretutto, in dibattimento il grado di *rilevanza condizionata* è davvero molto alto, per cui le mosse *dispreferite* sono rare e – quando si presentano – sono ancora più *marcate*. Abbiamo già visto anche numerosi esempi di *sequenze inserto*, in cui tuttavia – a differenza di quanto in ge-

<sup>219</sup> Cfr. Orletti, 2000, p. 40, corsivo aggiunto: «È possibile tentare di classificare le interazioni asimmetriche ricorrendo a criteri esterni all'interazione stessa: si può parlare di disparità di potere interazionale dipendenti da questioni di personalità o di altre proprietà degli individui (capacità, conoscenza ecc.) o da disuguaglianza di potere sociale derivante da fattori come professione, status, ruolo istituzionale ecc. Un altro facile percorso per individuare una tipologia di interazioni asimmetriche può essere quello che si fonda sulle cosiddette cause dell'asimmetria. Si potranno distinguere, quindi, su questa base, *asimmetrie di origine esogena*, in quanto determinate da fattori sociali esterni all'interazione che ne condizionano l'organizzazione e l'andamento, e *asimmetrie endogene o intrinseche* derivate dalla distribuzione fra i partecipanti di mosse forti (iniziative) e mosse deboli (risposte). È evidente che non si tratta di due insiemi di fattori indipendenti» e *passim*.

<sup>220</sup> Sull'*interazione in tribunale*, cfr., tra gli altri, Drew, Heritage, 1992, Jacquemet 1994, Gibbons, 2003.

<sup>221</sup> Sui *vincoli* imposti dalla normazione del *Giudizio*, cfr., ad esempio, Mortara Garavelli, in stampa e Galatolo, 2002.

<sup>222</sup> Cfr. Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974, trad. it. 2000.

<sup>223</sup> Imputato e testimoni sono invece soggetti attivi quando rimettono la querela, si costituiscono parte civile, si avvalgono della facoltà di non rispondere, ecc.



nera si sostiene – non sempre gli interrogati si limitano alla richiesta di chiarimenti.

Come è stato più volte segnalato in letteratura, ma soprattutto come sanno tutti gli operatori del diritto, le parti, quando pongono delle domande, per lo più già si aspettano, o ricercano, una determinata risposta: la domanda è funzionale al fatto che in giudizio la «verità processuale» deve scaturire, appunto, dalle deposizioni di imputati e testimoni (anche là dove sia già nota all'accusa pubblica e privata e alla difesa); anzi, ogni magistrato e avvocato conosce il rischio intrinseco di domande la cui risposta non sia prevedibile. È evidente che le stesse domande e la loro tessitura sono la realizzazione progressiva dell'ipotesi accusatoria e difensiva e la controparte e il presidente osservano le risposte, ma anche le domande. Di conseguenza, l'analisi del formato domanda-risposta<sup>224</sup> è di grande interesse anche da questo punto di vista<sup>225</sup>.

Negli esempi riportati ho cercato di sottolineare, con le tante note a piè di pagina, la *gestione locale* di domande e risposte, ma in dibattito non va mai perso di vista il livello sequenziale e – se mi si concede la metafora – il *ritmo* dell'interazione. Ricorro all'esperienza riportata da Antonio Di Pietro:

Tutto il processo Enimont, anzi tutta l'inchiesta Mani pulite, è stata fondata sull'immediatezza, è stata quindi basata non tanto sulla risposta ma sull'immediatezza della domanda successiva. Il meccanismo è il susseguirsi, spasmodico quasi, di domande, sicché meno tempo si ha per riflettere più si è portati a dire la verità perché non si ha il tempo per inventarsi la bugia. E allora il meccanismo era la costruzione continua di domande, il salto da un argomento all'altro, sicché tra le tante possibili scelte chi doveva rispondere rispondeva ciò che sapeva essere avvenuto perché non collegava bene le risposte (Di Pietro, 1998, pp. 244-245).

Direi che, in proposito, ogni interrogante ha – con le debite variazioni in relazione ai casi e ai momenti – un suo stile e probabilmente anche una sua teorizzazione, ma è certo che il «ritmo» è un elemento importante.

<sup>224</sup> Cfr. Agar, 1985, Atkinson, Drew, 1979, Caesar-Wolf, 1984, Danet, Kermish, 1978, Danet, Bogoch, 1980, Danet et Alii, 1980; Drew, Heritage, 1992, Gibbons, 2003, Linell, Gustavsson, Juvonen, 1988, Linell, 1990, Matoesian, 1993, Philips 1984 e 1987, Shuy, 1995, Woodbury, 1984.

<sup>225</sup> È già stata rilevata, ad esempio, l'assenza di segnali di ricezione e di attenzione (*continuers*) – che normalmente punteggiano la conversazione – proprio per evitare che il *feedback* venga interpretato come segnale di chiusura; cfr. Danet, 1980, Heritage, 1985, Galatolo, 2002, p. 140.

Negli studi sulle interazioni asimmetriche, e in particolare in quelle sui processi, le domande sono state studiate anzitutto in base al grado di costrittività, al tipo di vincolo che impongono alla risposta<sup>226</sup>.

Una classificazione ampiamente condivisa distingue le *domande* in: *domande aperte*, *domande chiuse*, *domande disgiuntive*, *domande in forma assertiva*, *domande-coda*<sup>227</sup>.

Le *domande aperte* – note in letteratura anche come «domande *wh*<sup>228</sup>» o «domande parziali», in quanto interessano generalmente un solo elemento dell'enunciato – sono domande del tipo «*che cosa* disse ai suoi familiari con quelle telefonate?», «*come mai* la Cioni sentì il bisogno alle 21 di chiamarla?» (Esempio 3); «*cosa* spiegò, *cosa* disse e *perché* acquistò una seconda pistola[?]»; «vuole specificare di *quali* indagini si è occupato?» (Esempio 25); «*dove* avete presunto che sia avvenuto l'urto?» (Esempio 26); «*Quanto tempo* si è fermata a Follonica?» (Esempio 28). Queste domande richiedono una parte di informazione nuova, che però è *circoscritta* al riempimento della variabile *wh*. Di conseguenza, esse permettono un qualche grado di controllo tematico, ma contemporaneamente lasciano una certa libertà di risposta e in qualche modo autorizzano la produzione di un turno che in teoria potrebbe essere anche relativamente lungo, per cui tendenzialmente si presentano con maggior frequenza in fase di esame piuttosto che di controesame.

Le *domande chiuse* – o «domande polari» o «domande totali» – pongono a oggetto della domanda l'intero enunciato dell'interrogante, per cui obbligano ad una risposta *sì/no*<sup>229</sup>. Sono domande del tipo: «ha parlato con sua figlia?» (Esempio 3); «è una sua deduzione?» (Esempio 24); «Lei ha partecipato allo svolgimento delle indagini sull'omicidio Cioni?» (Esempio 25). Normalmente queste domande sono più frequenti in

<sup>226</sup> Cfr. Pallotti, 1998, pp. 17-18: «[I “professionisti della legge”] hanno la prerogativa di rivolgere domande, indirizzando così il flusso degli argomenti e la (ri)costruzione della verità in direzioni ben precise. Attraverso la scelta del tipo di domande possono essere più o meno coercitivi verso chi è interrogato; questa discrezionalità nel trattamento si manifesta anche nel tipo di risposte ammesse e nella lunghezza dei turni che viene concessa (turni più lunghi consentono di esporre una propria versione dei fatti, turni più brevi devono per forza essere dei completamenti, talvolta minimi, rispetto a una versione dei fatti preconstituita)».

<sup>227</sup> Cfr. anche Fele, 1997, pp. 148 e sgg., Galatolo, 2002, pp. 143-147, Gibbons, 2003, pp. 95-128. Palmerini, 2005, pp. 57-99 analizza le domande degli interroganti e degli interrogati sulla base del grado di coercitività della domanda, della sua forma grammaticale e della fase di esame.

<sup>228</sup> In quanto in inglese vengono introdotte dalle particelle *why*, *what*, *when*, *where*, *who*, *how*, *which*.

<sup>229</sup> Cfr. anche Shuy, 1993, che ordina le risposte a questo tipo di domande in una scala che va dal massimo accordo al massimo disaccordo.

fase di controesame, in quanto riducono le possibilità di risposta dell'interrogato, ma sono ben documentate anche in fase di esame, perché consentono all'interrogante di introdurre molte informazioni<sup>230</sup>.

Anche le *domande disgiuntive* o *domande alternative* appartengono in qualche modo alla categoria delle domande chiuse, in quanto costringono l'interrogato a scegliere una versione all'interno di un numero limitato di opzioni predefinite – «è un suo apprezzamento o gli fu dichiarato...» (Esempio 24); «ma il colloquio si è svolto, o non si è svolto in quella circostanza?» (Esempio 27) – ma gli lasciano comunque un più vasto raggio di risposta e di lunghezza di turno.

Sono invece solo apparentemente chiuse le *domande in forma di cortesia*<sup>231</sup>, domande, cioè, che sono superficialmente costruite in forma chiusa, ma che all'interno della *routine* conversazionale funzionano come gli altri tipi di domanda. Sono domande del tipo «Scusi, sa l'ora?»<sup>232</sup> o, al telefono, «Scusi, c'è Giovanni?» che, se prese alla lettera, richiederebbero una risposta chiusa, ma che in realtà omettono un segmento «può dirmela?», «può passarmelo?» implicito nella routine conversazionale<sup>233</sup>. In tribunale le domande che omettono il segmento «allora ce lo dica» sono moltissime, ovviamente. Questo tipo di do-

<sup>230</sup> Cfr. Galatolo, 2002, p. 146: «Le domande in forma chiusa sì/no rappresentano una buona mediazione tra la garanzia del controllo di ciò che viene detto e di come viene detto e una relativa autonomia del testimone funzionale alla creazione dell'immagine di testimone affidabile e credibile». Cfr. anche Pallotti, 1998, p. 17: «In genere, le domande chiuse [...] sono le più coercitive e si ritrovano in maggior numero quando l'interrogato ha uno *status* sociale basso, o quando è imputato di un crimine più grave. Le domande aperte [...] sono invece rivolte più di frequente a interrogati imputati di crimini più lievi, o con uno *status* sociale più elevato. Queste differenze di *status* si manifestano poi anche nei turni di risposta ammessi: chi detiene una posizione sociale elevata è in genere autorizzato a mantenere la parola per un periodo più prolungato». Personalmente, devo aggiungere che talvolta – come vedremo anche negli esempi 71-74 – la situazione appare ribaltata, in quanto l'interrogante può ricorrere a domande ad alto vincolo proprio per sostenere un teste in difficoltà o che è magari incapace di larghe formulazioni autonome, tanto più nella situazione emotiva determinata dal processo.

<sup>231</sup> Cfr. anche Gibbons, 2003, pp. 200-201.

<sup>232</sup> Cfr. Goffman, 1981, trad. It. 1987, pp. 49-50.

<sup>233</sup> Come è confermato dal fatto che i bambini, che non hanno ancora appreso la *routine*, possono rispondere sì alla domanda «C'è la mamma?» e proseguire aprendo una loro conversazione fino al punto da costringere il primo parlante a esplicitare il segmento: «passami la mamma». Cfr. Gumperz, 1977, trad. it. 2003, p. 172: «Per decidere quale interpretazione selezionare, i partecipanti devono prima di tutto elaborare un'interpretazione preliminare. In altre parole, essi ascoltano il discorso, formulano un'ipotesi di identificazione della *routine* messa in atto e poi fanno riferimento al proprio sapere socioculturale e alle attese di cooccorrenza per valutare ciò che l'interlocutore intende dire e con quale atteggiamento».

mande talvolta è funzionale per la verbalizzazione agli atti di conferme e dinieghi o si addensa nella richiesta di generalità: «Lei ha una residenza?».

Il fine pragmatico dell'esame testimoniale fa sì che in tribunale forse più che in ogni altra interazione gli «atti di domanda» non siano necessariamente frasi interrogative: nella *routine* dibattimentale anche costrutti che non si configurano come domande né per struttura grammaticale né per profilo intonativo funzionano come «richiesta di risposta»<sup>234</sup>. Di conseguenza, in dibattimento sono numerosissime anche le *domande in forma assertiva*, costituite cioè da *affermazioni* in forma dichiarativa, che però assumono la funzione interazionale di domande e che vengono correttamente interpretate come tali dall'interrogato che regolarmente produce un turno di risposta: abbiamo infatti già visto più di un esempio in cui il trascrittore giustappone un punto interrogativo finale non sulla base del contorno melodico ma proprio per esplicitare la funzione pragmatica di atto di domanda (richiesta di parere, di delucidazioni, di spiegazioni, ecc.)<sup>235</sup>. Talvolta, come è stato notato, le domande in forma assertiva rientrano nella classe più generale delle domande tendenziose:

La tendenziosità di queste domande è dovuta al fatto che, oltre a veicolare le informazioni che affermano, esse comunicano l'atteggiamento di chi pone la domanda a proposito di ciò che la domanda asserisce e la previsione che questo atteggiamento sarà confermato dalla risposta del testimone. In sostanza, influenzano la risposta anticipandola [...]. Nella fase di controesame le domande in forma assertiva permettono anche di aggirare il vincolo, proprio di questa fase, di porre le domande solo sui temi che sono stati già introdotti durante l'esame. La domanda in forma assertiva permette infatti di introdurre un nuovo tema camuffandolo come già trattato (cfr. Woodbury 1984). Con l'avanzare del processo e l'accumularsi degli elementi forniti durante i vari interrogatori questo tipo di operazioni ha maggiore probabilità di riuscita (Galatolo, 2002, p. 146).

Le *domande-coda*<sup>236</sup> o *tag questions*<sup>237</sup> sono domande in cui una frase assertiva è completata da una breve clausola interrogativa del tipo «giusto?», «vero?», «no?», «dico bene?», «le pare?», ecc. In letteratura si tende a sottolineare la funzione cortese assoluta da questo tipo di doman-

<sup>234</sup> Cfr. Ainsworth, Vaughn, 2001, Fava 1987 e 2001.

<sup>235</sup> Cfr. Palmerini, 2005, che ha messo a confronto registrazioni e trascrizioni dibattimentali.

<sup>236</sup> Cfr. Simone, 1990b, pp. 239-240.

<sup>237</sup> Cfr., tra gli altri, Gibbons, 2003.

de nella conversazione quotidiana o in altri tipi di interazione<sup>238</sup>, mentre in relazione al dibattito si evidenzia piuttosto la coercitività connessa al fatto che la coda si configura come invito esplicito a fornire una conferma<sup>239</sup>; e in questo caso è evidente che la disconferma si qualifica come mossa vistosamente dispreferita: «Lei prima ha accennato al fatto di aver incontrato una prima volta la Signora Lari in condizioni che ha stimato non tali da consentire un colloquio. *O ho capito male?*» (Esempio 27). Tuttavia, devo dire che nei processi esaminati ho trovato ben documentate entrambe le tipologie di domande-coda<sup>240</sup>.

Vanno infine considerate le *domande eco*<sup>241</sup>, con cui si ripete in forma di domanda un elemento contenuto nell'enunciato precedente, mettendolo in focus e chiedendo ulteriore conferma: A: «l'ho conosciuta allora», B: «allora?».

Con le domande eco entriamo nell'ambito più generale della *ripetizione dialogica*<sup>242</sup> cioè la ripetizione identica da parte del parlante di turno di uno o più elementi lessicali o dell'intero turno del parlante precedente. La ripetizione dialogica può assolvere a *funzioni conversazionali* – in quanto può essere utilizzata per prendere il turno o per mantenerlo (soprattutto in caso di discorso simultaneo) – o a *funzioni interazionali*<sup>243</sup>, caratterizzate da «polivalenza funzionale». Infatti, come ha ben dimostrato Carla Bazzanella<sup>244</sup>, la ripetizione dialogica riesce a coprire tutti i gradi dell'accordo<sup>245</sup> e del disaccordo<sup>246</sup>:

<sup>238</sup> Cfr. Labov, Fanshel, 1977, Lakoff, 1975.

<sup>239</sup> Cfr. Woodbury, 1984, Galatolo, 2002, p. 147.

<sup>240</sup> Cfr. anche esempio 7, nota 220.

<sup>241</sup> Cfr., ad esempio, Benincà, 1993, pp. 274-275.

<sup>242</sup> Cfr. Bazzanella, 1994, 1996, 1999a e 1999b, Norrick, 1996 e Mortara Garavelli, in stampa, paragrafo 3. Philips, 1984, propone di distinguere le risposte che copiano o non copiano la domanda; sull'*effetto copia* cfr. Simone 1990a, Gnisci, 2001a, pp. 91-92.

<sup>243</sup> In tribunale – come abbiamo visto negli esempi riportati – assume rilevanza anche l'*autoripetizione*, soprattutto da parte dell'interrogante, che la utilizza a fini di messa in evidenza, ecc.

<sup>244</sup> Cfr. anzitutto Bazzanella, 1994, pp. 207-222 e in particolare p. 218: «Proprio il valore centrale d'accordo, che di solito veicola la ripetizione, viene sfruttato nei casi di *disaccordo*, in quanto l'opposizione sembra così in parte attenuata: la presenza stessa della ripetizione, oltre che indicare attenzione, comprensione e continuità (sia pure solo formale) rispetto all'intervento precedente, mette in rilievo il rapporto privilegiato tra gli interlocutori e la costruzione del messaggio come attività comune, negoziata».

<sup>245</sup> Dall'Esempio 24: «[A]: è una sua deduzione? [B]: è una mia deduzione, ecco»; dall'Esempio 28: «[A]: tutti e due? [B]: tutti e due».

<sup>246</sup> La Tabella seguente – che costituisce una rielaborazione di quella presentata in Bazzanella, 1994, p. 215 – è tratta da Bazzanella, 1999a, p. 213.

**Tabella** Ipotesi di scalarità della ripetizione sull'asse accordo/disaccordo

+	segnala accordo completo, condivisione segnala conferma: ratifica l'intervento precedente segnala accordo parziale
↑	segnala attenzione, coinvolgimento e partecipazione all'interazione assume il termine ripetuto come suggerimento lessicale
0	segnala acquisizione di conoscenza [uptake] ribalta la direzione della domanda (o dell'enunciato)
↓	richiede precisazioni, spiegazioni, motivazioni richiede la correzione di una parte o dell'intero enunciato precedente segnala stupore
-	segnala intento ironico segnala disaccordo parziale segnala disaccordo completo

Sono numerose anche le *domande indirette*, con intonazione non interrogativa e introdotte da una principale che segnala la presenza della domanda: «*io vorrei capire che cosa vi siete detti in questo primo contatto*»; «*voglio solo sapere come si sono svolte le indagini*»; «*io le chiedo se Lei ricordava questo caso specifico*» (Esempio 27). Non sono poche anche le *domande in forma nominale*<sup>247</sup>: «*le cose giuste, quali?*» (Esempio 8); «*presso i cassonetti di rifiuti urbani?*» (Esempio 12).

Infine, in dibattito sono molto frequenti anche le *domande di tipo metalinguistico*<sup>248</sup>: «*cosa vuol dire con x?*», «*in che senso?*», o, dal-

<sup>247</sup> Sugli *enunciati nominali* cfr. anche, fra gli altri, Ferrari 2003, pp. 235-280 e, in particolare, pp. 279-280, in cui afferma che, a suo giudizio, la funzione più caratteristica degli enunciati nominali nel parlato: «non consiste propriamente nel far progredire il discorso dal punto di vista informativo e logico-argomentativo. [...] essi sono sfruttati quasi sistematicamente come atto di conferma, come etichettatura tematica o come illustrazione, riformulazione e precisazione [...]. Quando introducono informazioni Nuove, gli Enunciati nominali tendono ad allinearsi tematicamente e logico-argomentativamente con i contenuti che li precedono».

<sup>248</sup> Naturalmente le *domande metalinguistiche* possono presentarsi in tutte le forme analizzate in precedenza. Cfr. De Mauro, 2005, p. 27: «Col nome di 'metalinguisticità riflessiva' o 'uso metalinguistico riflessivo' ci si riferisce alla possibilità di usare una parola o una frase per parlare delle parole, frasi, usanze di una lingua, per correggere o discutere pronunzie, significati, regole di grammatica, per chiedere chiarimenti e per darne. La nozione di 'metalinguaggio', concettualmente già presente ai logici antichi e medievali, si è precisata e definita negli anni trenta del Novecento. Un linguaggio A che descrive regole, forme e contenuti di un linguaggio B si dice 'metalinguaggio' di B e B si dice 'linguaggio oggetto' di A. Un linguaggio che parli di se stesso si dice 'metalinguaggio riflessivo'. [...] le lingue sono tipicamente dei metalinguaggi riflessivi. Semplici parlanti e dotti grammatici usano le parole di una lingua per parlare delle parole di una lingua e per ripristinare i canali di comunicazione quando il divaricarsi delle accezioni rischi di ostruirli».

l'Esempio 3: «si spieghi meglio, *che cosa intende dire con* “mi volevano incastrare”?». Infatti, nella formazione della «prova orale», va raggiunto un accordo esplicito e puntuale su ogni unità di discorso, che costringe i parlanti a confrontare i propri usi linguistici: ma su questo ritornerò ancora.

Il potere dell'interrogante si manifesta ancor più – come hanno notato tutti coloro che si sono occupati di interazioni asimmetriche – nella *struttura ternaria domanda-risposta-terzo turno*, con cui si realizza una *sequenza domanda-risposta-commento*. Il *terzo turno* è una terza mossa – realizzata generalmente in forma assertiva, ma talvolta anche come domanda – compiuta dall'interrogante a fini di sottolineatura e messa in evidenza, di riformulazione (quasi mai neutra e del tutto equipollente) o di commento. Fra l'altro, il terzo turno<sup>249</sup> – che assolve a funzioni diverse in ciascun tipo di interazione<sup>250</sup> – ha anche la specifica funzione aggiuntiva di *controllo retrospettivo* del discorso e, per di più, senza necessità di cessione del turno, che talvolta prosegue con l'introduzione di un'altra domanda<sup>251</sup>. Il terzo turno può essere riempito in mille modi: si


<sup>249</sup> La nozione – poi ripresa anche da Goffman, 1981, trad. it. 1987, p. 91 e da molti altri, fra cui Gibbons, 2003, p. 124 – nasce dagli studi sull'interazione in classe di Sinclair, Coulthard, 1975 e Coulthard, 1977, che distinguevano nell'*eliciting exchange* tre mosse: 1. *initiating*, 2. *response*, e 3. *follow up*. In seguito la sequenza *domanda-risposta-terzo turno* è stata rilevata ed osservata in italiano da molti autori e in diversi contesti interazionali. In ambito giudiziario, cfr. almeno Fele, 1997, pp. 170 e sgg., Sbisà, 1999, pp. 74-75, Orletti, 2000, pp. 42-44 e 45-71, Galatolo, 2002, pp. 138-139.

<sup>250</sup> Ad esempio, nelle interazioni in classe serve soprattutto alla verifica delle conoscenze e a veicolare la valutazione dell'insegnante, nelle interviste giornalistiche è invece quasi sempre manipolatorio, mentre il medico lo usa soprattutto a conferma della ricezione, ecc.

<sup>251</sup> Cfr. Orletti, 2000, pp. 42-43: «Il potere di controllo sull'interazione proprio di questa posizione [il terzo turno] è accentuato dal fatto che chi la occupa è la stessa persona che darà poi inizio alla sequenza successiva. Lo spazio interazionale è per due turni consecutivi reso del tutto inagibile per il resto degli interagenti. L'interagente il cui turno è stato oggetto di commento si vede così preclusa ogni possibilità di reazione, a differenza di quanto avviene nelle conversazioni ordinarie, dove un commento può essere accettato o rifiutato ed essere esso stesso oggetto di commento». Cfr. anche Fele, 1997, p. 171: «In questo modo, la struttura dell'interscambio si presenta ulteriormente sbilanciata riguardo all'esercizio dei diritti nei confronti di uno solo dei parlanti, che in questo modo può esercitare la prerogativa di commentare quanto appena detto dal suo interlocutore senza che il diritto sia reciproco. Come dice Frankel: “[l']uso dell'opzione del terzo turno rappresenta in questo modo una forma di controllo sequenziale, in quanto consiste di una opportunità non reciproca per colui che inizia la sequenza di indicare il proprio orientamento rispetto all'informazione data da colui che risponde” (Frankel, 1984, p. 156)».

va da segnali di ricezione neutri («ho capito») ai *segnali discorsivi*<sup>252</sup> («Ecco», «Bene», ecc.) o a formulazioni assai più complesse. Abbiamo già visto negli esempi numerosi *terzi turni* e in ciascun caso si può osservare la rilevanza pragmatica delle mosse strategiche compiute in quella posizione: si commenta, si riformula, si porta a sintesi orientata<sup>253</sup>, si risponde all'attenzione degli altri quel che è stato detto: basti anche solo pensare al terzo turno «Lei si sentiva sospettato...», incontrato nell'Esempio 3.

Per quanto concerne i turni dell'interrogato, occorre anzitutto ricordare con Goffman (1981, trad. it. 1987, p. 31) che «chi risponde è orientato verso ciò che è stato appena detto e guarda indietro, non in avanti». Si è costretti a constatare che in ambito giudiziario – a qualunque livello del procedimento ci poniamo e come abbiamo già visto ai paragrafi 2.6-8 – si riscontra una bassa consapevolezza teorica del rapporto che lega le *risposte* alle domande<sup>254</sup>. Mi limiterò qui a riprodurre la tassonomia delle risposte – proposta da Gnisci, 2001a, p. 105 – che si fonda proprio su un criterio di *pertinenza semantica* rispetto alla domanda:



<sup>252</sup> Per una sintesi, cfr. almeno Bazzanella, 2001a e Stame, 1999; sulla diversità d'uso dei segnali discorsivi nel parlato e nello scritto, cfr. Bazzanella, 2001c; sui segnali discorsivi nella e-mail, cfr. Fiorentino, 2004. Vedi anche note precedenti.

<sup>253</sup> Cfr. anche Orletti, 2000, p. 43: «Attraverso il riassunto si possono sottolineare concetti, tirare delle conclusioni, stabilire dei nessi concettuali, secondo la logica di chi occupa il terzo turno e non secondo quella di chi ha risposto».

<sup>254</sup> Cfr. anche Gnisci, 2001a, p. 101: «In generale, nella letteratura su contesti legali, l'attenzione verso i problemi tassonomici delle risposte è più distratta rispetto a quella dedicata ai problemi delle domande [...]. I problemi principali delle proposte legali sono



Gnisci definisce *domanda* qualsiasi enunciato (o qualsiasi elemento del comportamento) dotato del contenuto semantico di richiesta di un'informazione e *risposta canonica* la risposta ideale (quasi sempre formata da un insieme di risposte) che soddisfa totalmente ed esclusivamente i requisiti della richiesta. La «risposta canonica» serve come parametro di classificazione delle risposte effettive<sup>255</sup>.

Si avranno *risposte non codificabili* o *errori* quando, per problemi tecnici, non è possibile identificare il legame semantico fra domanda e risposta, senza che ciò possa essere imputato all'intenzione del parlante: sono determinate da sovrapposizioni di voci, parlato sottovoce o frammentato, ecc. o, nelle trascrizioni, da disturbi di registrazione.

Se la *risposta* non è offerta con un *silenzio*<sup>256</sup> ed è codificabile, si hanno tre tipi di *replica*, cioè di risposte che soddisfano la richiesta della domanda. Infatti, la risposta può essere: *minimale*, se è pertinente ed esclusiva (nel senso che non aggiunge altre informazioni rispetto a quelle richieste); *elaborata*, quando soddisfa esplicitamente la richiesta ed aggiunge altri contenuti semantici; *implicita*, se soddisfa la richiesta in modo implicito attraverso l'aggiunta di informazione estranea alla richiesta della domanda.

Ma la risposta può anche configurarsi, in vario grado e in vario modo, come *non-replica*. Si può infatti – come abbiamo visto – aprire una sequenza-inserito per chiedere *specificazioni* o *chiarificazioni*; si può dichiarare di *non saper rispondere*; se in altre situazioni si può anche obiettare di *non voler rispondere*, in tribunale – a meno che non si possa utilizzare,

[... tra l'altro] la mancanza di un'articolazione coerente tra le categorie di risposta, la non piena coscienza che i sistemi di categorie delle risposte dipendono dalle categorie di domanda, il fatto che la validità dei criteri proposti è infruttuosamente limitata al tipo di domanda che si è assunta come punto di riferimento e, infine, l'incapacità nel definire le risposte di fronte a domande aperte. [...] i tentativi proposti appaiono a volte inadeguati, spesso parziali e quasi sempre incoerenti l'uno con l'altro, tanto nei contenuti quanto nella terminologia».

<sup>255</sup> Cfr. Gnisci, 2001a, p. 103: «Tale criterio è applicabile, qualsiasi sia la forma base della domanda che viene effettuata. Per identificare le categorie [...] di risposta è necessario]: 1. individuare l'aspetto di richiesta contenuto nella domanda, sulla base di una delle forme [...] di domanda]; 2. stabilire qual è la risposta canonica proiettata da tale domanda, cioè, individuare quella risposta ipotetica che soddisfa la domanda e che non fornisce altra informazione; 3. confrontare la pertinenza semantica (a volte anche sintattica, ma non necessariamente) tra la risposta canonica proiettata dalla domanda e la risposta effettivamente fornita dall'interlocutore. A volte può essere di ausilio anche l'aspetto sintattico dei due elementi; 4. stabilire il grado di pertinenza semantica tra la risposta data e quella canonica».

<sup>256</sup> E i *silenzi* in tribunale sono di multiforme natura, ma sempre altamente significativi; cfr. anche paragrafo 3.5 e 4.9.

nei casi previsti, la più generale «facoltà di astensione» – il «non volere» deve essere giustificato come *non poter rispondere*: in questo caso la strategia del «non ricordo» risulta assolutamente funzionale. In tribunale sono ben poco attuabili dall'imputato, se non con molta abilità – anche questa ben documentata – la *critica della domanda* (o dei suoi presupposti) o dell'attività *dell'interrogante*: in questi casi, come abbiamo visto in 3.3, la critica può essere praticata solo da un altro parlante-vicario attraverso lo strumento dell'*opposizione*. Nella *risposta già-data*, in dibattimento la dichiarazione di aver già fornito l'informazione richiesta deve essere formulata in modo consona. Si ha *evasione* quando la risposta offre contenuti affini a quello della domanda, si mantiene sullo stesso argomento, ma senza reale pertinenza semantica e senza ricadere nei casi di non-replica già considerati. Si ha *evasione totale*, quando la risposta introduce un cambio di argomento: in dibattimento è più praticata l'evasione semplice piuttosto che l'evasione totale, ma perfino quest'ultima è ben documentata.

Ci sono infine le risposte che non è possibile classificare come replica o non-replica, in quanto vengono *interrotte* troppo presto da altri (risposte etero-interrotte) o perché il parlante sospende, per diversi motivi, il proprio enunciato (risposte auto-interrotte). Le risposte interrotte si diversificano dalle risposte non codificabili in quanto la responsabilità della non-risposta è attribuibile a qualcuno dei parlanti coinvolti nella situazione interattiva.

Ho riassunto fin qui i tratti *caratterizzanti* il dibattito: ovviamente, l'osservazione diretta dei processi ci dimostra una grande variabilità nella gestione da parte di tutti, interroganti e interrogati<sup>257</sup>, ma su questo ritornerò ancora<sup>258</sup>.

Mi preme precisare che, nel mettere in evidenza l'asimmetria e gli strumenti di controllo dell'interazione, il linguista non si propone certo

<sup>257</sup> Cfr. anche Mortara Garavelli, in stampa, paragrafo 4.1. «L'organizzazione interna delle singole mosse è sottoposta a tutti gli imprevisti derivanti dalle cause più disparate: scarsa comprensione delle domande e altrettanto scarsa capacità di strutturare le risposte; tortuosità delle linee argomentative da parte di chi interroga, incapacità o mancanza della volontà di attenersi alle regole del dibattito processuale; il che provoca le proteste degli avversari e le censure di chi dirige la discussione. A tale difformità, per così dire, tra il modello e il suo concreto riempimento di contenuti si unisce un'altra e più prevedibile specie di dislivello, che riguarda propriamente le strutture linguistiche. È la disomogeneità formale all'interno del medesimo testo, tra le formule rituali e le parti occasionali, che riflettono gradi di competenza, linguistica e comunicativa [...] dei singoli parlanti».

<sup>258</sup> Cfr. paragrafi 3.6-7 e 3.9.

di cambiare il formato di produzione dell'esame dibattimentale (salvo osservare, al massimo, eventuali usi scorretti): si limita a descrivere i modi di funzionamento di un'interazione peculiare e fortemente strutturata. Mi sembra invece, ancora una volta, che si configuri come obiettivo irrinunciabile un deciso innalzamento di *consapevolezza esplicita* da parte degli operatori del diritto di quanto della loro professionalità è fatto di *pratiche linguistiche ben definite*.

### 3.5. La sintassi in tribunale

Sempre a fini esemplificativi, cambio adesso la prospettiva e il livello di analisi, aggiungendo qualche cenno di natura sintattica.

Il limite primo dell'analisi su *trascrizioni* dibattimentali è che essa non può render conto del fatto che l'interazione in tribunale è – come ogni altra conversazione faccia a faccia – un'*attività multimodale*<sup>259</sup>:

Se per conoscere i meccanismi che stanno alla base degli scambi comunicativi naturali dobbiamo comprendere l'equilibrio dinamico che si instaura, nel dialogo, tra forze che alternano momenti di cooperazione a momenti di competizione (Vion, 1992), dobbiamo comprendere anche, però, il peso che ogni singolo veicolo – o canale comunicativo – ha nel processo di interazione tra parlanti (Contento, 1999, pp. 268-269).

Anzitutto, l'ovvia impraticabilità di un'*analisi intonativa*<sup>260</sup> con materiali tratti da atti scritti riduce l'osservazione esclusivamente ai dispositi-

<sup>259</sup> Cfr. anzitutto Gumperz, 1992. Cfr. anche Lavinio, 2004, pp. 79-81, corsivo aggiunto: «La nozione di parlato evoca immediatamente quella di oralità, ma non è opportuno considerare i due termini come sinonimici. L'oralità può essere infatti ritenuta come inclusiva del parlato, senza esaurirsi in esso: è una nozione semiotica complessa, che risulta evocata quando si parla di testi orali in cui l'aspetto verbale (le parole dette) è indissolubilmente legato, in modo non sommatorio, a quelli non verbali nell'organizzazione del significato. L'intonazione e la voce sono inerenti alla stessa produzione verbale, ma anche gesti e mimica, per esempio, non sono un di più: si accompagnano inevitabilmente, in modo più o meno marcato, alla produzione verbale, sovrapponendosi alle parole o intercalandole. [...] i testi orali sono più intimamente legati che non i testi scritti al contesto in cui vengono prodotti. Si tratta anzitutto di un *contesto innanzitutto culturale*, i cui cambiamenti possono incidere anche sulla distribuzione e sul peso dei segni verbali e non verbali all'interno dei testi [...]. Ancora più evidente è lo stretto legame tra i testi orali e il *contesto situazionale* (o la *situazione comunicativa extralinguistica*) entro cui vengono prodotti [...]. Per *parlato* (o *lingua parlata*), infatti, si può intendere solo ciò che si realizza come *verbale* nell'ambito più ampio dell'oralità»; cfr. anche Cicalese, 2004, pp. 218-227.

<sup>260</sup> La letteratura di settore è ormai vastissima, per cui mi limito a rinviare a Nespor,

vi morfosintattici e allo sviluppo testuale e conversazionale<sup>261</sup>. Per di più, le trascrizioni non rendono conto, se non in maniera minimale e indiretta, di *interruzioni e sovrapposizioni*<sup>262</sup> – strumenti fondamentali di controllo del discorso – e ancor meno di *pause, esitazioni e silenzi*<sup>263</sup>, che in tribunale assumono un peso ben diverso da quello della conversazione ordinaria e certamente influiscono nella valutazione degli interrogati da parte del giudice e delle parti.

Come ha osservato Emanuele Banfi:

l'interazione comunicativa consiste [...] sia di materia fonica che di 'vuoto' fonico che non significa, ovviamente, vuoto semantico. [...] è evidente che il silenzio non è se non una forma del comunicare e che esso è, in molte circo-

Vogel, 1986, Voghera, 1992a, Stammerjohann, 1992, Bertinetto, Magno Caldognetto, 1993, Nespor, 1993, Avesani, 1994 e 1997, Bazzanella, 1994, Lepschy et Alii, 1997, Cresti, 2000 (che nel vol. II, alle pp. 363-379, riporta anche la trascrizione di brani degli esami testimoniali, condotti dai pubblici ministeri Chelazzi e Nicolosi agli imputati Ferro, Sinacori e Brusca nel processo di primo grado alla Corte d'Assise di Firenze per la strage del 1993), Scarano, 2003, Albano Leoni et Alii, 2004; per una rassegna cfr. Albano Leoni, 2002, in particolare p. 283, Uguzzoni, 2004 e Albano Leoni in stampa.

<sup>261</sup> Fra l'altro, ho ormai segnalato più volte le difficoltà dei trascrittori, connesse anzitutto al fatto che «L'intonazione è una caratteristica del parlato che per la massima parte non è stata codificata nella lingua scritta, se non per alcuni segni diacritici come il punto interrogativo o quello esclamativo, che rendono conto di intonazioni non concluse o vibrante, e per l'interpunzione, che in minima parte restituisce il fenomeno della segmentazione, interpunzione che risponde invece a criteri logico-sintattici. [...] chi ascolta, mettiamo, una registrazione, considera unitario tutto ciò che viene prodotto tra una pausa e l'altra, magari anche breve; mentre non è la presenza di pausa tra una sequenza o un'altra quella che distingue le sequenze stesse, ma nella *continuità fonica* un cambio significativo nel contorno melodico o un cambio ritmico sillabico o l'instaurarsi di una diversa gerarchia accentuale, un parametro o una combinazione di parametri intonativi, dunque, che percettivamente identifichino una sequenza. La sequenza sillabica identificata intonativamente costituisce un'*unità d'intonazione*. In conclusione il parlato è intonato e strutturato in brevi sequenze sillabiche segnalate dall'intonazione» (Cresti, 1992b, pp. 53-54). In proposito, ricordo ancora una volta Palmerini, 2005, che ha messo a confronto trascrizioni e registrazioni dibattimentali.

<sup>262</sup> Su interruzioni e sovrapposizioni mi sono già soffermata più volte, *passim*.

<sup>263</sup> Cfr. anzitutto Banfi 1999 e 1999a, che comprendono una bella analisi, appunto, di pause, interruzioni e silenzi. Cfr. anche Mortara Garavelli, 1997, p. 320: «Il dominio sterminato dei fatti retorici non ha un limite, ma una sfida, nel silenzio. Che non è affatto assenza di comunicazione, come ben sanno etnologi e linguisti; è momento di riflessione sulle possibilità del linguaggio. La retorica "non verbale" (non manifestata in parole) provoca la *rettorica* a teorizzare l'alternativa, insita in qualunque atto comunicativo, tra il dire e il non dire». Il silenzio è ormai diventato oggetto di molti studi di pregio: cfr., ad esempio, Augieri, 1994, Kurzon, 1995 e 1998, Bazzanella, 2002b.

stanze, assai più efficace della parola. [...] Il silenzio è fenomeno tutt'altro che monolitico (Banfi, 1999, pp. 20-21).

Infatti, in dibattito il *silenzio* è sempre altamente significativo: da parte dell'interrogato può essere la manifestazione esterna di disagio, di stress emotivo, di concentrazione per capire o ricordare o, al contrario, di reticenza, e così via; da parte del regista, può essere strumento oratorio o di controllo tattico dell'interazione<sup>264</sup>.

Anche per quanto riguarda la *sintassi*, occorre tenere ben presente che:

una piena comprensione della sintassi dei testi parlati richiede un'attenta considerazione del processo codificativo specifico. Ciò non vuol dire che le onde sonore che sostanziano i significanti dei segni linguistici parlati siano di per sé indicative: non si può per esempio considerare parlato un testo letto ad alta voce o recitato a memoria (Nencioni, 1976). Parlare non vuol dire dar voce a un testo: il testo di un discorso parlato è già creato come parlato, cioè prevede al suo interno una distribuzione dell'informazione e una struttura sintattica che sono vincolati alla messa in voce. Nel discorso parlato la voce non è un involucro all'interno del quale vi può essere qualsiasi testo; lo studio del versante fonologico è tanto più importante quanto più esso incorpora e dà corpo alla peculiare fisionomia del discorso parlato (Voghera, 1992b, p. 93)<sup>265</sup>.

<sup>264</sup> Cfr., ad esempio, Fele, 1997, pp. 152-157 e in particolare pp. 153-154: «Il silenzio tra un turno di domanda e l'altro di risposta è il risultato di una strategia non cooperativa di interrogazione. Al termine di una domanda, se il pubblico ministero o l'avvocato difensore non continuano a parlare [...] l'interrogato *deve* prendere la parola. Se non prende la parola, si crea un "buco", che non è un oggetto interazionale neutro, ma anzi ha un "proprietario". C'è da notare come il silenzio al termine della risposta dell'interrogato non ha questo valore: implica semplicemente che il diritto di parola è restituito alla figura guida che regola il discorso, che a quel punto può marcare, per esempio, un cambiamento di argomento. [...] L'interrogante] può anche sfruttare il silenzio in modo da "esporre" la risposta dell'interrogato: in questo modo non solo marca la fine di un "giro" di interrogazione, ma lascia il tempo ai membri del tribunale di porre attenzione alla risposta appena fornita, che in questo modo si trova quasi a "galleggiare" come eco nel silenzio dell'aula, esposta appunto alla valutazione ponderata del pubblico presente, che non è disturbato in quest'analisi da una nuova repentina interrogazione. Il silenzio anche in questo minimo caso può essere un oggetto interazionale per nulla "oggettivo" e "neutrale", ma plasmabile e manipolabile». Cfr. anche Kurzon, 1995 e 1998, Menghini, Maroni, 1999, ecc.

<sup>265</sup> Cfr. anche, *ibidem*, p. 95: «Se la grammatica del parlato e la grammatica dello scritto sono essenzialmente la stessa grammatica, ciò non vuol dire che siano gli stessi i dispositivi che mettiamo in atto nel parlare e nello scrivere. A meno di non voler rappresentare la facoltà del linguaggio come un ingranaggio che funziona autonomamente e indipendentemente dalle mediazioni operate dalle condizioni enunciative, non è difficile

Pur limitandosi a quel che traspare perfino dagli atti, tutti gli esempi dimostrano, fra le altre cose, l'altissima frequenza di *ordini sintattici non lineari o marcati*, che non seguono, cioè, il normale ordine dei costituenti di frase S(oggetto)-V(erbo)-O(ggetto)<sup>266</sup>.

È del tutto estraneo al mio obiettivo in questa sede affrontare i problemi, ancora non del tutto risolti, di definizione univoca di alcune categorie analitiche<sup>267</sup>, ma sono costretta ad introdurre alcuni concetti che servono per capire meglio la gestione locale dell'esame dibattimentale.

Tutte le alternanze di organizzazione dell'enunciato – come *dato-nuovo*<sup>268</sup>, *tema-rema*<sup>269</sup> e/o *topic-comment*<sup>270</sup> – negli ultimi anni hanno visto

pensare che il discorso parlato sia regolato da un programma diverso da quello che regola il discorso scritto. Questa ipotesi non presuppone una competenza diversa per il parlato, ma una competenza che contenga un dispositivo di scelta dei programmi da attivare. Ciò va contro l'idea che esista una competenza che meccanicamente mettiamo in moto ogni qualvolta si usa la lingua, e prevede piuttosto un rapporto attivo tra competenza ed esecuzione: una potenziale influenza retroattiva a lungo termine dell'esecuzione tale che la competenza stessa viene regolata dalla progressiva attivazione del procedimento esecutivo». Sulla dimensione diamesica dei testi, cfr. anche Nencioni, 1983 e 1986, Lavinio, 1990.

<sup>266</sup> Cfr. Berruto, 1987, p. 65: «Un primo settore della grammatica in cui è evidente la larga accettazione e l'incipiente standardizzazione di costrutti originariamente marcati e tipici del parlato è costituito dalle frasi con diversi principi di strutturazione rispetto a quello normale, in cui il soggetto è tema e dato e viene in prima posizione, e che danno luogo a ordini dei costituenti diversi rispetto a quello tipico per l'italiano».

<sup>267</sup> Cfr. ad esempio, Monica Berretta, 2002, pp. 149-150, che sintetizza: «La bibliografia sulle nozioni di tema/rema, dato/nuovo e in genere sull'organizzazione dell'informazione nell'enunciato e sui suoi riflessi nell'ordine dei costituenti è oggi tanto ampia quanto, almeno in prima lettura, divergente e confusa» e propone «una sistematizzazione della materia che [...], dato l'oggettivo intreccio di dimensioni diverse, rischia di essere trattata in modo frammentario, in prospettiva ora sintattica, ora pragmatica, ora tipologica e altro», inserendo la sua trattazione «in una considerazione latamente definibile come funzionale della sintassi, basata sull'idea di una non autonomia, o meglio non totale autonomia, della sintassi rispetto alla pragmatica: l'ordine dei costituenti di frase è visto come rispecchiamento, sia pure mediato da regole morfosintattiche, dell'articolazione dell'informazione nel discorso»; ma cfr. anche, *ibidem*, pp. 201-253.

<sup>268</sup> Questa categoria è la prima ad essere problematica e, a partire dalla definizione psicologica di Chafe, 1994, è fondata sul parametro dell'attivazione nella MBT [memoria a breve termine] ma in correlazione con il parametro dell'identificabilità, per cui appare comunque legata ai contesti. Accetteremo qui la definizione di Andorno, 2003, p. 37: «È normalmente definito come *dato* un referente già presente nell'universo di discorso al momento considerato, mentre è *nuovo* un referente nel momento in cui viene introdotto per la prima volta nel discorso»; cfr. anche Lombardi Vallauri, 2000, pp. 13-26. Simone, 1990b, p. 395, corsivo aggiunto, spiega: «l'enunciato si può rappresentare come munito di una *struttura di conoscenze*, che l'emittente mette in movimento durante il suo scambio con il ricevente. Lo scambio enunciativo è una sorta di continua *oscillazione* tra le conoscenze già acquisite e condivise e quelle che si propone di acquisire

proliferare studi di approfondimento di grande interesse, anche se resta irrisolto il problema della divergenza di approccio teorico, per cui mi limito qui ad adottare la terminologia di Andorno, 2003<sup>271</sup>, pur sapendo che in questo modo oscuro un dibattito aperto.

Ciò premesso, mi preme segnalare da subito l'esigenza giudiziaria di trasformazione *puntuale* di *informazioni nuove* (relativamente al contesto del dibattito) in *informazioni acquisite* (sempre in relazione allo stesso contesto): ad esempio, ciò che è nuovo per il giudice non è detto lo sia per le parti né per l'interrogato o, viceversa, per un testimone può essere nuovo tutto ciò che è stato acquisito nella parte precedente del dibattito<sup>272</sup>. Per di più, in tribunale molti elementi non possono diventa-

come nuove, che vanno a integrare la base comune [...]. Questa organizzazione dell'enunciato è a vantaggio del ricevente: siccome la *movimentazione enciclopedica e la movimentazione delle conoscenze sono compiute dall'emittente di turno*, è lui soltanto che, propriamente, sa come si svilupperà l'interazione. Da qui la necessità di offrire al ricevente [...] una piattaforma iniziale a cui fare riferimento, e sulla quale costruire l'interazione. *Dal punto di vista del ricevente l'enunciato è quindi diviso in due porzioni*: quella che rinvia ad una conoscenza già acquisita e da lui accessibile, che si dice *dato*; e quella che integra una nuova conoscenza, che si dice *nuovo*».

<sup>269</sup> Cfr. ancora Simone, 1990b, pp. 381-382: «l'emittente, nel progettare il suo enunciato, seleziona *un punto di partenza*, una porzione di enunciato a cui intende dare una particolare *prominenza enunciativa* rispetto al resto, in modo tale che il ricevente capisca senza speciale sforzo di che cosa si sta parlando (l'argomento dell'enunciato) [*tema*] e che cosa se ne sta dicendo (il predicato) [*rema*]. In altre parole, l'emittente impone un'organizzazione gerarchica all'enunciato che produce, per cui una porzione dell'enunciato è più importante del rimanente dal punto di vista comunicativo, e viene segnalata come tale al ricevente. [...] quello che una volta veniva chiamato 'il soggetto psicologico' dell'enunciato è indicato più precisamente col termine *Tema*, indicante appunto 'la parte di enunciato che si riferisce a ciò di cui si sta parlando'. Tutto il resto dell'enunciato è invece il *Rema* [...], cioè 'quel che dice a proposito del Tema'. (In altre terminologie, invece di *Tema* si usa l'inglese *topic* [...], invece di *Rema* si dice *comment*). Un enunciato, guardato dal punto di vista dell'emittente, è dunque la concatenazione di un Tema e di un Rema, cioè ha una specifica *struttura tematica*».

<sup>270</sup> Come abbiamo visto, con *topic* si designa l'elemento a proposito del quale si fa una predicazione (*comment*) e che può sostituire la variabile nel costrutto *quanto a x o per quanto riguarda x*: cfr. Andorno, 2003, pp. 73-76. In questa sede userò le opposizioni *tema-rema* e *topic-comment* come sinonimiche, senza entrare nella discussione su distinzioni poste da autori diversi. Ad esempio, per una distinzione fra *tema* e *topic* relativi al *frame* a cui si applica la predicazione, cfr. Dik, 1978, pp. 132-149 o studi successivi. Dik et Alii, 1980, definiscono *topic* il tema connesso sintatticamente con la frase, *tema* il cosiddetto «tema libero».

<sup>271</sup> Ma cfr. anche Andorno, 2000.

<sup>272</sup> Cfr. Simone, 1990b, p. 398: «Le domande, ad esempio, possono operare per richiedere conferma dello statuto di Nuovo o di Dato di un determinato costituente, o anche per accertare che esso costituisca effettivamente il Tema dell'enunciazione».

re *dati* per inferenza contestuale, ma devono essere esplicitati formalmente<sup>273</sup>.

Non solo: il contrasto argomentativo fra interrogante e interrogato può concentrarsi proprio sui gradi di «novità» e sulla diversa salienza da attribuire ai singoli elementi. È constatazione obiettiva che nell'interazione giudiziaria queste dicotomie diventano strumenti di gestione della *salienza informativa* che si vuole conferire a determinati elementi e non di rado le argomentazioni contrapposte giocano proprio sul *diverso grado di prominenza* attribuito agli stessi elementi. Di conseguenza, in tribunale, il ricorso agli ordini marcati o non lineari<sup>274</sup> e a meccanismi di *topicalizzazione*<sup>275</sup> è più frequente di quanto avvenga normalmente perfino nel parlato conversazionale<sup>276</sup> ed assume funzioni rilevanti.

In particolare, anche negli esempi già riprodotti ho evidenziato, qua e là, le tante *dislocazioni*<sup>277</sup> a sinistra e a destra.

Ricordiamo alcune dislocazioni a sinistra<sup>278</sup>: «*il contenuto di*

<sup>273</sup> Anche questo è un elemento che «rallenta» la conversazione dibattimentale.

<sup>274</sup> Cfr. Berruto 1993a, p. 48, corsivo aggiunto: nel parlato «Quanto ai fenomeni relativi all'ordine dei costituenti, è rilevante la presenza di frasi segmentate di vario genere, aventi in comune la funzione di sottolineare l'articolazione tema/rema e di marcare la struttura informativa della frase. Ricorderemo: la frase scissa, frequente nel parlato specialmente con la negazione: [... non è che avevo...]; la dislocazione a sinistra: *Le lezioni le incomincio il mercoledì*, il «tema sospeso»: *Questi limoni, per avere un po' di sugo, bisogna spremere tre*; la dislocazione a destra: *lo vuole un caffè?*; il c'è presentativo: *C'è un signore che vuole parlare con te*».

<sup>275</sup> Con *topicalizzazione* o *tematizzazione* si intende la messa in rilievo di un costituente operata con mezzi prosodici o grammaticali, come l'ordine dei costituenti, ecc. Per una visione d'insieme cfr. Simone, 1990b, Berretta, 1994 e 2002, Akmajian et Alii, 1992, Bazzanella, 1994, Sobrero, 1993 e 1993b, Benincà, 1993, Berruto, 1987<sup>4</sup>, Renzi et Alii, 2001<sup>2</sup>, Ferrari, 2003.

<sup>276</sup> Cfr. Berruto, 1993a, p. 46: «Passando alla sintassi, possiamo individuare principalmente tre ambiti nei quali si avverte differenza tra il parlato e lo scritto standard: la sintassi del periodo, fenomeni concernenti l'ordine dei costituenti frasali, e fenomeni riguardanti l'effetto della ridotta gittata di pianificazione sulla coesione sintattica delle frasi». Cfr. anche Cecchini, 1992, p. 245, corsivo aggiunto: «La massiccia presenza di ridondanze, pause, esitazioni, mutamenti di progetto, false partenze, correzioni, strutture *topic-comment*, la peculiare intricatezza sintattica esibita, il ruolo giocato dai fenomeni soprasedimentali sono in realtà caratteristiche inerenti, connaturate alla lingua parlata. Tali fenomeni non devono far presumere che il parlato sia un modo di comunicazione frammentario, semplice, poco strutturato od organizzato; piuttosto [...] questi fenomeni mettono in luce la natura di *processo in atto*, di *processo che si definisce nel suo farsi* propria del parlato»; cfr. Halliday, 1989, trad. it. 1992, p. 81.

<sup>277</sup> Per un'analisi in prospettiva storica delle dislocazioni, cfr. D'Achille, 1990, pp. 87-260 e, in particolare, p. 16: «dislocazioni, cioè anticipazioni o posticipazioni (per lo più con riprese clitiche anaforiche o cataforiche) di costituenti nominali, pronominali, frasali ecc.».

<sup>278</sup> Cfr. Berruto, 1987, p. 66, che tende a riportare il costrutto alla «categoria di 'cen-



*questa telefonata se lo ricorda?»; «la durata di questa telefonata se la ricorda?» (Esempio 3); «io consigli non gliel'ho dati» (Esempio 8); «lei informazioni di prima mano non ce l'ha?» (Esempio 24).*

Vediamo anche esempi di dislocazione a destra<sup>279</sup>: «non la ricordo questa telefonata»; «l'ha rinnovata questa spiegazione il Bianchi» (Esempio 3); «Chi potrebbe averla fatta questa indagine?» (Esempio 27).

Sono forse meno diffusi – ma ugualmente importanti – gli esempi di *c'è* presentativo<sup>280</sup>.

Appaiono significative anche le frasi scisse<sup>281</sup>: «Io le chiedo *cosa è*

tro d'interesse (comunicativo)», congruente con i caratteri di sintassi egocentrica spesso presenti nel parlato»: «si tratta di un costrutto col quale si porterebbe nella posizione del tema un elemento della frase che secondo l'ordine normale non sarebbe in posizione tematica, e che quindi sarebbe marcato perché porta a tema [...] l'elemento dislocato a sinistra ripreso nella frase con un pronome clitico. Una tipica topicalizzazione, quindi [...]. *L'elemento dislocato a sinistra sarebbe dunque il frutto della messa a centro d'attenzione del parlante.* La dislocazione a sinistra sembra fra l'altro un ottimo sostituto della costruzione passiva, notoriamente non amata nel parlato» (corsivo aggiunto). Cfr. anche Ferrari, 2003, pp. 145-233.

<sup>279</sup> Cfr. Berruto, 1987, p. 67, corsivo aggiunto: «*la dislocazione a destra propriamente detta, senza pausa né variazione della curva intonativa fra la frase e il sintagma dislocato, pare infatti avere la funzione di costruire l'elemento dislocato come tema motivato per il parlante; costituisce quindi un modo particolare di porre un tema discorsivo, che crea un retroterra comunicativo posto come condiviso [...]. L'altro [tipo di dislocazione a destra], che si potrebbe chiamare 'ripensamento', caratterizzato da pausa e interruzione della curva intonativa fra la frase e l'elemento dislocato (le mangio, le mele), sembra più legato ai problemi di pianificazione del parlato, in quanto avrà la funzione di richiamare un tema già in corso, come una sorta di glossa esplicativa che ripara a possibili ambiguità nel recupero del referente identificato dal clitico.* La dislocazione a destra è abbastanza rara nello scritto.

<sup>280</sup> Cfr. Berruto, 1987, pp. 67-68, corsivo aggiunto: «Il *c'è* presentativo è un'altra costruzione molto diffusa [...], costituita da un *c'è/ci sono* che introduce un sintagma nominale il quale viene specificato da una (pseudo)relativa esplicativa (*c'è un gatto che gioca nel giardino*). Il *c'è* [...] che pare funzionare da segnale rematico che serve a spezzare una frase polirematica (*un gatto gioca nel giardino*) in due blocchi monorematici più semplici, e a mettere in rilievo un elemento attraverso la segmentazione così ottenuta [...]. In effetti, il costrutto evita che una frase contenga in blocco troppa informazione nuova, facilitando sia la codificazione (enuncia un oggetto di discorso e poi predica qualcosa su di esso [...]) che la decodificazione, mediante la distribuzione dell'informazione su due frasi: il *c'è* presentativo introduce un rema che diventa tema della frase (pseudo)relativa che segue».

<sup>281</sup> Cfr. Berruto, 1987, p. 68, corsivo aggiunto: «Una costruzione simile, nel senso che si tratta anche in questo caso di 'estrazione' di un sintagma nominale col verbo essere [...] è la cosiddetta *frase scissa* (è Mario che ha tirato la coda al gatto). Anch'essa consente lo spezzettamento dell'informazione in due blocchi frasali distinti, ma la sua funzione fondamentale è di essere marcata per novità e contrastività del sintagma nominale estratto, che viene contrapposto ad altri possibili membri dell'insieme a cui si riferisce [Mario, non Giovanni o Franco]». La *frase scissa*, che è ormai del tutto integrata nella grammatica dello standard, consente di mettere in rilievo il costituente marcato indipendentemente dalla

*che* apprese...» (Esempio 24); «...*il fatto è che* il teste ha riferito...» (Esempio 27).

Infatti, la cooperazione o il conflitto puntuale fra interrogante e interrogato – ma più generalmente il contraddittorio fra le parti – spesso riguarda proprio la *progressione tematica*<sup>282</sup>, per cui i parlanti cercano di agire, ciascuno con i propri obiettivi, sul *dinamismo comunicativo*<sup>283</sup> e sulla *struttura informativa degli enunciati*.

Anche se qui non ho lo spazio per soffermarmi, nell'analisi dibattimentale diventa analiticamente proficuo recuperare la distinzione tra *focus* e *background*<sup>284</sup> e, a livello di *analisi del discorso*<sup>285</sup>, la catego-

sua natura grammaticale: infatti, si possono estrarre anche il predicato verbale, gli avverbi, la negazione o addirittura un intero nucleo frasale (*è che non mi sento bene/non sono d'accordo*).

<sup>282</sup> Con *progressione tematica* si indica il passaggio da un'informazione all'altra o, per meglio dire, da un tema all'altro nella sequenza degli enunciati: «la progressione tematica può essere di tipi svariati, i principali sono: *a*) con mantenimento del tema in più enunciati successivi; *b*) con passaggio continuo (lineare) da tema a rema che diventa tema ecc.; *c*) con tema dissociato, disarticolato in diverse componenti [come negli elenchi]. Questi tipi di progressione tematica in genere si avvicendano» (Lavinio, 2004, pp. 116-117, corsivo aggiunto). Cfr. anche, oltre ai vari studi di Bice Mortara Garavelli, Conte, 1988a e studi successivi, Stammerjohann (a cura di), 1986, Gumperz, 1977, trad. it. 2003.

<sup>283</sup> Con *grado di dinamismo comunicativo* si intende la misura relativa in cui un elemento contribuisce allo sviluppo ulteriore della comunicazione. La distribuzione dei gradi di dinamismo comunicativo tra gli elementi della frase determina l'orientamento comunicativo di questi stessi elementi e, di conseguenza, l'orientamento comunicativo dell'intera frase. Ogni specifica distribuzione fa in modo che la frase funzioni in una prospettiva particolare: ne determina, cioè, la prospettiva funzionale; cfr. Firbas, 1987, trad. it. 1991, e Firbas, 1992.

<sup>284</sup> Cfr. anzitutto Smith, 2003. Per una definizione sintetica, cfr. Andorno, 2003, p. 81: «Dall'iniziale uso per designare il costituente portatore di picco accentuale, il termine 'focus' è passato ad indicare l'unità informativa, solitamente marcata da un picco accentuale, che porta l'informazione più rilevante dell'enunciato. In questa accezione, il focus è cioè l'elemento che realizza il massimo grado di "dinamismo" comunicativo [...]. La porzione di enunciato che non è in focus è detta *background*. Il focus informativo [...] è identificabile attraverso il test dell'interrogazione: costituisce il focus di un enunciato la porzione intorno a cui verte l'interrogativo immaginario cui l'enunciato risponde. Benché vi sia una correlazione fra focus e picco accentuale, nel senso che il costituente accentato di un enunciato fa normalmente parte del focus, ovvero il focus comprende di solito il costituente accentato, queste due entità non sono coincidenti». Com'è noto, non mancano definizioni diverse di *focus* e ancor più problematico è il rapporto fra *topic* e *focus*. Una bella ricognizione del concetto di *focus* è in Brunetti, 2003, con ampia bibliografia. Osservazioni originali – a partire dall'interpretazione chomskyana della focalizzazione come struttura operatore-variabile – sono in Manzini, Savoia, 2005, 1, paragrafo 2.9 sulla «Teoria dell'accordo», in cui, ad esempio, al paragrafo 2.9.2, p. 322, si conclude che «l'accordo di tipo referenziale [fra soggetto e verbo] si può associare sia all'interpretazione focalizzata che a quella topicalizzata, e non presenta quindi aspetti proble-

ria di *topic discorsivo*<sup>286</sup> e la distinzione tra *background* e *foreground*<sup>287</sup>.

Fra l'altro, in dibattito, questi procedimenti complessi si organizzano anche in *sequenze complementari strutturate*, finalizzate allo sviluppo e al completamento di unità conversazionali processualmente rilevanti. Mi riferisco alle sequenze, che possono avere varia lunghezza, fra l'introduzione di un determinato *topic di discorso giudiziario* e il momento in cui l'interrogante lo considera esaurito (o lo lascia cadere per introdurre un altro connesso o indipendente o addirittura vi rinuncia perché l'interrogato riesce a evitare o spostare il *topic*).

Mi rendo ben conto che le informazioni qui fornite sono troppo 'comprese' per risultare davvero proficue, ma spero che riescano almeno ad esemplificare un'altra delle tante aree linguistiche che gli operatori del diritto intersecano continuamente nella loro prassi quotidiana. Credo, infatti, che la capacità di gestire consapevolmente fenomeni come la messa in rilievo e la distribuzione dell'informazione o l'accelerazione/disturbo/blocco della progressione tematica sia decisamente incisiva

matici per la teoria. D'altro lato l'accordo parziale si combina solo con l'interpretazione focalizzata; quindi la restrizione di cui la teoria deve tener conto è che la combinazione della flessione nominale del verbo con soggetti a denotazione plurale è ristretta al caso in cui questi ultimi sono focalizzati».

<sup>285</sup> Cfr., in modo particolare, l'esemplare analisi di testi normativi di Mortara Garavelli, 2001b, pp. 55-152, e le pp. 86-106 espressamente incentrate su «L'ordine delle parole e delle frasi»; cfr. anche, *ibidem*, p. 56, n. 5: «Delle strutture sintattiche si occupa la "grammatica della frase"; delle strutture discorsive [...] si occupa la "grammatica del discorso", cioè lo studio delle regole "interfrastiche". Queste sono le regole che vigono tra le frasi quali costituenti di un'unità (*testo/discorso*) di livello superiore alla frase, e che riguardano principalmente le relazioni intratestuali o cotestuali (instaurate mediante connettivi, ellissi, anafore, deissi testuale), i rapporti fra le produzioni verbali e il contesto, i collegamenti tra le unità di contenuto (distribuzione dell'informazione secondo le categorie di *dato/nuovo*; progressione tematica e continuità del *topic* testuale, ecc.), l'organizzazione del discorso dal punto di vista comunicativo». Per una rassegna bibliografica della linguistica testuale italiana, cfr. Ferrari, Manzotti, 2002 e, in particolare le pp. 427-428 sulla strutturazione informativa del testo.

<sup>286</sup> Per la distinzione fra *topic di frase* e *topic di discorso* – cioè l'elemento che in genere (ma non necessariamente) viene introdotto inizialmente come *rema* ma resta poi *tema* unificante per più enunciati successivi – cfr. i vari studi di Givón, in particolare Givón, 1983. Cfr. anche Cicalese, 2004.

<sup>287</sup> Le frasi che concorrono alla realizzazione della funzione specifica di ciascun tipo di testo e che ne seguono il principio strutturante sono dette *frasi di foreground*, mentre quelle che assolvono a funzioni complementari e non sono improntate dal principio strutturale del tipo di testo sono dette *frasi di background*. Cfr. Andorno, 2003, p. 95: «L'opposizione background/foreground [...] è di interesse linguistico, e non solo stilistico o semiotico, perché trova riscontro a livello espressivo in alcune regolarità morfosintattiche».

sia per l'interrogante che per l'interrogato: anche i pochi esempi riportati lo dimostrano.

### 3.6. *Il repertorio linguistico in tribunale*

Una volta ribadita sia la dominanza dell'interazione verbale, sia la complementarità e inscindibilità di linguaggi verbali e non verbali all'interno del tipo di evento linguistico che stiamo considerando, diventa opportuno porsi la domanda: quali varietà linguistiche si incontrano oggi nei processi concretamente celebrati nei tribunali italiani?

La particolare, specifica, composizione e organizzazione sociale del sistema giudiziario, la diversa estrazione socioculturale dei partecipanti, la varia tipologia dei reati, le procedure codificate o consolidate dalla prassi producono nei processi un complesso intreccio di diverse combinazioni fra varietà diatopiche, diastratiche, diafasiche e diamesiche del repertorio italiano, in cui non mancano l'italiano regionale 'alto' e 'basso', l'italiano popolare, la dialettologia<sup>288</sup> esclusiva o alternata a vari gradi di competenza dell'italiano (talvolta con enunciati mistilingui), le lingue di minoranza<sup>289</sup> e perfino, sempre più frequentemente, l'italiano di stranieri (prevalentemente immigrati)<sup>290</sup>. Il tribunale riproduce in

<sup>288</sup> Non si dimentichi, peraltro, che nella maggior parte d'Italia i dialetti non sono «varietà dell'italiano» bensì codici linguistici autonomi – sono, cioè, sistemi linguistici distinti, sviluppatisi direttamente dal latino – tant'è vero che si parla di *bilinguismo con diglossia o dilalia* rispettivamente, *a*) nel caso che i due codici siano gerarchizzati fra loro e con il confinamento di molti parlanti alla dialettologia esclusiva o *b*) in quello che vede una certa compresenza di dialetto e lingua con differenziazione funzionale per impieghi e situazioni d'uso. D'altra parte, perfino nelle *aree monolingui (a dialettologia sociale)* come quella toscana o romana – in cui dialetto e lingua appartengono allo stesso codice – la *comprensibilità interregionale* non è scontata, come è stato ben dimostrato dal fatto che certi brani di udienza del processo Pacciani, a suo tempo trasmessi in televisione, sono andati in onda con la traduzione in italiano scritta in sovrainpressione. Sui repertori linguistici italiani cfr. almeno Berruto, 2003<sup>2</sup> e Grassi, Sobrero, Telmon, 2003.

<sup>289</sup> Mentre per i *dialetti* il c.p.p. presenta alcune ambiguità – su cui cfr. nota successiva – l'art. 109 c.p.p. sulla *Lingua degli atti* tutela espressamente le *minoranze linguistiche riconosciute*: «1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana. 2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e convenzioni internazionali. 3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità».

<sup>290</sup> Cfr. artt. 143-147 c.p.p. sulla *Traduzione degli atti* e, in particolare, art. 143. *Nomina dell'interprete*: «1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi

piccolo una struttura sociale complessa, in parte individualmente strutturata (e quindi con varietà specifiche e con componenti codificate e ritualizzate), mentre dall'altra si apre ad una continua interazione con la società più ampia, che vi introduce *il repertorio sociolinguistico italiano in tutta la sua dinamica complessità*. Imputati, testimoni, collaboratori di giustizia – con la varietà della loro estrazione socioculturale e dei reati oggetto di giudizio – introducono massicciamente in aula la parte substandard del repertorio sociolinguistico italiano, nonché le varietà gergali (pensiamo ad esempio al linguaggio giovanile, ai gerghi della malavita, della criminalità organizzata o dei tossicodipendenti). Fra l'altro, spesso, il tribunale finisce paradossalmente per essere un luogo in cui si rende pubblica – 'visibile' – proprio la lingua di chi ha raramente accesso al «parlare in pubblico». In sintesi, i processi, tanto più se trasmessi, offrono all'attenzione di tutti una panoramica a 360° del repertorio sociolinguistico italiano.

Nell'ambito di questa variabilità si può tuttavia rintracciare una tipologia di fondo, in cui la prima caratterizzazione è costituita da una *massiccia presenza di lingue specialistiche*<sup>291</sup> e *lingue settoriali*<sup>292</sup>. Pur tenen-

assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. *La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano*. 2. [...] *L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana*. 3. *L'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare*. 4. *La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria*. Il linguista si chiede quale sia il criterio con cui si decide quale sia, *nel repertorio italiano*, il «dialetto non facilmente intelligibile» e quale no, ma per il resto non può che apprezzare l'accuratezza di tutela linguistica della norma, anche se non di rado poi c'è la consueta distanza fra norma e prassi.

<sup>291</sup> In materia esiste una certa ricchezza terminologica (che può creare confusione): De Mauro parla di *usi speciali della lingua*, Berruto di *sottocodici*, altri di *linguaggi settoriali* o *lingue speciali*, altri ancora di *microlingue*. Qui adotto la distinzione di Sobrero 1993a, che ridefinisce le *lingue speciali* come comprensive dei due sottoinsiemi costituiti, rispettivamente, dalle *lingue specialistiche* delle discipline avanzate (come la giurisprudenza, la linguistica, la medicina, la politologia, ecc.) e dalle *lingue settoriali* di settori o ambiti professionali meno caratterizzati (come la burocrazia o la politica militante). Questa distinzione ha non pochi aspetti problematici, ma è utile a fini pratici. Cfr. anche la definizione di M.A. Cortelazzo, 1990, pp. 5-6: «per lingua speciale si intende una varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente da un settore di conoscenze o da una sfera di attività specialistici, utilizzata, nella sua interezza, da un gruppo di parlanti più ristretto della totalità dei parlanti la lingua di cui quella speciale è una varietà, per soddisfare i bisogni comunicativi (in primo luogo quelli referenziali) di quel set-

do ben presenti i limiti della prospettiva lessicalista messi in evidenza in tutta la rigogliosa letteratura degli ultimi venti anni, ha un suo senso la constatazione che la differenza più 'vistosa' fra lingue specialistiche e lingue settoriali inerisce al livello lessicale, in quanto le lingue specialistiche sono caratterizzate dalla presenza di una *terminologia* specifica. In particolare, si è più volte sostenuto che i termini tecnici si differenziano da quelli del lessico comune in quanto sono *monoreferenziali*, hanno, cioè, un solo significato, regolato da un accordo di definizione esplicito e il più indipendente possibile dalla situazione comunicativa e da condizioni di espressività.

Fra le lingue specialistiche, in questa sede occorre ricordare anzitutto l'*italiano giuridico*, che è una componente fondamentale dell'*italiano giudiziario*, ma che non lo esaurisce. Proprio per la diversità di funzioni – e quindi di pratiche linguistiche – il potere legislativo e il potere giudiziario, pur essendo strettamente interrelati, divergono per struttura sociale, compiti e repertori linguistici. In sintesi, ciò che è «prodotto» del potere legislativo è contemporaneamente «premessa» e «obiettivo» del potere giudiziario, ma senza identificazione, nemmeno linguistica<sup>293</sup>. Intenzionalmente, lascio la percezione diretta della differenza ad una voce di parte giudiziaria:

*Il linguaggio giudiziario è il linguaggio degli attori processuali [...]. Con linguaggio giudiziario intendo il modo in cui si confrontano gli attori processuali e il modo con cui viene rappresentato il risultato – grafico, scritto, verbale, eccetera – di questo confronto. Quando parlo degli attori processuali mi riferisco all'agente, ossia colui che viene accusato di aver commesso un*

tore specialistico; la lingua speciale è costituita a livello lessicale da una serie di corrispondenze aggiuntive rispetto a quelle generali e comuni della lingua e a quello morfosintattico da un insieme di selezioni, ricorrenti con regolarità, all'interno dell'inventario di forme disponibili nella lingua». *Le lingue specialistiche presentano bassa o nulla comprensibilità per i non specialisti, ma – se rigorosamente limitate alla comunicazione fra esperti – offrono agli addetti ai lavori i vantaggi dell'appropriatezza, precisione ed economia.* Cfr. anche Berruto, 1987, pp. 154-68 e 1993b, pp. 80-4, De Mauro, 1994b.

<sup>292</sup> Le lingue settoriali in genere hanno un lessico specifico ridotto e una scarsa regolazione convenzionale, mentre attingono in larga misura alla lingua comune o ad altre lingue speciali.

<sup>293</sup> Cfr. già fin da De Mauro, 1979, paragrafo 65, p. 423: «Se sull'uso parlato dei tribunali pesano soprattutto le condizioni e i caratteri dell'uso linguistico corrente, il linguaggio delle formulazioni legislative deve tener conto delle esigenze intrinseche della codificazione». Non mi soffermerò qui sull'italiano giuridico, proprio perché già oggetto di molte analisi da parte di studiosi autorevoli: cfr. anzitutto Mortara Garavelli, 2001b.

fatto, al suo difensore, al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria, e mi riferisco in particolare al giudice. [...] in realtà il linguaggio giuridico è un linguaggio di prospettazione mentre il linguaggio giudiziario è completamente diverso, è un linguaggio di metodi di investigazione, e di metodi di rappresentazione (Di Pietro, 1998, pp. 235, 236 e 243, corsivo aggiunto).

Fra l'altro, va sempre tenuto presente che l'italiano giudiziario si frange e si differenzia a seconda delle situazioni d'uso<sup>294</sup>, per cui va sempre contestualizzato in tipi di interazioni o di testi e in parte va differenziato anche per settori: infatti, come ha notato, ad esempio, Borrelli, 1993, c'è una diversità anche fra ambito penale e civile<sup>295</sup>.

Limiterò qui le mie osservazioni al repertorio che è possibile osservare in dibattito. Abbiamo già visto che gli elementi linguistici caratterizzanti si attestano anzitutto sul piano interazionale e sul formato di produzione, ma, come mostrato anche dagli esempi, l'*italiano giudiziario* ha comunque un certo numero di formule, tecnicismi e pseudotecnicismi, sigle, ecc. che gli sono specifici e che si addensano in specifiche fasi del dibattito e dell'esame testimoniale o quando il dialogo si fa interno agli operatori del diritto, magari su questioni procedurali. Per il resto, l'italiano degli operatori del diritto deve flettersi a parlare di tutto e con tutti. Dal punto di vista classificatorio, potremmo dunque dire che si configura come *linguaggio settoriale*.

Oltre al linguaggio giuridico, altre *lingue specialistiche* in senso stretto sono spesso massicciamente introdotte da periti e consulenti tecnici<sup>296</sup>. Ci sono alcuni professionisti tradizionalmente presenti in tribunale: medici legali, psichiatri, esperti balistici, ecc.; ma la 'modernizzazione' di alcuni reati<sup>297</sup> e lo sviluppo di nuove professioni apre il processo praticamente a tutta la gamma possibile di lingue specialistiche: da quel-

<sup>294</sup> Basti pensare alla differenza fra il dibattito, una sentenza e un'ordinanza, un interrogatorio di polizia, ecc.

<sup>295</sup> Fra le altre cose, Borrelli, 1993, p. 128 segnala che nel processo civile c'è «un'aura di pacatezza (tranne alcune materie, ad es. le controversie di famiglia) che nel processo penale non c'è» e che questa differenza si sostanzia anche linguisticamente. Borrelli sostiene anche che nel processo civile sono decisamente minori i problemi di intesa e di comunicazione: il che è coerente al fatto che *in ambito civile la comunicazione è essenzialmente 'interna' agli operatori del diritto*; tuttavia anche in ambito civile, a mio giudizio, si potrebbero, e si dovrebbero, introdurre consistenti innalzamenti di qualità linguistica a fini pragmatici e funzionali.

<sup>296</sup> Cfr. Barni, Vedovelli, 1997.

<sup>297</sup> Cfr. anche Domenighetti, 1998b, p. 257: «dalla lingua giudiziaria non c'è nessuna *tranche de vie*, nessuna manifestazione di lingua che rimanga a priori esclusa, essendo ahinoi illimitata la creatività dei reati».

la dell'economia e della finanza a quella dell'informatica o dell'acustica e così via.

Molti degli esempi riprodotti hanno già dimostrato quanto il *linguaggio giuridico-burocratico* sia massicciamente introdotto da verbali usati per le contestazioni e – quando citati – da testimoni di polizia giudiziaria. Ma non sono poche le figure portatrici di altre *lingue settoriali*, come le assistenti sociali, ecc.

In sintesi, l'aula è anche la sede d'incontro – e di scontro – di tutto il repertorio linguistico italiano (comprese le interlingue di immigrati) e in cui mille forme di *svantaggio sociolinguistico e socioculturale* possono emergere in tutta la loro poliedricità<sup>298</sup> e drammaticità. La definizione stessa di svantaggio sociolinguistico è assai problematica, ma certo istituisce un rapporto vario, come minimo, fra la collocazione sociale del parlante e la gamma di varietà del repertorio, considerate anche dal punto di vista della loro 'spendibilità'<sup>299</sup>. Berruto ha affermato:

Se dovessi cercare di definire empiricamente [...] che cosa sia lo svantaggio linguistico nel contesto della situazione sociolinguistica italiana, lo identificarei anzitutto come una somma (o un prodotto?) di fondamentalmente due fattori. *Da un lato, l'essere parlanti nativi di una varietà sociogeografica di lingua* (intendendo con questo la varietà tipica del gruppo sociale da cui si proviene e di cui si è membri) *sanzionata negativamente*, verso la quale cioè gli atteggiamenti socioculturali diffusi sono negativi, deprezzanti; *dall'altro lato, il possedere una gamma ridotta di varietà funzionali-contestuali della lingua* (il che equivale a dire non avere la capacità di differenziare le proprie prestazioni linguistiche in modo tale da poter compiere con la lingua una gamma ampia e variegata di funzioni, in particolare le funzioni cosiddette «alte») [...]. L'unione dei due fattori suddetti significa per esempio che in

<sup>298</sup> Cfr. Ferreri, 1996, p. X: «Il problema dello svantaggio è attuale e diffuso su tutto il territorio nazionale, ma ovunque sfuggente alle definizioni e alla stessa identificazione. Forse, per la molteplicità dei suoi aspetti e delle sue sfaccettature, non si dovrebbe neanche parlare di svantaggio al singolare. Soltanto il plurale ce ne consegna la numerosità, assomma ai vecchi svantaggi i più recenti, ci consente di metterli a fuoco uno per volta, per tentare di affrontarli e di aggredirli, senza dimenticare [...] le correlazioni con gli altri svantaggi sociali, economici, culturali».

<sup>299</sup> Cfr. Berruto, 1996, p. 37: «Ogni varietà di lingua ha una sua "spendibilità" nel duplice senso *a)* del peso socioculturale che vi è connesso e del prestigio di cui gode e *b)* della sua attitudine a realizzare molteplici e sottili funzioni della comunicazione [...]. Va da sé che lo svantaggio linguistico, e più in generale la disuguaglianza sociale, possono essere a loro volta la causa di ulteriore svantaggio e disuguaglianza sociale, nel classico circolo perverso che si ha tra fenomeni interagenti che si alimentano a vicenda». Sulla particolare configurazione dello svantaggio sociolinguistico in Toscana, cfr. Maffei Bellucci, 1984.



Italia [...] è linguisticamente svantaggiato chi ha come varietà nativa un dialetto, o una lingua di minoranza, o l'italiano popolare, e contemporaneamente non possiede un ventaglio di varietà funzionali-contestuali tali da metterlo in grado di usare la lingua per realizzare un'ampia gamma di compiti, specie sul versante formale e dell'uso intellettuale della lingua (Berruto, 1996, p. 37, corsivo aggiunto).

De Mauro, 1996 – ricollegandosi alla teoria hjelmsleviana<sup>300</sup> – ha richiamato l'attenzione su come, fra le tante condizioni che provocano la multiformità degli svantaggi, ci siano sicuramente a livello linguistico: *distanze di lingua-sistema* connesse alla diversità fra il sistema linguistico appreso come madrelingua e quello italiano, lingua ufficiale del Paese<sup>301</sup>; *distanze di lingua-norma*<sup>302</sup> e, infine, *distanze di lingua-uso*<sup>303</sup>: è, questo, il caso di chi non riesce a padroneggiare la gamma di variazione della lingua e resta compresso fra i due poli costituiti da un italiano parlato stereotipico e magari substandard e un uso 'scolastico' o burocratico per lo scritto; ma è anche il caso – sia pur meno stigmatizzato e appariscente – dell'alfabetizzazione rigida e limitata dei molti, formalmente istruiti, ma di fatto incapaci di passare da usi speciali – di nuovo stereotipici e non di rado anche inutilmente retorici ed ermetici – ad un italiano comune: basti pensare ai tanti esperti e opinionisti che dominano nei mass-media o a gran parte della manualistica e della istruzione disciplinare o, ancora, alla stragrande maggioranza della comunicazione pubblica.

In questo senso, il tribunale è anche una grande vetrina della scarsa mobilità nello *spazio linguistico* di tanti attori processuali. Ed è proprio in considerazione della concreta, drammatica,

<sup>300</sup> Cfr. Hjelmslev, 1943, trad. it 1968 e 1963, trad. it 1970.

<sup>301</sup> Stiamo parlando, cioè, della diversa struttura di sistemi linguistici differenziati: lingue straniere o di minoranza, dialetti italiani che non appartengono allo stesso codice dell'italiano.

<sup>302</sup> Cfr. De Mauro, 1996, p. 17: «Società a forti diseguglianze sociali antiche e /o nuove (talora, come in Italia, in relazione con tradizionali distanze idiomatiche) danno luogo a norme linguistiche diatopicamente e diastraticamente distanti».

<sup>303</sup> Cfr. De Mauro, 1996, pp. 18-19: «In un paese come l'Italia, che è stato a lungo povero di una diffusa tradizione di parlato non dialettale e in cui i ceti relativamente più istruiti sono stati e restano preda di una ossessiva dialettobia che ha trascinato con sé un'altrettanto ossessiva avversione al parlato e a uno stile concreto, diretto, immediato [...], vittime della buronorma e, quindi, innocenti e nocivi portatori d'essa, sono spesso non solo il povero brigadiere verbalizzatore immaginato da Italo Calvino, ma anche giornalisti e informatori o comunicatori»; è il tipo di svantaggio che interessa tutti i «portatori, più che di distanze di lingua o di norma, di pure e semplici distanze di familiarità con l'uso colto o, perfino, di sana e vitale riluttanza a chiamare "contenitore vitreo di liquido alcolico" un fiasco di vino» (p. 18).

disomogeneità sociolinguistica che separa gli italiani, che appare più grave la diffusa tendenza, a volte inconsapevole, dei rappresentanti ufficiali del diritto a prediligere formulazioni inutilmente auliche o burocratiche con chi è magari confinato in usi dialettali o popolari<sup>304</sup>:

*Esempio 29*

PM: Suo padre era violento, diceva parolacce, vi trattava male fino agli ultimi giorni oppure, come ha detto qua, fino a un certo punto e poi aveva *un comportamento urbano*, qual è la verità?

TESTE: non è [tossisce], non è che avesse *un comportamento umano*... è che era sempre in giro, non c'era mai in casa su ultimamente.<sup>305</sup>

Oppure, sempre nello stesso processo, ma con un altro testimone:

*Esempio 30*

PM: che *attività esplicava* signora?

TESTE: no io ero... cioè, *lavoravo cameriera*.

PM: lavoravo?

TESTE: io *lavoravo cameriera, cioè ai piani*.

PM: e Lei, voglio sapere, *l'apporto lavorativo* suo, della signora Carmi al lavoro di Paoli qual era? cioè Lei...

TESTE: eh, io facevo l'avallo; dunque, io ho un conto corente<sup>306</sup>, sicché potevo comprare, mh, mh, qualche trattore, cioè, attrezzi, e poi lui poteva rivendere e portare il suo guadagno a casa.

Il dispiegarsi e incrociarsi in aula praticamente di tutte le varietà previste dal repertorio italiano non di rado complica l'interazione e la comunicazione fra i diversi partecipanti.

Chi ha visto in televisione «Un giorno in pretura» o altre trasmissioni simili forse avrà notato che molti testimoni addirittura incespicano nella lettura, soprattutto della prima parte, della formula codificata per il giuramento. Prendiamone un esempio dallo stesso processo veneto:

<sup>304</sup> Trascrivo gli esempi tratti da processi radio- o tele-trasmessi senza aggiungere segni di trascrizione rispetto a quelli normalmente usati dai resocontisti giudiziari, con l'eccezione di un economico trattino usato per segnalare troncamenti di parola. Sui processi trasmessi, cfr. anche Bellucci, Carpitelli, 1994 e, soprattutto, 1997.

<sup>305</sup> Processo P, trasmesso da «Un giorno in pretura» di RaiTre.

<sup>306</sup> La teste è veneta e di estrazione popolare, per cui talvolta presenta lo scempiamento delle consonanti lunghe.

## Esempio 31

TESTE: Consapevole dela<sup>307</sup> responsabiità<sup>308</sup> morale e giudi-<sup>309</sup> e giuridica che asumo con la mia responsabiità, responsi-, eh<sup>310</sup>, deeposizione<sup>311</sup>

PRES.: con la mia deposizione<sup>312</sup>

TESTE: mi impegno a dire tuta la verità e a-<sup>313</sup> e a non nascondere

PRES.: e a non nascondere

TESTE: nula di quanto è a mia conoscenza

PRES.: a mia conoscenza. Capito quale è il senso, vero?

Il presidente incoraggia e sostiene il testimone nella lettura e infine esercita il suo ruolo istituzionale di garante, domandando al testimone se ha capito, ma di fatto non ha prodotto alcuna glossa chiarificatrice, né ha effettuato alcun controllo effettivo dell'avvenuta comprensione: infatti la domanda-coda rimane sospesa.

Ma, ricordando l'esigenza di comprensione puntuale che accompagna il dibattito, vediamo altri esempi di variazione sociolinguistica, che talvolta comporta riformulazioni o domande chiarificatrici. Ecco un evidente esempio di scarto sociolinguistico, tratto dall'esame di Giuseppe Calò al maxi-processo di Palermo, trasmesso da «Speciale Giustizia» di Radio Radicale.

## Esempio 32

PRES.: *Se l'imputato può chiarire quali erano le mansioni presso questa macelleria e qual era la sua partecipazione agli utili della gestione di questa macelleria [...].*

TESTE: [...] nel periodo che<sup>314</sup> ero in carcere mia moglie viveva con i soldi

<sup>307</sup> Non segnalo ulteriormente lo scempiamento settentrionale delle geminate.

<sup>308</sup> In realtà il parlante realizza come monolaterale la liquida *l*, tipicamente veneta, ma con produzione così debole che sfugge all'ascolto non professionale.

<sup>309</sup> L'auto-interruzione, seguita da autoriformulazione, si presenta regolarmente davanti alle parole di maggior difficoltà sia dal punto di vista della lettura che della comprensione.

<sup>310</sup> L'esclamazione, che segue anche due auto-interruzioni e autocorrezioni, segnala tutta la difficoltà del teste.

<sup>311</sup> Come mi confermano gli operatori del diritto, questo tecnicismo è difficile e opaco per molti. In questo caso si nota anche la riduzione veneta a sibilante dell'affricata *z*.

<sup>312</sup> Come spesso avviene in questi casi, il presidente tende a ripetere, fornendo lui la lettura corretta o con funzioni di rinforzo.

<sup>313</sup> Come si può notare, le auto-interruzioni, dovute alla difficoltà di lettura e anche di realizzazione orale, sono plurime.

<sup>314</sup> *Che* polivalente dell'italiano popolare.

della..., di questo, di questo introglio<sup>315</sup>, del guadagno della pompa di benzina; mi ha dato sei, sei milioni allora per la parte mia e ho fatto, ho preso la carnezzeria<sup>316</sup>, ho preso la carnezzeria non nei muri, ho preso solo, eh, bancone, l'attrezzatura.

PRES.: L'azienda, l'azienda.

Oppure, tornando al processo veneto P:

*Esempio 33*

PM: cosa diceva loro e che cosa faceva contro di loro, suo padre?

TESTE: beh, intanto *baruffava* con mia mama.

PM: intanto?

TESTE: *litigava*<sup>317</sup> con mia madre.

PM: Ecco<sup>318</sup>.

O ancora:

*Esempio 34*

TESTE: e poi lui è venuto a casa e diceva: ah, [...], *so sta' a catà l'amico*.

PM: Sono andato?

TESTE: *sono stato a trovare l'amico*, sì. E gli ho tagliato le gome

PM: e gli ho tagliato le gomme.

Negli ultimi due esempi, il parlante è stato capace di autocorreggersi e di produrre la 'traduzione in italiano', ma talvolta sono gli operatori del diritto che devono intervenire:

*Esempio 35*

AVV.: Durante i litigi suo padre usava eventualmente come minaccia qualche oggetto, non so, coltelli, mazze?

TESTE: sì.

AVV.: E cosa usava?

TESTE: *marteli, colteli; coltelli e martelli; anca feri, tubi, quei che ghe venìa in man, qualsiasi roba, la baiglia*.

<sup>315</sup> Forma paretimologica per *introglio*: quando il parlante non istruito si imbatte in una parola semanticamente «opaca», la ricollega ad altra che gli è più o meno nota (in questo caso probabilmente *intruglio*).

<sup>316</sup> Sicilianismo per *macelleria*.

<sup>317</sup> In questo caso il parlante stesso è capace di autocorreggersi, ma non sempre è così.

<sup>318</sup> In realtà, con questo terzo turno il PM finisce per sottolineare il precedente regionalismo del parlante.

AVV.: Come?  
 TESTE: la forca, *la baiglia*, la pala.  
 AVV.: Ah! *Il badile*, la forca.  
 TESTE: Sì, quel che trovava.

Ecco un altro esempio, in cui l'imputato proviene invece dal basso Lazio:

*Esempio 36*

TESTE: io de malavita, de, de leggi, de 'ste cose, a me non m'è mai fregato gnente. Io ho sempre lavorato, dopo il lavoro io so' andato sempre a mugnere le pecore, so' sempre stato a fà la ricotta, i pecorini, so' stato sempre a cavallo, a domà li cavalli; sono un domatore di cavalli [...]. Io me rimetto a fà il pecoraio, io sempre in mezzo a le bestie so' stato [...]. Io ho cominciato a bève a quindic'anni, cioè, ragazzo, tutte le sere a le fraschette, tutte le sere a le bèttole. Perché questo? Per cercà d'affrontà 'sta vita che m'è rimasta propo difficile a me, a me crescere m'è rimasto proprio difficile.<sup>319</sup>

Com'è noto, con l'aumento dell'immigrazione, entrano sempre più frequentemente in tribunale le interlingue di stranieri, con coerenti problemi di interazione linguistica (anche se la legge prevede il diritto ad avere un interprete). Eccone un piccolo esempio, in cui il testimone proviene dallo Sri Lanka:

*Esempio 37*

PRES.: *Parla italiano, sì? Lei parla italiano?*  
 TESTE: [fa dei cenni con la testa]  
 PRES.: [esplicitando verbalmente la risposta gestuale dell'imputato:] *Poco. Capisce bene, oppure?*  
 TESTE: sì.  
 PRES.: *Capisce. Che attività svolge?*  
 TESTE: [non risponde]  
 PRES.: [con riformulazione più semplice:] *Che lavoro fa?*  
 TESTE: *Domestico.*  
 PRES.: *Domestico. Prego, Pubblico Ministero.*  
 PM: *Signor X, quali erano i programmi di [Tizio] per quel fine settimana, in cui morì?*  
 TESTE: *Verso alle nove, nove e mezzo, lui ha, mi ha chiamato, detto [Caio] non viene, vado casa di [Sempronio], devo registrare una casetta di musica, così torno domani.*

<sup>319</sup> Processo G, trasmesso – come il processo DC dell'esempio successivo – da «Un giorno in pretura».

Non di rado in tribunale gli accertamenti sulla capacità di comprensione dell'italiano sono molto approssimativi, e non solo nei confronti degli stranieri. Sappiamo già che per i cittadini italiani *la conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria* (art. 143 c.p.p.) e, comunque, è concreta la difficoltà di garantire un interprete perfino agli stranieri che sappiano un po' d'italiano.

Proprio la peculiarità della situazione sociolinguistica italiana consiglierebbe un addestramento formale degli operatori del diritto, tale da assicurare loro determinate consapevolezze esplicite e la capacità operativa di controllare meglio la comprensibilità delle proprie domande o di riformulare in modo più semplice ciò che è risultato non chiaro. In sostanza, bisognerebbe produrre in *tutti* gli operatori una maggior sicurezza di movimento nell'articolato *spazio linguistico*<sup>320</sup> italiano ed una più consapevole *competenza comunicativa*<sup>321</sup>.

### 3.7. Tra conflitto e negoziazione

La *sinonimia*<sup>322</sup> – normalmente tollerata senza troppo danno in una conversazione ordinaria – in tribunale può assumere ben altra rilevanza. Ve-

<sup>320</sup> Cfr. GRADIT, s.v.: «ambito entro il quale un locutore può collocarsi variamente aderendo alle esigenze di immediatezza espressiva o di formalità, di adesione a usi e a forme più tipicamente locali o, invece, di circolazione più vasta e generale»; cfr. anche De Mauro, 1980 e 1983.

<sup>321</sup> Cfr. Berruto, 2003, pp. 66-71, in particolare p. 67, corsivo aggiunto: «*Sapere una lingua, dal punto di vista sociolinguistico, significa in sommi capi non solo avere la capacità di produrre frasi grammaticalmente ben formate, ma anche essere in grado di usare le frasi in maniera appropriata alle situazioni*; ed è chiaro che usare appropriatamente una lingua è un'abilità molto complessa, che richiede l'attivazione di molte componenti»; cfr. anche Hymes, 1979 e 1987, Berruto, 1974 e 1977, Zuanelli Sonino, 1981.

<sup>322</sup> Cfr. De Mauro, 2005, p. 85: «Una caratteristica delle lingue storico-naturali è l'estesa presenza di parole diverse che possono veicolare uno stesso senso o, meglio, che hanno in comune una o più accezioni. Diciamo sinonimi "assoluti" o "perfetti" quelli che in ogni contesto e cotesto hanno tutti gli stessi sensi, la stessa accezione (ciò avviene specie nei linguaggi tecnico-specialistici). Diciamo sinonimi senza altra specificazione quei vocaboli che solo in contesti (e co-testi) particolari veicolano uno stesso senso e possono sostituirsi gli uni agli altri». Sui sinonimi cfr. il *Dizionario dei sinonimi e contrari* di De Mauro, 2002 (o la versione "compatta" De Mauro, 2003), in cui – oltre a segnalare i rapporti di senso – si indicano anche le *marche d'uso*: «Aderendo ad una rappresentazione metaforica, o ad una semplice similitudine, in cui il lessico di una lingua è visto come un astro con un'ampia chioma (De Mauro 1988: 77), l'ordinamento delle marche segue una sequenza che va dal centro verso l'esterno. Le parole si snodano dal nucleo centrale più denso verso il corpo compatto che si raccoglie attorno al nucleo avvolgendolo, e poi, via via, per addensamenti laschi e non più uniformi verso una periferia variegata, slabbrata, i cui confini si perdono nello spazio. Il dizionario dei sinonimi e contrari offre dunque dapprima il nucleo di parole più frequenti [...], poi le parole comuni, quelle tecnico-scientifiche fino a

diamo un esempio della necessità di definire esplicitamente i significati delle parole e di come un'apparente scelta sinonimica si configuri come strategia di elusione della domanda:

*Esempio 38*

TESTE: *Normalmente per convenzione s'intende un contratto collettivo tra l'azienda e... e l'impresa di assicurazioni. Un'eventuale convenzione tesa alla raccolta di premi individuali su base mensile potrebbe essersi tranquillamente, si potrebbe stipulare tra un'azienda del gruppo [sigla] e la [nome di Azienda] una convenzione in cui si dice: ti do la possibilità di accedere a questi locali per raccogliere contratti individuali con incasso mensile; significa che in azienda mi adopererò perché su base, scusi, mi adopererò perché su base mensile le mie, il mio servizio amministrativo*

Avv. [interrompendo]: *non è mi adopererò: mi impegno!* La convenzione è molto chiara [...], è un dato di fatto: *mi impegno a fare ritenute sullo stipendio ai fini di*

PRES. [interrompendo a sua volta<sup>323</sup>]: *Avvocato, però, voglio dire: prima di tutto non interrompiamo il testimone, in secondo luogo voglio dire*

Avv. [interrompendo ancora]: *Non sto interrompendo: mi sta, mi sta eludendo la domanda.*

PRES. [in parziale sovrapposizione]: *Il testimone sta, sta rispondendo, sta rispondendo e Lei farà ulteriori domande.*

TESTE: *Mi adopererò con impegno; se sia un impegno non lo so; sarà un impegno all'interno di questo rapporto che consente all'assicurato di stipulare una polizza individuale [...], si impegna a fare adoperare le trattenute mensili sullo stipendio di quel dipendente [...].<sup>324</sup>*

In questo caso il teste ha cercato di evitare i concetti di 'obbligo', 'dovere', impliciti nel verbo *impegnarsi*, ricorrendo al più generico *adoperarsi*, che designa invece un meno impegnativo 'darsi da fare'<sup>325</sup>, fino alla strenua resistenza della formulazione intermedia, ma non vincolante, *mi adopererò con impegno*.

Ancora più abile la creatività di Craxi che, nel processo Cusani, coniò una nuova semantica dell'espressione *risorse aggiuntive*:

indicare le parole usate una sola volta o fuori uso. Il dizionario sinonimico fa di questa caratteristica innovativa un suo tratto caratterizzante. Ciascuna entrata lessicale già marcata offre la serie sinonimica specificando per ciascun sostituito la marca d'uso. Così pure avviene per i contrari. L'ordinamento dei sinonimi segue la stratificazione in base all'uso: dapprima i sinonimi marcati [come appartenenti al vocabolario fondamentale] poi a seguire tutti gli altri fino agli [obsoleti]» (Ferreri, 2005b, p. 50); cfr. anche Ferreri 2002d.

<sup>323</sup> Il presidente si inserisce, interrompendo l'avvocato, per garantire la procedura.

<sup>324</sup> Processo S, trasmesso da «Speciale Giustizia» di Radio Radicale.

<sup>325</sup> Cfr. De Mauro, 2002, s.v.

## Esempio 39

Craxi: *se Le interessa sapere esattamente le, diciamo*<sup>326</sup>, *le dimensioni delle risorse aggiuntive di cui il Partito Socialista dispose*

Di Pietro [interrompendo]: *ecco, cosa vuol dire esattamente con risorse aggiuntive?*

Craxi: *risorse aggiuntive, risorse molto probabilmente provenienti da contribuzioni non formalizzate e non legalizzate di varia natura.*

In questo caso Craxi voleva far passare la sua definizione eufemistica come sinonimo 'd'autore' di *tangenti* e solo la domanda di Di Pietro lo costrinse ad esplicitare *sèmi*<sup>327</sup> ineliminabili della parola, come: 'non legali'. Gli pseudosinonimi utilizzati dai vari interrogati furono così numerosi e varî da indurre il significativo commento globale di Di Pietro nella requisitoria finale:

## Esempio 40

Di Pietro: ha ammesso [...] Craxi che questo denaro, lui l'ha chiamato risorse aggiuntive: *un giorno io dovrò fare l'elenco di tutti i modi in che, con cui*<sup>328</sup> *si può dire; lui l'ha chiamato risorse aggiuntive.*<sup>329</sup>

Questi sono solo alcuni dei tanti esempi possibili di come l'esigenza processuale di definizione univoca faccia sì che determinate selezioni lessicali diventino un punto di contrasto nodale, un *focus* delle divergenze argomentative, in cui scopi di parte e abilità linguistiche degli attanti possono saldarsi – giocando su sinonimie, plurileggibilità e simili – in un'argomentazione conflittuale e non cooperativa.

In tribunale – come in ogni altra conversazione, ma con maggior rilevanza – il «disaccordo» può essere relativo sia al «cosa si dice» che al «come lo si dice» e talvolta si traduce in *conflitto*, talaltra viene risolto attraverso la *negoziazione*. Le modalità per sanare il conflitto sono in parte codificate o regolate dalla prassi, in parte delegate alle competenze e alle scelte dei singoli individui: in quest'ultimo caso, l'interazione riflette sia la varietà delle intenzioni che quella delle abilità. E non si dimentichi che in tribunale *le intenzioni* sono importan-

<sup>326</sup> Il segnale discorsivo dimostra che Craxi stesso è consapevole di produrre una formulazione approssimativa.

<sup>327</sup> Il *sèma* è l'unità minima di significato di un lessema.

<sup>328</sup> Autoriformulazione, normale nel parlato.

<sup>329</sup> Processo Cusani, udienza trasmessa da «Radio Anch'io» di Radio RAI.



ti quanto *i contenuti*<sup>330</sup>, per cui l'abilità linguistica e interazionale richiesta ai registi è davvero molto elevata.

Inoltre, come ha indicato De Mauro:

Dalla vita intellettuale più sofisticata alla più banale pratica quotidiana, i componenti di una comunità che si riconosca nel ricorso a un nucleo comune di monemi lessicali e morfologici trovano nella flessibilità ed estensibilità semantica di tale nucleo i mezzi per intendere e farsi intendere e, insieme, per far risaltare, ove ciò si voglia e si sappia fare, una propria più personale cifra stilistica, di gruppo o individuale. Una lingua viene perciò ad aderire a ogni moto e a ogni piega della vita psicologica degli individui, così come a ogni momento e aspetto delle pratiche sociali e intellettuali. *Le parole, con i loro grappoli di accezioni e le esperienze e memorie che in ciascuna accezione si condensano, sono scrigni in cui si sedimentano usanze, costumi, credenze, modi di operare e di produrre, idee religiose, morali, intellettuali, esperienze di ricerca teorica e filosofica.* Una intera cultura nel senso antico e oggi più moderno e scientifico della parola, si riflette nelle articolazioni semantiche che una lingua ci permette. Ma occorre dire di più: non sapremmo concepire una cultura umana senza una lingua [...]. Solo la parola consente quel gioco perenne di persistenza tradizionale e di innovazione, di autoctonia e di mescolanza che fa, anzi è una cultura [...]. *Questa coestensività tra spazio linguistico e spazio culturale non è constatabile a cuor leggero* (De Mauro, 1997b, pp. 155-156, corsivo aggiunto).

Ciò implica fra l'altro che gli individui, quando entrano in interazione linguistica fra loro, devono saper confrontare e armonizzare le rispettive posizioni nello spazio linguistico e culturale e «negoziare» la comprensione reciproca. «Comprendersi» non vuol dire necessariamente «essere d'accordo»<sup>331</sup>, ma certo non si dà giusta valutazione se non c'è una preliminare *co-costruzione*<sup>332</sup> di significati condivisibili<sup>333</sup>.

<sup>330</sup> Cfr. anche Bazzanella, 2005, p. 210: «La coordinazione di due o più persone nell'interazione linguistica riguarda sia il contenuto che i processi coinvolti nel realizzare le intenzioni relative (cfr. Clark 1996, 59): la comunicazione non è solo un trasferimento d'informazione, ma un'impresa comune basata su una continua negoziazione dei significati e delle intenzioni all'interno dello sviluppo conversazionale».

<sup>331</sup> Cfr. Gambarara, 1988, p. 59: «Nello scarto fra comprendere e aderire si apre nella parola un luogo che essa non controlla. Può essere la pietra su cui si inciampa. Esistono disaccordi e conflitti reali; in questi casi ci si può comprendere, ma non essere d'accordo (per i partecipanti coincidono le lingue e le valutazioni delle circostanze, ma non gli scopi finali)».

<sup>332</sup> Cfr. Bazzanella, 2005, p. 210: «Quando due persone parlano tra di loro, non solo negoziano il significato di ciò che si dicono, ma negoziano continuamente la loro relazione. Nella prima prospettiva, si mette in rilievo quello che è stato definito il processo di *co-costruzione* del significato; nella seconda, i ruoli conversazionali e sociali si intrecciano ed in molti casi si arriva ad un compromesso tra i due punti di partenza».

<sup>333</sup> Cfr. Bazzanella, 1994, p. 62: «La conversazione è frutto di una collaborazione, di

Un problema vero, delicatissimo e di non sempre facile risoluzione, è posto dal bisogno di *monoreferenzialità*, che nella interazione giudiziaria non investe solo i tecnicismi e si estende anche a parole ed espressioni della lingua comune. Infatti in dibattito non di rado si crea la necessità cogente che singole parole – che magari diventano parole-chiave nello stesso accertamento dei fatti – perdano l’ambiguità, la vaghezza semantica, la polisemia proprie del linguaggio comune e siano vincolate, come nelle lingue specialistiche, ad un unico significato regolato da uno specifico «accordo di definizione»<sup>334</sup>. Ma, a differenza di quanto avviene nei sottocodici delle singole discipline (compreso il linguaggio giuridico), l’esigenza di monoreferenzialità non si riduce ad una nomenclatura di settore, per la quale esiste una progressiva codificazione esplicita dell’accezione tecnica. Nei processi la necessità di determinare una *accezione* inequivoca, magari addirittura uno specifico *sensu*<sup>335</sup>, può investire, talvolta imprevedibilmente, un termine qualunque dell’italiano comune: spesso parti rilevanti degli esami testimoniali sono costituite da procedure conversazionali tese a raggiungere la condivisione di un senso progressivamente esplicitato.

Il problema si aggrava, è meno immediatamente individuabile e risolubile quando l’ambiguità è dovuta a scarse competenze linguistiche dei

un lavoro in comune, tanto da essere considerata metaforicamente come un *tessuto* [...], in cui i contributi di parlante di turno ed interlocutore/i [...] si intrecciano tra di loro, fin quasi a confondersi, e comunque a costituire un unico prodotto».

<sup>334</sup> Cfr. Sobrero, 1993a, p. 246: «Nell’organizzazione del testo scientifico, il lessico specialistico presenta una caratteristica fondamentale: la *monoreferenzialità*. Ogni termine deve avere un referente unico, e dunque un solo significato. Termine e concetto sono legati da un “accordo di definizione” (Bloomfield, 1970) vincolante: il termine non può essere sostituito da un suo sinonimo, ma solo da una perifrasi o da una definizione (e solo in casi eccezionali). Per eliminare ogni possibile ambiguità si evita perciò tanto la sinonimia quanto la polisemia (che sono invece molto frequenti nella lingua comune)».

<sup>335</sup> Cfr. De Mauro, 2005, p. 81: «Data una parola distinguiamo [...]: il *significato*: il valore complessivo che una parola ha in una data lingua, stanti le parole con cui coesiste nella lingua e nelle frasi che una lingua prevede e ammette (è il *signifié* di F. de Saussure, ciò che lo Schleiermacher chiamava *Bedeutung* e Frege chiamava *Sinn*); il *sensu*: la determinazione particolare, perfino personale e contingente, che una parola ha in una particolare situazione (contesto situazionale) e stanti le parole che immediatamente la precedono e seguono (co-testo) nell’enunziato (è il *sens* o *signification* di Saussure, ciò che lo Schleiermacher chiamava *Sinn* e Frege chiamava, a termini invertiti rispetto all’antecedente romantico tedesco, *Bedeutung*); l’*accezione*: il raggruppamento di una parte dei “sensi” in una famiglia collegata da affinità di riferimenti a oggetti extralinguistici o di ambiti di utilizzazione socioculturalmente distinti, dunque una speciale articolazione, uno speciale sottoinsieme del generale “significato” di una parola. Una parola “monosemica” è una parola che ha un significato non suddiviso in accezioni diverse. Una parola “polisemica” è una parola che ha una pluralità di accezioni».

parlanti, quando ci si trova davanti ad accezioni di gruppo o addirittura idiolettali<sup>336</sup>. In dibattito incontriamo continue *peregrinazioni fra vaghezza semantica e connotazione*<sup>337</sup>, che attraversano i meandri dei dislivelli sociolinguistici.

<sup>336</sup> Cfr. Ferreri, 2002c, p. 25, corsivo aggiunto: «*Langue* (lingua) e *parole* sembrano due cose diverse legate alla coppia collettività/individuo; è una delle prime dualità con cui Saussure costruisce il suo pensiero teorico. Col termine francese *parole*, intraducibile senza perdite di senso, si designa l'atto, unico individuale ed irripetibile, con cui il singolo si appropria della lingua e per suo tramite si riconosce e diviene membro di una comunità di parlanti, uno fra i tanti che lo intendono e che lui intende. L'intendersi è sempre qualcosa di approssimativo, infatti "nessuno pensa, con una parola, precisamente ed esattamente la stessa cosa che pensa un altro e l'ancor piccola diversità si trasmette a tutta la lingua" (Humboldt 2000: 51). Saussure, ancora più radicale di Wilhelm von Humboldt, afferma che anche uno stesso individuo "pensa" e "dice" cose diverse ogni qualvolta parla o scrive: anche quel che definiamo "la stessa parola" parlata o scritta di un individuo è di fatto radicalmente diversa ad ogni atto di *parole*. Ciascun individuo, in forza della *parole*, porta il germe della diversità e della variabilità e, dunque, *l'intendersi è un tentativo di convergere verso un comune sentire* che lascia margini alla incomunicabilità».

<sup>337</sup> Cfr. Testa, 2004, p. 19 (corsivo aggiunto): «chi costruisce una frase segue una procedura (mettere in fila le parole) che comprende molte opzioni (scegliere, ogni volta, tra le diverse parole che abbiamo a disposizione per dire "quasi" la stessa cosa). Dagli anni '60 il semiologo francese Roland Barthes ha diffuso l'abitudine di chiamare *connotazione* l'insieme di sfumature, spesso di carattere emotivo, che ci fanno distinguere e scegliere, per esempio, tra *casa*, *abitazione* e *dimora*. In definitiva ciò che complica l'attività di ricerca del senso è anche ciò che, nella pratica, ci salva dal perderci nel labirinto dei sensi possibili. È il fatto che, quando diciamo o scriviamo "casa", lo facciamo con un'intenzione: quella di comunicare "quella cosa lì, che abbiamo in mente", per designare la quale "casa", e non "domicilio", ci sembra la parola più adatta. L'ha intuito un logico, Paul Grice: *la comunicazione ha successo quando l'emittente "vuol dire" una cosa al destinatario, e quando il destinatario riconosce senza fraintendimenti quella cosa che l'emittente vuole dire*». Cfr. anche Ferreri, 2005b, p. 49: «Il significato può essere sia referenziale (anche multiplo e metaforico), sia affettivo (le connotazioni), sia pragmatico se lo consideriamo sotto il profilo dell'appropriatezza situazionale dell'uso. Per esempio, *farfalla* è un 'insetto con grandi ali colorate' (significato referenziale), ed anche 'nome comune degli insetti dell'ordine dei Lepidotteri' (significato multiplo); ma in senso figurato anche una 'persona incostante, volubile', fino ad assumere una connotazione dispregiativa di 'donna leggera, di facili costumi' (per rispetto delle differenze di genere, ricordo che valore negativo ma non spregiativo vale anche per l'altra metà del genere umano; con un accrescitivo anche *l'uomo è un farfallone*). Un esempio più rispondente all'idea di connotazione si evidenzia nella coppia di aggettivi: *viscido*, rispetto a *scivoloso*, non solo è più intenso ma ha anche connotazioni di repellenza che *scivoloso* non ha; inoltre, riferito a persona, *viscido* ha un tratto di repulsione (significato connotativo) che non c'è in *sfuggente*. In una tipologia scientifica del diritto, il vocabolo *escussione* è preferito a *interrogazione*; nel linguaggio scientifico delle telecomunicazioni o nel linguaggio della politica parlamentare *audizione* è preferita ad *ascolto* (significato appropriato all'uso). Le relazioni lessicali che le parole intrattengono con altre parole evidenziano i legami che si saldano tra il lessico di una lingua e la storia, la cultura, lo sviluppo economico e ambientale di una comunità linguistica».

Le formulazioni difficilmente interpretabili proprio per mancanza di abilità linguistica del parlante costituiscono il nodo dolente di moltissimi esami testimoniali. In questo caso i processi riproducono e acutizzano drammaticamente le difficoltà quotidiane di cittadine e cittadini, che in gran numero sono ancora esclusi da un possesso dell'italiano fluido e consapevole.

In genere, le difficoltà connesse all'esigenza di quella che abbiamo definito «monoreferenzialità dell'italiano comune» tendono ad essere superate – di volta in volta con maggiore o minore abilità linguistica e retorica – attraverso un'escussione «a cono», strutturata con domande successive tendenti a individuare per progressiva approssimazione lo specifico «senso» attribuito dal parlante ai termini in questione. In tribunale, forse meno che in altri domini, non si può sfuggire alla «indefinita possibilità di scavare entro il pieno e concreto senso d'un enunciato, discorso o testo»<sup>338</sup>.

La casistica è quanto mai abbondante e varia. Un esempio semplice è costituito dalla mancata conoscenza di una parola, quando non addirittura dell'oggetto designato; fra i casi specifici si segnala la frequente necessità processuale di legare il significato di una parola al concreto riferimento ad una precisa, contingente, realtà designata<sup>339</sup>. Ma non di rado questo specifico tipo di evento comunicativo pone problemi addirittura di tipo metalinguistico, per ricondurre ciò che può essere significato condiviso dal piccolo gruppo oppure appartenente all'idioletto – e alla enciclopedia e cultura – del parlante ad una accezione inequivoca, che possa avere precisa valenza giuridica.

Queste difficoltà vengono acutizzate ed esaltate nelle *contestazioni* in quanto – come sappiamo – si propongono l'obiettivo strutturale di mettere a confronto le dichiarazioni in aula non con «ciò che è stato detto in precedenza» ma con «ciò che è stato verbalizzato».

Abbiamo già visto, ad esempio, che i verbali presentano quasi sempre

<sup>338</sup> De Mauro, 1997b, p. 164; cfr. anche, *ibidem*, pp. 164-165: «l'analisi semantica non può aspirare ad avere il grado di distaccata formalità e di atemporalità di altre parti del sapere scientifico. Essa, si volga a una lingua o alla generalità delle lingue, è sempre *filia temporis*, e può essere capita e intesa adeguatamente sempre e solo come tale. Non le è dato l'eterno, non le è data durata oltre il contingente suo prodursi se non, forse, nel riconoscersi appunto come contingente, approssimativa, informale. Semplice discorso accanto al mareggiare d'altri discorsi, non lucido specchio, ma flutto tra gli altri innumerevoli del gran mare espressivo che, solo, si incurva un istante a farsi fuggevolmente riflesso degli altri [...]. A questa incerta bussola si affida la capacità umana di orientarsi nel dedalo del sapere, nel gran mare dell'essere».

<sup>339</sup> Cfr. l'esemplificazione fornita in Bellucci, Carpitelli, 1997.

inutili innalzamenti di registro e burocratizzazioni, riformulazioni che poi generano ulteriori incomprensioni e talvolta addirittura *una vera e propria difficoltà di riconoscimento da parte del parlante di «ciò che ha detto»*. Concretizziamo con un esempio:

*Esempio 41*

PM: Bianca le aveva mai spiegato che tipo di rapporto aveva con sua madre, se andavano d'accordo madre e figlia?

TESTE: sì, mi dis-<sup>340</sup>, io non ho avuto, dottore, io non ho avuto troppo tempo, perché la ragazza la conobbi due mesi, in tutto è stato due mesi: però, la ragazza<sup>341</sup>, non c'è stato il tempo che mi ha potuto spiegare tutta la situazione; mi disse che la signora, la signora la, *la picchiava ogni tanto*; non la lasciava uscire e così la teneva un po', un po', diciamo, in casa così, non la lasciava uscire.

PM: *ce, voglio dire, Le-, Lei al Pubblico Ministero dice un po' di più che ogni tanto così.*

TESTE (interrompendo): sì, però magari qualche cosa

PM (interrompendo): *le leggo le sue dichiarazioni, perché, ecco, in contestazione lei dice: Bianca mi ha spesso parlato dei rapporti con la madre, dicendomi che la madre era violenta nei suoi confronti, perché oltre*

TESTE (interrompendo): *sì, questo me lo ha detto, questo me l'ha detto, sì questo me l'ha detto.*

PM: vada avanti: *era violenta* e poi cosa faceva?

TESTE: che *la picchiava* e che non la lasciava uscire

PM: *la percuoteva* spesso?

TESTE: sì, l'ho vista anche con un livido ultimamente; l'avevo vista io

PM: l'aveva visto anche Lei personalmente con un livido?

TESTE: sì

PM: e la ragazza le disse di essere spaventata dal comportamento della madre nei suoi confronti!

TESTE: no, non mi disse questa cosa qua.

PM: *ecco, perché dice<sup>342</sup>: tanto che la ragazza era letteralmente terrorizzata e non voleva nemmeno tornare a casa per paura della madre.*

TESTE: *è vero, è vero; questo è vero.*

[...]

TESTE: [...] inoltre a questa m'avev-, m'ha detto *aveva avuto un, una richiesta sessualmente*

PM: *di rapporti sessuali*

TESTE: una, una richiesta non, non, io non so poi dopo se, quello che è successo, mi disse questo.

<sup>340</sup> Autointerruzione.

<sup>341</sup> Tema libero.

<sup>342</sup> È evidente che il pubblico ministero sta leggendo il verbale.

PM: *Ricorda male! Glielo ricordo io. Sempre l'interrogatorio del 22 agosto dice: quanto ai rapporti con il convivente della madre, Bianca mi aveva accennato al fatto che costui aveva tentato degli approcci sessuali nei suoi confronti.*  
 TESTE (interrompendo): *io, io ma che l'ho detto sotto un'altra forma*<sup>343</sup>.

Il teste parla di un agrammaticale «aveva avuto un, una richiesta sessualmente», ma la riformulazione del pubblico ministero – «[richiesta] di rapporti sessuali» – non si limita a correggere l'espressione: in realtà ne precisa il significato rispetto ad una dichiarazione assai più generica e indefinita; a questo punto sorge la domanda se l'«aveva tentato degli approcci sessuali nei suoi confronti» messo a verbale, e contestato, non fosse già a sua volta una ridefinizione, che pure resta comunque meno puntuale dell'accusa che il pubblico ministero cerca di far emergere dall'esame del teste.

Nella prima parte è altrettanto poco 'asettica' l'alternanza fra il *la picchiava* detto e ribadito dal teste e il «la madre era violenta nei suoi confronti» messo a verbale e contestato o le riformulazioni orali del pubblico ministero: «era violenta», «la percuoteva spesso». È evidente la necessità giudiziaria di disambiguare quanto nella testimonianza sia riconducibile al concetto legale di «violenza», ma l'attenzione del pubblico ministero sembra concentrarsi essenzialmente sul verbo *picchiare* – che è con tutta evidenza quello radicato nell'uso del teste – alla ricerca di un sinonimo più puntualmente incriminante. Il vero nucleo argomentativo in realtà sembra più affidato al contrasto fra l'*ogni tanto* che determina il picchiare inizialmente profferito dal teste – e che infatti viene subito contestato – e lo *spesso* che carica in modo significativo l'inutilmente aulico «percuotere» del pubblico ministero. In fondo, la prima parte dell'interazione, da sola, potrebbe lasciare dubbi su una reale divergenza di intenzioni comunicative fra i due parlanti e anche la sensazione che ci sia una qualche forzatura da parte del pubblico ministero. Le perplessità si sciolgono invece quando il teste riferisce spontaneamente dei lividi visti: il tutto esemplifica bene, mi pare, come le esigenze giudiziarie di affermazioni semanticamente ben determinate possano essere risolte solo là dove i soggetti giurisdizionali dimostrino disponibilità e abilità linguistiche alte, che purtroppo riscontriamo abbastanza raramente nell'ampio corpus esaminato.

Tornando al nostro esempio, possiamo notare che, complessivamente, il teste non ha nessuna intenzione di contrapporsi alle contestazioni – cosa che potrebbe risolversi solo a suo danno – tanto che per ben due

<sup>343</sup> Processo Q, trasmesso da «Un giorno in pretura».

volte si precipita a dare triplice conferma (*sì, questo me lo ha detto [...]; è vero [...]*). Eppure 'si respira' un disagio, che pervade tutta l'interazione, anche se non trova formulazione esplicita: è evidente che l'interrogato non si riconosce nelle formulazioni altrui, che vi sente una differenza rispetto al proprio pensare e sentire o, quanto meno, alle proprie intenzioni comunicative. Alla fine il contrasto – in parte sotteso ma chiaramente percepibile – si evolve in una esplicitazione dell'*area del conflitto*; infatti, dopo l'ultima contestazione il teste, pur consapevole di aver firmato quel verbale e senza negarne la sostanza, riesce finalmente a dar voce al suo problema: *il non riconoscere il proprio discorso* nella diversa veste linguistica con cui gli viene ripresentato e, in fondo, il non saperne giudicare l'equipollenza.

Consideriamo ora un esempio di progressiva *negoziazione*, intenzionalmente scelto tra le interazioni giunte a buon fine:

*Esempio 42*

Avv. BMP: lei ha detto che era amica di Peruzzi Giorgio?

TESTE: sì.

Avv. BMP: *che significa amica di Peruzzi Giorgio?*

TESTE: beh, *dipende come lo vuole dire lei*: amica, cioè

Avv. BMP (interrompendo): *dipende: io sono amico di un uomo.*

TESTE (rivolta al PRES.): *come?*

PRES.: (interviene, ma nella registrazione le parole non sono comprensibili).

TESTE: sì, amica come, cioè, mhmm, io ho preso a cuore la sua situazione, perché in realtà sua moglie lo mandava via come straciante<sup>344</sup>, cioè non aveva mai niente in tasca e non poteva realizzare niente; io diventai amica poi, perché mi<sup>345</sup>, cioè, raccontando le, cioè di come era la situazione, io ho preso a cuore questo

Avv. BMP (interrompendo): *quindi il tu-<sup>346</sup>, il suo atteggiamento*

TESTE: *ho cercato di dare, dargli una mano, sì<sup>347</sup>*

Avv. BMP: *un atteggiamento di mira su-, di pura solidarietà umana*

TESTE: *certo!<sup>348</sup>*

<sup>344</sup> La parlante è di estrazione popolare e veneta, per cui presenta tratti marcati dia-topicamente come la degeminazione delle consonanti lunghe, ecc.

<sup>345</sup> Pronome soggetto tonico di prima persona nei dialetti veneti.

<sup>346</sup> Per quanto seguito da autocorrezione, è significativo questo *tu* sfuggito all'avvocato.

<sup>347</sup> In questi turni la teste tende a inserirsi, anche in parziale sovrapposizione, ma l'avvocato prosegue il suo discorso: siamo in pratica davanti ad una *interruzione vana*, ovviamente in presenza di discorso simultaneo; su interruzioni vane e *back channels* cfr. Bazzanella, 1994, pp. 180-181 e, per una più generale classificazione delle interruzioni, pp. 175-205.

<sup>348</sup> La teste cerca di contrapporsi all'evidente intenzione ironica dell'avvocato.

Avv. BMP: cristiana: nel senso che lei dava qualche cosa a Peruzzi Giorgio

TESTE (interrompendo) a live-, a livello umano sì!

Avv. BMP: lei era l'amante di Peruzzi Giorgio?

TESTE: no, non era, non ero amante, amante è una cosa e amica è un'altra.

Avv. BMP: forse non ha capito!

TESTE: eh, forse non ha capito lei! amante è una cosa – si fa pagare l'amante, giusto?<sup>349</sup> – mentre amica dà e, se è a livello umano, non chiede.

Avv. BMP: non mi risulta che le amanti si facciano pagare tutte; insomma, il discorso è completamente diverso: sono le prostitute che si fanno pagare.

TESTE (con discorso simultaneo): forse non ha capito lei!

Avv. BMP: io a questo punto proporrei di leggere quanto dichiarato nel, nel verbale di sommarie informazioni, la signora Melchiorri ai Carabinieri in data venticinque giugno del millenovecentonovantotto: da un anno e mezzo circa ho conosciuto Peruzzi Giorgio, nella circostanza che ebbi a vedere il motociclo Onda quattrocento; dopo qualche tempo entrò una simpatia, per cui iniziammo ad incontrarci per avere fra noi rapporti sessuali; in considerazione di ciò ritengo che il Peruzzi era appagato completamente nelle esigenze sessuali e non credo che abbia avuto necessità di cercare sfoghi con le figlie.

TESTE: ma, scusi<sup>350</sup>

Avv. BMP: che significa, scusi, questo? No, lo chiedo a lei.

TESTE: no, no.

Avv. BMP: è a Lei che io faccio la domanda, signora!

TESTE: no, scusi, da dove è saltato fuori questo, scusi? da dove è saltato fuori quella relazione?

Avv. BMP (in parziale sovrapposizione): signora, questo è un verbale di sommarie informazioni, da lei sottoscritto in data venticinque giugno millenovecentonovantotto presso la stazione dei Carabinieri di San Terenzo.

TESTE: no.

Avv. BMP: allora a questo punto chiedo che venga acquisito agli atti, se il Pubblico Ministero è d'accordo<sup>351</sup>. Cioè lei aveva rapporti sessuali con Peruzzi Giorgio? sì o no?

TESTE: come?

Avv. BMP: aveva rapporti sessuali con Peruzzi Giorgio? se no che lei la voglia chiamare, che la voglia chiamare, cioè

TESTE (interrompendo): ma, mi scusi un attimo

PRES.: qui c'è una dichiarazione sua, sottoscritta ai Carabinieri, quella che l'avvocato ha letto<sup>352</sup>

TESTE: cioè, ma...

PRES.: si ricorda di aver fatto questa dichiarazione?

<sup>349</sup> Si noti la domanda-coda, con cui la teste esplicita il suo criterio di differenziazione semantica.

<sup>350</sup> Altra interruzione vana.

<sup>351</sup> La richiesta – come da procedura – è ovviamente rivolta al presidente.

<sup>352</sup> Il presidente si inserisce personalmente per cercare chiarezza.



TESTE: *no, non mi è chiara, scusi, non mi è chiara. Dipende come l'hanno presa per il discorso sessuale, cioè nel se*<sup>353</sup>

PRES. (interrompendo): signora, signora quanti anni ha lei?

TESTE: trentaquattro.

PRES.: trentaquattro! Quando uno dice che ha avuto rapporti sessuali con una persona, si capisce chiaramente che cosa vuol dire...

TESTE (in sovrapposizione): *sì, va bene, d'accordo: anche uno che è amico può avere rapporto sessuali*

PRES.: ... rapporti sessuali.

TESTE: e allora basta!

PRES.: e infatti *non si sta dicendo a che titolo li ha avuti*; ha avuto o no?

TESTE: *bene, va benissimo; sì, sì!*

PRES.: *lei ha fatto o no questa dichiarazione? questa è la domanda che le fa l'Avvocato. L'ha fatta lei questa dichiarazione? la conferma questa dichiarazione?*

TESTE: *cioè non...*

Avv. BMP (interrompendo): *la conferma lei signora questa dichiarazione? Risponda al Presidente: le ha fatto una domanda!*

TESTE: *non lo so.*

Avv. BMP: *non lo sa?*

TESTE: *dipende come vuole anche dire l, l'avvocato: nel senso che uno, avendo rapporti magari davanti a altre persone, oppure è una cosa...*

PRES.: no, guardi, qui non c'entrano i rapporti davanti a altre persone...

TESTE (con discorso simultaneo): *ah, eco, bene, cioè...*

PRES.: quando parliamo di rapporto sessuale diciamo qualcosa che tutti comprendiamo

TESTE: *sì, ma certo.*

PRES.: lo capisce Lei, lo capisco io, lo capisce qualunque persona che stia ad ascoltarci. *Diciamo*<sup>354</sup>: *ha avuto o no lei una relazione affettiva con il Peruzzi?*

TESTE: *Sì, sì; ho avuto, sì.*

PRES.: *ecco, punto e basta!*

TESTE: *sì, basta.*

PRES.: *avanti.*<sup>355</sup>

La contestazione inizialmente sembra concentrarsi sull'esistenza di «rapporti sessuali», che in realtà la teste non vuole negare ma solo contestualizzare in un'enunciazione linguistica vincolante. Evidentemente per lei la parola *amante* ha un significato e connotazioni ambigui e incerti: è sinonimo di «prostituta», può dare adito a scenari trasgressivi stig-

<sup>353</sup> Etero-interruzione di *senso*.

<sup>354</sup> Il segnale discorsivo qui è chiaro introduttore di parafrasi.

<sup>355</sup> Processo P, trasmesso da «Un giorno in pretura»; come al solito, i nomi sono stati cambiati.

matizzati, e così via. La conflittualità si risolve alla fine grazie alla felice riformulazione del presidente «relazione affettiva», che ottiene subito il triplice assenso dell'interrogata. In questo esempio, come in molti altri, il contrasto è squisitamente *linguistico* e si scioglie solo con una lunga interazione e una contestazione tutto sommato inutile, visto che la donna – come già detto – non vuole negare l'esistenza di «rapporti sessuali», che è invece determinata a qualificare, vincolandone la connotazione e la chiave interpretativa. In casi come questo non si può non solidarizzare per la pazienza – e l'abilità linguistica – richiesta ai soggetti giurisdizionali dall'idioletto della donna. Tuttavia, l'obiettivo della teste è perfettamente legittimo: la *mappa cognitiva*<sup>356</sup> che essa vuole precisare è importante nella definizione della sua immagine, anche giudiziaria, e della sua 'relazione' con l'imputato, su cui sta deponendo. La donna è a modo suo consapevole dell'importanza 'aggiuntiva' delle parole pronunciate in tribunale, ma si rende contemporaneamente conto di non essere in grado di individuare con certezza la presenza di elementi linguistici passibili di interpretazione polisemica o ambigua. Ne sono una conferma i numerosi tentativi di individuare accezioni, sensi specifici e connotazioni (*dipende come lo vuole dire lei; dipende come vuole anche dire l, l'avvocato: nel senso che*), le varie esitazioni e perplessità – cioè, *ma, scusi*, ecc. – e soprattutto l'enunciazione esplicita, anche di fronte alle domande incalzanti del presidente e dell'avvocato, di non sapere se confermare o meno la dichiarazione che le viene contestata, proprio perché la risposta presuppone una puntuale delimitazione dell'interpretazione che l'accompagna: «PRES.: *si ricorda di aver fatto questa dichiarazione?* TESTE: *no, non mi è chiara, scusi, non mi è chiara. Dipende come l'hanno presa per il discorso sessuale, cioè nel se-»*. Di conseguenza, l'aggressività che si rivela nell'intonazione e nell'interazione verbale degli altri attori processuali – per quanto possano inizialmente suscitare la nostra empatia – sarebbero

<sup>356</sup> Cfr. Testa, 2004, pp. 20-21, corsivo aggiunto: «ciascuno di noi è effettivamente diverso perché pensa (e parla) diversamente, e viceversa. E ciascuno di noi, più che descrizioni, scambia con gli altri *interpretazioni* del mondo. *Le parole che scegliamo per nominare le cose dipendono anche dalla nostra percezione delle cose: dal nostro individuale punto di vista*. Nel momento in cui definiamo una cosa scegliendo una parola che necessariamente non la descrive nella sua interezza, ma si limita a *denotarla* (indicarla) e a *connotarla* (ad assegnarle qualche tipo di riflesso emozionale) noi, attraverso l'etichetta che la parola assegna alla cosa, classifichiamo la cosa all'interno di una nostra *mappa cognitiva* delle cose. In ciascuna mappa individuale, intesa come sistema di idee strutturate (e verbalizzate) sul mondo c'è, oltre che una ineliminabile dose di vaghezza e ambiguità, una buona dose di arbitrarietà [...]. Parlare di "negri" è diverso dal parlare di "persone di colore", perché sono diverse le mappe evocate da ciascuna definizione, e sono diversi i mondi in cui ciascuna delle due definizioni trova o meno cittadinanza».

forse più adeguati a contrastare la *malafede* piuttosto che l'*ignoranza*, qui del tutto esplicita. L'obiettivo della teste è assolutamente legittimo, solo che non sa come raggiungerlo e controllarlo linguisticamente.

L'intero *corpus* osservato in questi anni dimostra con una frequenza inequivocabile che – mentre comunicatori abili riescono a portare avanti, spesso anche troppo facilmente, illegittimi scopi di parte tramite un'argomentazione non cooperativa, che gioca, appunto, anche su sinonimie, polisemie e simili – al contrario, chi non ha un vero possesso dell'italiano per lo più si limita ad intuire che l'adesione ad un termine che gli viene proposto o l'opzione fra coppie sinonimiche che gli viene richiesta avrà conseguenze pragmatiche, a volte anche pesanti; tuttavia personali difficoltà linguistiche gli impediscono una scelta sicura e consapevole. In questi casi il parlante diventa necessariamente preda di un disagio provocato dall'insicurezza: l'esame testimoniale può così apparirgli come potenziale, oscuro, «tranello» linguistico.

In sintesi, mi preme sottolineare almeno la constatazione che l'analisi rivela l'esistenza di due tipi di *reticenza*, ben diversi tra loro: quella di chi vuole lucidamente e consapevolmente ostacolare l'accertamento della verità e quella di chi invece – dominato dalla propria insicurezza linguistica e culturale – si rifugia nella strategia autodifensiva del «dire il meno possibile» solo perché non è in grado di capire la specificità dell'interazione processuale e di valutare la «valenza giudiziaria», l'interpretazione e l'uso legale implicati dalle proprie affermazioni.

Comunque, emerge spesso una grave difficoltà degli interroganti nel glossare o parafrasare il proprio discorso di fronte alla evidente difficoltà di comprensione da parte dell'interlocutore. Ad esempio, molto spesso le 'buone intenzioni' si riducono ad una banale ripetizione dell'enunciato, senza riuscire ad individuare quali siano le unità lessicali o gli elementi morfosintattici che ostacolano il passaggio della comunicazione. Se ne veda un esempio tratto dal processo al clan Moscardelli<sup>357</sup>:

*Esempio 43*

PM: Più o meno quello che avevate guadagnato quanto era?

TESTE: A volte si guadagnava sette, otto, dieci milioni, dodici, non si può stabilire, dipendeva dall'attività del gioco come andava

PM: Vuole essere più preciso con la Corte *riguardo alle successioni delle persone nelle riscossioni?*

TESTE: *Non ho capito.*

<sup>357</sup> Il teste è uno degli imputati.

PM: Vuole essere più preciso con la Corte *in ordine al succedersi delle persone* che sarebbero venute al [...] Night a riscuotere questa tangente?

TESTE: Noi si <sup>358</sup> faceva i conti, si teneva dei soldi per quelli che lavorano lì al circolo, 100.000 per sera e poi dopo si divideva quello che rimaneva ma non si può dire la cifra, perchè a volte una settimana si guadagnava di più.

PRES.: La domanda era un'altra, il Pubblico ministero le aveva chiesto di specificare *la successione delle persone*, lei se non sbaglio ha menzionato il Lino, poi il Toppa Claudio e poi il Renzino, è così?

TESTE: Sì.

PRES.: Probabilmente il Pubblico Ministero vuol sapere *questa è la successione oppure* una volta veniva Toppa Claudio, una volta veniva Renzino, un'altra volta veniva Lino *oppure* per un periodo è venuto Lino, per un periodo è venuto Toppa?

TESTE: Per un periodo è venuto Lino, per un periodo è venuto Toppa e per un periodo è venuto Renzino.

PRES.: Questo *in che periodi?*

TESTE: Dall'88 fino all'89, al 90 di gennaio; al 90 di gennaio io fui buttato fuori.

PRES.: In questo periodo *come si suddividono i periodi* in cui veniva uno, veniva un altro, *cioè* se il Lino è venuto per primo, a quanto ho capito, quando poi invece al posto di Lino è venuto il Toppa, *dopo quanto tempo?*

TESTE: Non me lo ricordo il tempo, dopo un anno, circa un anno.

PRES.: E poi *dopo quanto tempo* è venuto il Renzino?

TESTE: Il Renzino è venuto due o tre mesi.

PRES.: *Prima che lei andasse via?*

TESTE: Prima che andassi via.

PRES.: *Quando dice Lino è?*

TESTE: Lino Moscardelli.

PRES.: *Quando dice Renzino?*

TESTE: Gervaso.

PRES.: Lorenzo.

TESTE: Lorenzo.<sup>359</sup>

Come si può notare, l'interrogato dichiara subito di non aver capito e, dopo la ripetizione sostanzialmente identica da parte del pubblico ministero, continua a rispondere alla domanda precedente, l'ultima che ha capito. In seguito il presidente riesce ad identificare la difficoltà linguistica annidata nel *la successione di persone* e, pur ripetendo due volte anche lui l'enunciato in questione, procede davvero a concreti tentativi di riformulazione: più incerto e 'introduttivo' il primo, più sicuro e meglio progettato il secondo, introdotto dal chiaro segnale di glossa: *oppure*. È così che l'interazione, sia pur faticosamente, ricomincia a procedere, gui-

<sup>358</sup> Si nota l'uso toscano dell'impersonale al posto della prima persona plurale.

<sup>359</sup> Verbale d'udienza n. 12, pp. 249-251, corsivo aggiunto.

data dalla *strategia linguistica* del presidente, che giustamente chiede risposte progressive su singole unità informative.

In verità sono molti di più gli esempi che abbiamo incontrato, nei quali perfino otturazioni banali come quella riportata non riescono a risolversi, proprio per la mancata *consapevolezza linguistica*. In questi casi il dibattito si protrae, spesso anche molto a lungo, senza risoluzione – o con soluzioni linguisticamente ‘forzate’ – perché la comunicazione continua a fluire su binari paralleli e privi di punti di intersezione.

Fortunatamente la nostra analisi ha illuminato anche strategie linguistiche più mirate, associate a frequenti riformulazioni, puntuali controlli dell’avvenuta comprensione, interrogazioni strutturate con domande successive, tese a individuare per sottoinsiemi e per progressiva approssimazione il precipuo *senso* attribuito dal parlante ai termini in discussione. Vediamone un esempio semplice e lineare, che va ad aggiungersi all’intervento del presidente appena riportato:

*Esempio 44*

- PM: signora Carloni, lei *che tipo di rapporto* aveva con Maurizio?  
 TESTE: mah, all’inizio era un rapporto di amicizia, poi è diventato un rapporto di paura e di terrore.  
 PM: *In che senso* signora?  
 TESTE: perché mi ha minacciato tante volte, mi ha anche menato.  
 PM: Signora Carloni, *lei aveva una relazione* con Maurizio?  
 TESTE: sì.  
 PM: E *da quando* era nata questa relazione?  
 TESTE: circa dicembre; dicembre, novembre, non lo ricordo bene.  
 PM: *In che senso lei parla di violenza, in che senso parla di minaccia?*  
 TESTE: lui imponeva sempre le sue volontà, riusciva sempre a ottenere quello che voleva; un giorno mi picchiò anche davanti a mio marito; mi prese per i capelli e mi sbattò [sic] contro il frigorifero e mio marito gli disse solamente: «lasciala perdere» e altre due volte m’ha minacciato con il coltello.  
 PM: *Perché* suo marito aveva questo atteggiamento così mite signora?  
 TESTE: non lo so; forse aveva paura.  
 PM: E *di che?*  
 TESTE: di Maurizio; non lo so quello che si dicevano tra loro.  
 PM: Ma lei ha detto che Maurizio riusciva sempre ad ottenere quello che voleva da suo marito: *ci può spiegare un pochino meglio in pratica cosa intende?*<sup>360</sup>

Forse bastano questi pochi esempi per ricordare che la legge non è «uguale per tutti» se non si trova il modo, fra l’altro, di far capire a ciascun teste ciò che «gli uomini di legge» gli chiedono. È vero che perfino

<sup>360</sup> Processo DC, trasmesso da «Un giorno in pretura».

il dibattito è co-costruito e che imputati e testi hanno il diritto/dovere di 'fare la loro parte' nella *co-produzione*<sup>361</sup> dell'interazione, ma ciò è possibile solo se le *figure guida* si assumono consapevolmente il carico della propria *comprensibilità*, soprattutto nei confronti degli interrogati linguisticamente e culturalmente meno esperti. Specularmente, è altrettanto importante che la formazione linguistica di *tutti* i rappresentanti della Giustizia sia tale da evitare che un qualunque comunicatore abile possa facilmente metterli in difficoltà nel perseguimento dei fini istituzionali.

### 3.8. *L'arringa nascosta*

Ho già ricordato<sup>362</sup> che i linguisti sono concordi nel segnalare che il cambiamento di rito ha introdotto un contenimento delle espansioni oratorie un tempo assegnate all'arringa e alla requisitoria finali.

Più in generale aggiungerei che comunque molto dipende, oltre che da scelte e stili personali, anche dal grado di mobilità linguistica del parlante. In questi anni abbiamo visto un po' tutta la gamma del continuum di variazione possibile, in cui certo Di Pietro ha rappresentato un momento di forte innovazione – si pensi, ad esempio, alla concretezza delle sue metafore – ma non è stato il solo. C'è senz'altro una tendenza in atto ad un italiano meno criptico e paludato e un diffondersi della consapevolezza che un processo non è un dibattito a porte chiuse fra pochi attanti; in questo senso la presenza dei media nei tribunali ha rappresentato un forte incentivo verso la scelta di registri più vicini all'italiano comune.

È evidente la natura squisitamente argomentativa, persuasiva, a volte addirittura suasiva<sup>363</sup>, dell'oratoria forense<sup>364</sup>. Il dibattito per sua

<sup>361</sup> Cfr., fra i molti studi, Duranti, 1986.

<sup>362</sup> Cfr. paragrafo 4.3.

<sup>363</sup> Cfr. Eco, 1986, pp. 20-21, corsivo aggiunto: «Cerchiamo allora di tracciare una linea di demarcazione tra le *tecniche di persuasione* e le *tecniche di suasion* (il termine è arcaico, ma ammesso dal vocabolario, e lo scelgo per le connotazioni di cui si carica a causa degli usi dell'aggettivo 'suadente'). *Intendo per discorso suasivo un discorso che mette in opera tecniche di persuasione che non si presentino come tali* [...]. La suasion è un entimema cortocircuitato, di cui non si avverte la natura persuasiva. [...] L'intreccio tra persuasione e suasion si verifica anche nei discorsi persuasivi più rispettabili [...]. Nella retorica classica è suasivo tutto ciò che non lascia distinguere tra argomenti, prove ed esempi» e p. 22, corsivo aggiunto: «Distinguiamo anzitutto tra *tecniche di suasion nell'ambito dell'enunciato* e *tecniche di suasion nell'ambito del testo* [...]. Poi distinguerei tra *suasioni tutto sommato scoperte*, che il destinatario può individuare (ma che non cessano per questo di essere suasioni) e *suasioni più artatamente coperte*. È suasion scoperta a livello di enunciato la battuta polemica [...]. Un caso di suasion scoperta a livello di testo è la drammatizzazione del discorso» e, infine, p. 27: «La persuasione, in quanto esplicita, è alle radici dello stesso gioco democratico. Il demagogo non persuade, suade. Il tiranno non suade, comanda». Cfr. anche Lo Cascio, 1991.

<sup>364</sup> Cfr. Mortara Garavelli, 1988, p. 164, corsivo aggiunto: «La bibliografia critica su

natura è finalizzato anche a indurre reazioni emotive forti e, soprattutto nella *discussione finale*<sup>365</sup>, si tende a recuperare, per quanto possibile, la *perorazione*, in cui si addensano parole a forte connotazione e metafore, quando addirittura non si arrivi agli apologhi<sup>366</sup>. Non mancano nemmeno esempi di una pervicace tenuta, da una parte, del linguaggio giuridico-burocratico e, dall'altra, di un'oratoria quanto mai attardata<sup>367</sup>, ma, nell'insieme, c'è indubbiamente una maggiore sobrietà linguistica e retorica.

Com'è noto, la retorica classica – formatasi proprio nel genere giudiziale – aveva individuato quattro parti del discorso: 1. *esordio/proemio/inizio*, 2. *narrazione/esposizione dei fatti*, 3. *argomentazione*, 4. *epilogo/perorazione/conclusione*<sup>368</sup>; nell'epilogo o perorazione i retori antichi avevano distinto due parti, a cui erano affidate le funzioni principali:

1) la *ricapitolazione* o enumerazione dei temi trattati (in greco *anámnēsis* o *anakefaláiōsis*): si riprendono schematicamente gli argomenti in discussione e le soluzioni proposte, per darne una visione d'insieme. Nei discorsi orali questa funzione dell'epilogo è importante per richiamare alla memoria (è questo il senso del greco *anámnēsis*) le cose dette e per ribadire i punti fondamentali [...]. 2) la *mozione degli affetti*. È la parte a cui si addice meglio il nome di 'perorazione'. I greci la caratterizzarono come *ēidos pathētikón* (che Quintiliano parafrasa con *ratio posita in affectibus*), "forma (o stile del discorso) atta a suscitare commozione". I *loci* che la caratterizzano sono raggruppati in due classi: (i) l'*indignatio* (in greco *déinōsis*), definita da Cicerone come "un'enunciazione (*oratio*) mediante la quale si riesce a suscitare un odio grande verso un uomo, o un profondo sdegno per un'azione" (*De inv.*, I, 53, 100); (ii) la *conquestio* (o *commiseratio*; in greco *éleos*),

generi e opere letterarie o paraletterarie nella cui struttura (retorica) le procedure argomentative hanno parte rilevante (per es. gli studi sull'*oratoria* sacra, politica e *forense*) preclude nella sua eterogenea imponenza la possibilità di privilegiare contributi pertinenti a una tipologia».

<sup>365</sup> Su cui rinvio ancora al paragrafo 3.4.

<sup>366</sup> Cfr., ad esempio, Mortara Garavelli, 1993b, p. 398: «La 'messa in scena' tipica dei discorsi forensi, dei dibattiti politici e giudiziari, ha richiesto, dall'oratoria antica in poi, un impiego mirato del discorso diretto nelle argomentazioni: come una delle possibili attuazioni della *mimesis* o *imitatio*, nelle forme drammatiche e negli artifici descrittivi della *sermocinatio* (imitazione delle abitudini espressive di un dato personaggio oppure simulazione di dialoghi), della *percontatio* (finzione di uno scambio di domande e risposte tra l'oratore e l'avversario o tra l'oratore e il pubblico), ecc. In questo, fatta salva la differenza delle etichette, le moderne tecniche argomentative non sono cambiate di molto».

<sup>367</sup> Abbiamo documentato un certo numero di esempi in Bellucci, Carpitelli, 1997, in cui abbiamo anche segnalato certe innovazioni linguistiche introdotte da Di Pietro al Processo Cusani.

<sup>368</sup> Cfr. Mortara Garavelli, 1997, p. 61.

“compassione”, per mezzo della quale si riesce a provocare il coinvolgimento emotivo degli ascoltatori, a captarne la pietà. I luoghi comuni della *com-miseratio* appartengono alla sfera dei ‘casi di fortuna’ (sorte avversa, circostanze penose, infermità ecc.) (Mortara Garavelli, 1997, pp. 102-103)<sup>369</sup>.

Troviamo ancora ben attestati tutti gli artifici retorici e, in particolare, *la mozione degli affetti* in una specie di ‘arringa nascosta’ con cui si attua una facoltà prevista dal codice; mi riferisco alle *dichiarazioni spontanee dell'imputato* regolate dall'art. 494 c.p.p.:

1. Esaurita l'esposizione introduttiva, il presidente informa l'imputato che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola. 2. L'ausiliario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva.

È evidente l'intenzione del legislatore di offrire all'imputato uno spazio per esercitare a pieno il diritto di autodifesa, prescindendo dal formato di produzione dibattimentale: un'occasione per fornire informazioni integrative rispetto a quelle ricercate dagli interroganti con le loro domande. Ma le *dichiarazioni spontanee* delimitano anche una sorta di ‘area franca’, in cui l'imputato può parlare senza essere ‘disturbato’ né dal pubblico ministero, né da altri, con l'unica limitazione che deve attenersi al tema posto dal capo d'imputazione. Per di più, in questo caso è l'imputato che sceglie, con margini di tolleranza più o meno ampi, anche il grado di asimmetria rispetto a quelli che sono invece i ‘registri dell'interazione’ in tutto il resto del dibattimento.

Vediamo, ad esempio, le dichiarazioni rese in secondo grado dall'imputato nel processo Galli, un processo in gran parte ‘giocato’ su perizie e controperizie psichiatriche per stabilire lo stato mentale dell'imputato al momento dell'uxoricidio<sup>370</sup>:

*Esempio 45*

#### **Dichiarazioni Spontanee dell'imputato Galli Livio**

**Presidente:** Allora, si dà atto che a questo punto l'imputato chiede di rendere dichiarazioni spontanee che vengono registrate. Prego, dica pure.

<sup>369</sup> Sui dispositivi retorici nel tessuto dell'oratoria forense, cfr. anche Mortara Garavelli, 2001b, pp. 189-224.

<sup>370</sup> Non ci sono contestazioni sull'omicidio, avvenuto in pubblico.



**Imputato Galli Livio:** *Scusatemi se sarò un po'... non so come dire, emozionato, non so. Va be'. Vorrei dire una sola ed unica cosa. Però per fare questo ho bisogno di mettere qualche cosina a posto, insomma. Sento il dovere più che altro per un senso di ricerca della verità. Questa cosa è stata per me fin dall'inizio una speranza, quello che si arrivasse, si potesse arrivare il più possibile vicini alla verità. E devo dire che, per quanto riguarda il processo di Assise a [...], per tutto quel periodo e ben oltre, insomma, le mie condizioni di equilibrio, di attenzione a quello che stava accadendo intorno a me erano non del tutto consone. Ho cominciato a... piano, col tempo purtroppo, purtroppo poi il tempo è stato poco, devo dire, anche se possono sembrare tanti questi tre anni di... ormai che mi separano da questa cosa<sup>371</sup>. Non sono stati tanti per quanto riguarda invece l'essere presente io, intendo come persona, come lucidità, come... per poter di conseguenza cercare di, in qualche modo... non voglio parlare di difesa<sup>372</sup>, perché questo concetto poi a me sembra anche un po', fuori luogo. Da cosa devo difendermi, insomma, alla fine? se non da me stesso e da questa mostruosità commessa? Ma, visto che le cose funzionano così, c'è un gioco delle parti: chi mi accusa, chi mi difende, chi cerca di... chi mi vorrebbe appeso a un albero, chi mi vorrebbe pazzo del tutto, chi pazzo a metà... Insomma, una serie di cose. E devo... ora soltanto, ora soltanto e non forse pienamente posso e ho cominciato a capire perché... capire per bene, che tempo in galera ce n'è parecchio, c'è molto più tempo che vita<sup>373</sup>. A mettere insieme queste cose, questo puzzle incredibile iniziato molti mesi prima della morte di Clara<sup>374</sup> e non ancora e non mai sarà ultimato, anche se sto imparando, il tempo per questo... Si dice tante volte, no' spesso per quasi... così, con affetto consolatorio forse da parte dei miei cari che<sup>375</sup>... 'vedrai, no' col tempo, col tempo le cose si aggiusteranno'. E, insomma, tutti che... insomma, questa cosa l'abbiamo sentita tutti, io non ci credo a questa cosa, io non voglio dimenticare, come se il tempo, appunto, fosse... 'vedrai che il tempo ti farà dimenticare...' No, no, per carità, il tempo... io non voglio dimenticare questa cosa. Questo sì, sarebbe un ulteriore peccato gravissimo che commetterei verso Clara e verso me stesso. Anzi, io voglio ricordare, voglio continuare a ricordare questa cosa e la ricorderò per tutta la vita questa cosa. Ci mancherebbe!<sup>376</sup> Il tempo può soltanto aiutarmi a... a convivere sempre un pochino meglio con questa cosa<sup>377</sup>, visto che bisogna sopravvivere, pare che questa sia una cosa proprio di legge, insomma. Cioè, biso-*

<sup>371</sup> Si noti l'eufemismo per indicare l'uxoricidio di cui il Galli è accusato.

<sup>372</sup> L'imputato sostiene così di non essere stato in grado di difendersi nel giudizio di primo grado.

<sup>373</sup> Questa frase, nella sua semplicità, appare assai più persuasiva di molte formulazioni retoriche.

<sup>374</sup> Si ricordi che è questo il nome della moglie uccisa.

<sup>375</sup> La formulazione è 'di maniera'.

<sup>376</sup> Il punto esclamativo introdotto dal trascrittore sembra voler rendere conto anche della *pronuntiatio* e della *vis declamatoria*.

<sup>377</sup> L'eufemismo è costante.

gna vivere, uno non può permettersi di chiedere l'eutanasia, per esempio. Cioè, non... è fori<sup>378</sup> da... anche se la speranza è quella che pare se ne ricominci a parlare... va be', lasciamo stare, andremo<sup>379</sup> troppo lontano. E quindi dicevo, in questo gioco delle parti incredibile a cui io ho cominciato ad assistere non molto tempo fa, quindi diciamo che per tutta la fase del primo processo e anche dopo, insomma, mi sono accorto poi che sono stato quasi un vegetale, ero lì che non capivo, lasciavo... Poi anche chiaramente su consiglio di chi mi era accanto, per il bene, per l'amore che ricevo e che ho ricevuto dalla mia famiglia<sup>380</sup>, insomma, di affidarmi un po' di lasciar fare, di non pen... e di pensare alla mai<sup>381</sup> salute psicofisica che in quel momento era minata<sup>382</sup> e che doveva procedere, quindi migliorare. E io... e questo poi col tempo l'ho capito ed è una cosa molto vera, molto giusta. Ecco, questa è una cosa che io devo a loro, devo alla mia famiglia e ai miei cari. Se non altro... se non altro come un piccolissimo prezzo da pagare... non riuscirò mai a sdebitarmi con loro per il male che ho procurato loro, figuriamoci poi alla donna che io ho amato di più nella mia vita e alla sua famiglia, figuriamoci! Però, ecco, per loro io ho deciso di... ho deciso, mi sono trovato a cominciare a ritrovare me stesso, insomma. Piano piano. E paradossalmente, mentre cominciavo a ritrovare me stesso, cominciavo anche a prendere atto di questa veramente antipatica forma di rappresentazione che la società si è ata<sup>383</sup> nel... e che poi si svolge in un'Aula di Giustizia. Giustizia, legge, poi ho cominciato a leggere delle cose, insomma, ci sarebbe da dire molto sulla giustizia.

**Presidente:** Sarebbe una divagazione<sup>384</sup>.

**Imputato Galli Livio:** Sarebbe una divagazione<sup>385</sup>.

**Presidente:** E io non gliela consentirei.

**Imputato Galli Livio:** E io non la faccio. E io non la faccio. Dico soltanto che in questo tempo, quindi mentre io, appunto, cominciavo a ricordare anche delle cose che prima non ricordavo assolutamente, *mi sono chiesto il perché di tanto accanimento*. E voglio spiegare questo. Ma non che pensi che ci sia una volontà di accanimento nei miei confronti, o chissà quale complotto di qualsiasi... assolutamente no. Intendo per accanimento, perché... perché dalle 09.46 che il primo avvocato di parte civile ha preso la parola, alle 10.46 quando ha smesso di parlare e poi ha preso la parola il secondo avvocato di parte civile, *sono state dette undici bugie, undici. Piccole, grandi, medie... Il*

<sup>378</sup> La forma monotongata toscana è insolitamente registrata dal trascrittore, mentre in genere la normalizzazione dei tratti regionali o locali a livello fonetico è totale.

<sup>379</sup> Il futuro al posto del condizionale è quasi certamente un errore del trascrittore.

<sup>380</sup> Anche questa formulazione suona 'di maniera'.

<sup>381</sup> Altro errore di digitazione del trascrittore per *mia*.

<sup>382</sup> È questo il tema centrale di tutta la perorazione.

<sup>383</sup> È stata omessa la digitazione della *d* iniziale.

<sup>384</sup> Oltretutto, si tratta di una divagazione abbastanza particolare.

<sup>385</sup> Evidentemente anche l'imputato ha ben presente la parte finale del già citato art. 494, comma 1: «Se nel corso delle dichiarazioni l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola».

mio avvocato mi diceva, e so che non è d'accordo su quanto io... Magari adesso è preoccupatissimo, perché io potrei dire chissà che cosa <sup>386</sup>, ma insomma, sento proprio il bisogno di dirlo e... perché, perché mettermi, non oggi, oggi... questo è stato oggi, però per dire, *mettermi in bocca delle cose...* io avrei detto delle cose, avrei fatto delle cose che non ho detto e che non ho fatto. *Ma per caso non è bastato ciò che io ho fatto? Cioè, per caso non... questa mostruosità che io ho commesso non bastava a chiedere una condanna esemplare, o che cos'altro non so.* E quindi c'è stato bisogno di dire tutte queste cose che io non ho mai detto, o che io non ho mai fatto. Va be', potrei citarne una alla volta, forse sarebbe una divagazione, non lo faccio. Voglio soltanto dire, voglio soltanto dire... No, no, c'è una che la devo dire, perché questa qua è veramente... che riguarda la mia *indole malvagia* <sup>387</sup>. Ecco. *Io mi rivolgo a voi tutti che dovrete andare di là e giudicarmi. Io vi pregherei di... come dire, accogliere le istanze della Procura Generale e dei difensori di parte civile, di accoglierla e di condannarmi* <sup>388</sup>, *ma sulla base di ciò che spero abbiate in qualche modo fatto vostro al di là di tutte queste cose che... Io non ho un'indole malvagia, non ce l'ho mai avuta un'indole malvagia.* L'altro giorno stavo scrivendo un raccontino, perché... non so, cercando di mettere per iscritto la mia vita. E ricordavo che alle Elementari, dalla II alla IV Elementare un mio maestro di cui ho ricordato anche il nome, si chiamava Pineider, metteva dei fiocchettini a seconda delle materie in cui *il pargolo aveva eccelso* <sup>389</sup> nella settimana precedente. E uno andava in giro con il braccio pieno di questi fiocchettini. Tra questi fiocchettini ce n'era uno nero che era quello che indicava un cattivo comportamento. Io in quattro anni che ho avuto il maestro Pineider un fiocchettino nero per il comportamento non ce l'ho mai avuto <sup>390</sup>. E poi andando avanti nel tempo, *la mia malvagità socialmente non si è mai espressa.* Io non ho mai avuto richiami di nessun tipo, neanche... no, so, una guida pericolosa, o magari senza patente... non lo so. No, non ce l'ho mai avuta. Forse bisogna anche dire che se avessi avuto la possibilità – e era la premessa che avevo fatto inizialmente – se avessi avuto forse la presenza, la mia presenza intellettuale-equilibrata <sup>391</sup>, da poter smontare pezzo per pezzo ogni volta che una bugia veniva detta, soltanto per il fatto che credo fermamente che queste... che non ci sia bisogno, che non ci sia bisogno di mettermi in questa luce, perché è già di per sé così grave la cosa che... che poi questa mia malvagità, insomma, rifarei tutto, oppure... no... sì, è stato

<sup>386</sup> L'affermazione sembra proprio artificio retorico, visto che è difficile ipotizzare che l'avvocato difensore sia del tutto all'oscuro rispetto a queste dichiarazioni.

<sup>387</sup> Questa è una formula stereotipica, frequentemente usata in tribunale.

<sup>388</sup> La formulazione aderisce pienamente al linguaggio giuridico-giudiziario.

<sup>389</sup> Si noti la formulazione di registro letterario.

<sup>390</sup> L'intero 'raccontino' è da libro *Cuore*.

<sup>391</sup> L'imputato usa la terminologia – che conosce bene anche per ragioni professionali, come dirà dopo – delle perizie che sta cercando di contrastare: *salute psicofisica minata, presenza intellettuale-equilibrata*.

detto che, la bugia più grande è stata quella... scusatemi, eh, sono tutte cose di adesso. La menzogna più grande è stata quella di non essersi svegliato. "Non si è svegliato". Un po'... la menzogna più grande è stata quella di dire... è stata quella di dire: io rifarei tutto<sup>392</sup>. Dopodiché ci sono coltelli che costano un milione, che hanno una punta e una lama. Eh, sì, un coltello ha una punta e una lama. Poi ci sono... coltelli che costano un milione. Poi ci sono... poi ci sono pistole che da Blok diventano Sawyer, da Sawyer diventano Blok... *Va bene, lascio perdere. Per carità, lascio perdere*<sup>393</sup>. soltanto per dirvi... questo era una premessa per poter dire: ho ricordato e sto ricordando certe cose. Peccato... Va be', insomma, mi sembrerebbe un po' laconica la cosa. Ma peccato, devo dirlo, di non essere stato presente fin dall'inizio, presente. *Ho ricordato una cosa, per esempio, di qualche giorno fa. Il mio avvocato non lo sa nemmeno e non lo sanno nemmeno i miei familiari, lo sa soltanto Clara. Però è dimostrabile*, perché quello che dico io se non è... è dimostrabile. Io, due anni prima dell'omicidio... due anni, sì, perché poi ci sono risalito attraverso delle deduzioni. Clara era stata da poco assunta all'ospedale di [...], insomma, era stata assunta, aveva vinto il concorso [...]. Io ero in una fase di passaggio tra la cooperativa dove lavoravamo insieme ad un'altra cooperativa. Io mi rivolsi al CIM di [...], al Centro di igiene<sup>394</sup> Mentale di [...] perché *avevo avuto dei fastidiosi attacchi di panico*. Sono stato al Centro di Igiene Mentale di [...], non ricordo, ma credo almeno tre volte, dove sono stato visitato dal primario, dove sono stato visitato da altri due medici donne psichiatre che erano insieme, mi ricordo, in quella sede. Ho ben presente la scena e la stanzetta al primo piano sopra alle scale. Parlammo... parlammo molto e mi ricordo che, poiché successivamente io paradossalmente... io ho lavorato come infermiere professionale presso un centro psichiatrico nella provincia di [...] per 18 mesi ho avuto a che fare con malattie psichiatriche. E forse è stata una delle esperienze professionali più interessanti per me. Comunque ricordo che incontrai... ma poi, voglio dire, a parte questo è assolutamente dimostrabile, perché essendo un centro pubblico avranno sicuramente le loro... terranno le loro carte e i documenti ci saranno, ci sono, insomma. Che incontrai il primario del Centro di igiene Mentale di Follonica in questo nuovo centro dove andai a lavorare, dove lavoravo da poco tempo, che aveva in... era direttore anche di questo centro, aveva la responsabilità di questo centro. E ci fu anche... ricordo... per questo, insomma anche *volevo dirvi che i ricordi affiorano*. Ci fu un momento, come potrei dire, d'imbarazzo, perché insomma, poi parlammo, anche. Mi disse se tutto ciò... insomma, se stavo meglio, se quello che avevo passato era... se avevo avuto poi altri disturbi del genere, insomma, parlammo di questo. Figuriamoci, un processo a mio carico basato soprattutto su... sulla

<sup>392</sup> Mancano le virgolette citazionali.

<sup>393</sup> L'imputato contesta in modo allusivo, ma senza argomentare.

<sup>394</sup> Come al solito l'uso di maiuscole, punteggiatura, ecc. nelle trascrizioni è sempre molto approssimativo.

possibilità e la... il fatto che io possa aver agito in maniera pienamente cosciente e, anzi, con volontà, con malvagità, a questo punto proprio, con premeditazione, tutte queste cose. Sì, certo, va be', non vado... *ho comprato le pistole, ma insomma...* Quello che voglio dire è che, *veramente, credetemi, nessuno mai di questi scienziati che mi hanno periziato, tra i quali veramente alcuni sarebbero da proporre per il Premio Nobel, ma ce ne fosse stato uno che avesse cercato di approfondire il perché*<sup>395</sup>. Cioè, *perché una persona dimostrabile dai fatti che non ha mai agito con violenza nei confronti di nessuno nella sua vita*<sup>396</sup>, in 40 anni della sua vita... io avevo 39 anni quando... perché ad un certo punto si instaura questo meccanismo, perché... e quindi, insomma, una domanda del tipo: ma tu come ti sentivi? cosa facevi in quei giorni? Ma forse verrebbe a tutti di chiederlo. Cioè, è stata scandagliata la mia vita, 40 anni di vita, sono andati a finire... *E io lì che rispondevo lucido, sottolineavano: sempre lucido, coerente...* Sono andati a finire in certe cose... Va benissimo, *non voglio entrare nel merito delle questioni tecniche*. Uno psichiatra dovrà anche pur dire queste cose per capire altre cose, perfetto, non sono uno psichiatra. Ma anche<sup>397</sup> una volta una domanda, un cercare di farmi tirare fuori quelle cose che con quella che si chiama introspezione... lo so, perché l'ho studiato, insomma, ho fatto da solo, piano piano, certo. Ci ho messo troppo tempo, non servirà a nulla. *Però queste persone non... a loro, non lo so, sarà stata un po' di malafede da una parte, ripeto, poi il gioco delle parti... c'è chi vuole... per un altro...* Insomma, cercare di farmi tirare fuori questo dolore immenso che io provavo e che io ho provato per un sacco di tempo, mica per pochi giorni, per un sacco di tempo. Questo dolore che mi ha fatto fare delle cose incredibili. *Io ho preso un porto d'armi per la caccia moltissimi anni fa*<sup>398</sup>, ero molto giovane, su pressioni di un mio zio materno e appassionatissimo di caccia che aveva una squadra per andare al cinghiale. Ecco, lui mi invitò in questa cosa, insomma, poi ero un ragazzo giovane. E va be', presi questo... fra l'altro studiando tutta... ho dovuto dare degli esami, le specie degli uccelli, le cose... va be', comporta voglio dire impegno questa cosa, non è che vai e chiedi e te lo danno. Ho fatto tutta una serie di cose per prendermi questo porto d'armi benedetto, poi sono andato a... mi pare due o tre volte con questa squadra al cinghiale. *Dopo due o tre volte io... a me capitò di uccidere un cinghiale femmina che aveva intorno a sé quattro piccoli cinghialini con le righe... erano piccoli che scapparono furiosamente. Io scaricai il fucile che era una carabina con cinque colpi, sei colpi, adesso non ricordo. Ecco, quello che*

<sup>395</sup> La formulazione è retorica e sottace il movente «gelosia» verso la moglie che lo aveva abbandonato.

<sup>396</sup> L'imputato sta invocando le attenuanti.

<sup>397</sup> Può darsi che ci sia stata una cattiva comprensione da parte del trascrittore di: *neanche*.

<sup>398</sup> Dopo aver affrontato la questione centrale dello stato mentale, l'imputato prende in considerazione accuse specifiche.

*successes da quel momento è stata una cosa terribile. Corsi a chiamare mio zio e la squadra del cinghiale, loro vennero...*

**Presidente:** Mi scusi signor Galli, ma tutto quello che sta dicendo non riguarda i fatti di cui è il processo.

**Imputato Galli Livio:** Ecco, arrivo, arrivo subito. Sì, per dire, ho preso questo porto... però dopo ho venuto<sup>399</sup> subito il fucile. Dopo questo fatto, era solo per spiegare che io nella mia vita purtroppo soltanto per 40 anni della mia vita, non ho mai avuto a che fare con la violenza, con la malvagità, con quell'indole che mi si è appiccicata addosso che... *Ho venduto il fucile schifato di quella cosa, non sono più andato a caccia*<sup>400</sup>. E fino poi alla ripresa del... *Il porto d'armi naturalmente era scaduto e quando l'ho ripreso ho dovuto rifare tutte le pratiche perché era assolutamente scaduto, non più valido. Non è stata una... come si dice, un pagare di nuovo la retta*<sup>401</sup> perché... no, era proprio scaduto già da moltissimo tempo, non... non ho avuto più nulla a che fare con questo. *Insomma, sì, questo per dire il passato remoto. Non c'è bisogno, non c'è bisogno che mi si mettano addosso tutte queste cose incredibili. Io so che sono stato pervaso interamente dal dolore, da un dolore che non si può spiegare, che sarebbe perfino ridicolo, e sarebbe perfino ridicolo che qualcuno, oltre me... anch'io non so spiegare e sfido chiunque. Perché è stata una cosa terribile. Io ho vissuto e vivo alcuni momenti che potrei raccontarvi all'interno del carcere tutt'oggi che sono... che ho ritrovato forse in qualche tragedia di Shakespeare, o in un racconto di Celine, o in questi grandi autori*<sup>402</sup>, *non certo negli scienziati che mi hanno periziato. Io non posso spiegare perché è successo quello che è successo. Posso soltanto dirvi che... che è stato un accrescere del dolore quotidiano*<sup>403</sup>... anzi, ora dopo ora... *Mia madre poverina ne sa qualcosa, per un mese circa mi ha sopportato, cercando di chiedere aiuto anche. Sì, l'ho fatto, l'ho fatto anche con altri scienziati, la dottoressa [...], il dottor [...]*<sup>404</sup>, *che mi ha liquidato in 15 minuti di orologio per lire 250.000*<sup>405</sup>, *15 minuti di orologio. E mi ha dato degli antidepressivi... e va be', insomma, e poi adesso... però il dottor [...] e la dottoressa [...] diventano pregnanti nel cercare di farvi capire come la scienza... per favore, la scienza lasciamola da parte, perché qua non è riuscita neanche... non è riuscita nemmeno ad avvicinarsi, secondo me, alla verità. Alla verità di quel dolore, di quelle cose fino a portarmi a commettere qualcosa che... che io, Livio Galli, non avrei mai commesso nella mia vita. Che i fatti dicono che ho commesso, che certamente non rifarei. Insomma, io vi auguro di provare quello che io ho provato per mia moglie. Soltanto... non so,*

<sup>399</sup> Evidente errore del trascrittore per *venduto*.

<sup>400</sup> L'argomentazione è trasparente: chi si sconvolge per l'uccisione di un «cinghiale femmina con i cinghialini», come può essere persona violenta?

<sup>401</sup> Resta il dubbio che il trascrittore abbia confuso con *rata*.

<sup>402</sup> Il discorso sul proprio dolore perde una parte della sua efficacia quando si aggiungono le citazioni d'autore, proprio come avrebbe fatto un avvocato.

<sup>403</sup> L'imputato cerca di dimostrare il 'pentimento'.

<sup>404</sup> Sono gli psichiatri che hanno fatto la consulenza tecnica per il tribunale.

<sup>405</sup> Sembra probabile che l'ordine dell'imputato sia stato *per 250.000 lire*.

*per un mese della vostra vita. Di poter amare come io ho amato e di poter ricevere amore come io l'ho ricevuto da mia moglie, questo ve lo auguro a tutto cuore. E poi non si può fare una cosa del genere a una persona che si ama così se non succede qualcosa di... di strano, di particolare, di assolutamente inconnoscibile dentro questa testa, sì, è successo. È successo, prendiamo atto che la scienza non si è avvicinata nemmeno un po', almeno questa è la mia opinione, alla verità. Però, ecco, e prendiamo anche atto però che io non sono malvagio, che io non ho fatto tutti... che io non ho detto certe cose, che non c'è bisogno che... Io avrei strappato Clara, l'avrei portata a Milano, avrei fatto delle cose... ma insomma, non... ma non basta ciò che ho fatto? Tutto qua. Io volevo solo dirvi questo: non basta ciò che ho fatto? Vi ringrazio. Scusatemi<sup>406</sup>.*

Si percepisce subito che siamo in un ambiente socioculturale più alto di quello incontrato nel processo Bianchi. Il grado di sincerità dell'imputato – qui insindacabile – è comunque del tutto indifferente ai nostri fini, ma quello che mi preme osservare è invece che in tutta evidenza siamo davanti a un *discorso persuasivo e suasio*, che dal punto di vista retorico è molto simile alla forma più tradizionale dell'arringa finale, con tanto di dispiegamento della 'mozione degli affetti': in particolare, ci sono tutti gli ingredienti tradizionali della *commiseratio*.

Ma vediamo adesso un altro esempio, di diverso livello e diverso stile, tratto dal già citato processo al clan mafioso M, in cui l'imputato trasforma le *dichiarazioni spontanee* in una vera e propria «relazione introduttiva», non prevista dal codice. Per di più l'imputato si avvale di «appunti scritti», per cui in gran parte siamo davanti a uno *scritto riflesso*, certo non ignorato dall'avvocato difensore:

#### *Esempio 46*

Teste - Prima di iniziare *volevo*<sup>407</sup> *fare un'introduzione*.

Presidente - No, l'introduzione la farà all'ultimo perché in questo momento perché in momento stiamo facendo l'esame e il suo difensore deve cominciare a fare le domande, poi se vuole aggiungere spontaneamente qualche cosa.

Teste - *Non è una dichiarazione spontanea*.

Avvocato Morello - *Credo che il signor Moscardelli Gerolamo possa introdurre il nostro interrogatorio con dichiarazioni spontanee*<sup>408</sup>.

<sup>406</sup> Non mancano nemmeno il ringraziamento finale e le scuse per il tempo sottratto. Le dichiarazioni sono agli atti del processo di appello Galli, fasc. 4, pp. 232-246, corsivo aggiunto.

<sup>407</sup> Imperfetto di cortesia, ormai normale nel parlato.

<sup>408</sup> L'avvocato interviene prontamente, in modo da rendere lecito – in qualità di *dichiarazione spontanea* – quello che l'imputato continua a definire invece come 'altro'.

Teste - Non voglio fare dichiarazioni spontanee, *volevo pregare il signor Presidente di mettermi mio agio e constatato che il signor Presidente si arrabbia facilmente*<sup>409</sup> già da adesso mi scuso come mi esprimo, ma mi esprimo come so fare, *non sono certo un uomo di cultura e nemmeno oratore*<sup>410</sup>, se certe mie parole e concetti sono colorite non è mia intenzione mancare di rispetto a nessuno né a questa Corte né al P.M.; *voglio difendermi con umiltà ma anche con fermezza*. Per conoscenza informo che nell'udienza di venerdì 26 davanti alla Corte d'assise di [...] il teste Maresciallo Galletti dei Ros ha confermato, per me questa è stata una novità, che il pentito Ranieri a titolo intimidatorio ha telefonato al mio avvocato [...], né [sic] sarà a conoscenza il Pubblico Ministero. *Condanno con sdegno*<sup>411</sup> *questo gesto, che la giustizia italiana assegni come giudice naturale il pentito Ranieri pazienza, non posso farci nulla, ma che si vada oltre è inaudito; chiedo che venga aperta una indagine a tal senso; non aggiungo altro su questo argomento perché sono sgomento. Spero che non mi ritrovo il pentito Ranieri nelle prossime udienze anche tra i giurati popolari di questa Corte d'Assise*.

Mi dichiaro colpevole di essere innocente, ripeto, sono colpevole di essere innocente. Questa mia brutta avventura giudiziaria inizia nell'autunno del [...] con una valanga di arresti da parte della Procura di [...] insieme a quella di [...] e [...] *con un unico ordine di custodia cautelare*, in seguito scaturito<sup>412</sup> in tre processi invece di uno perché *ogni Procura ha voluto la sua fetta di gloria*. A mio modestissimo parere di non addetto ai lavori<sup>413</sup> sarebbe stato ovvio fare un solo processo a beneficio di tutti gli avvocati, giudici, imputati. In questo bliz<sup>414</sup>, *io lo chiamo minestrone, sono stati messi tutti i tipi di verdura*, giocatori, croupier, baristi, portieri, buttafuori, scrocconi, tutti i personaggi che gravano nel mondo del gioco d'azzardo ma soprattutto sono stati invertiti i ruoli. *Chi era socio o gestore nelle bische insieme a me sono stati fatti risultare parte lesa, questo ha dell'incredibile*, i testi o gli estorti, non so come chiamarli, che si sono presentati a questa Corte, mi riferisco soprattutto alle bische nessuno ha detto la verità. *Sì, nessuno mi ha accusato ma non per paura mia come qualche giornalista poco professio-*

<sup>409</sup> Le dichiarazioni spontanee – rompendo il formato di produzione domanda-risposta – consentono all'imputato di esprimere opinioni sull'andamento del processo e addirittura, come in questo caso, giudizi sull'autorità giudiziaria, come nell'esempio precedente il Galli aveva espresso i propri, sia sulla Giustizia che sugli psichiatri.

<sup>410</sup> Si noti l'ostentazione da parte del boss di non essere *uomo di cultura e nemmeno oratore* – la stessa con cui Totò Riina si dichiarava *semianalfabeto* – che in realtà è associata alla capacità di ribaltare i ruoli processuali e di avanzare concreti 'attacchi' al pubblico ministero, ma con una contemporanea esibizione formale di stima.

<sup>411</sup> Questa formulazione è molto 'forense'.

<sup>412</sup> Il vocabolo, non básico, sembra usato in modo improprio: sta per *sfociato*?

<sup>413</sup> Questa introduzione retorica è premessa per un altro giudizio espresso anche con una certa arroganza, rintracciabile un po' in tutta la dichiarazione.

<sup>414</sup> Il trascrittore registra la pronuncia orale di *blitz*: è vero che i resocontisti sono vistosamente sottopagati, ma forse la ditta di trascrizione potrebbe mettere a disposizione un vocabolario...



*nale ha scritto ma per paura di lei signor Presidente, non nella sua persona ma della giustizia che amministra, perché tutti loro con me hanno fatto affari di gioco ma sempre affari illeciti, caso mai dovrebbero essere loro i miei coimputati e non questi poveri disgraziati che sono stati arrestati che hanno solo la colpa che alcuni di loro io ho sprecato qualche buona parola per farli lavorare nelle bische e guadagnare qualche cento mila lire con mansioni umili*<sup>415</sup> [...].

*Adesso senza nessuna intenzione di essere scortese ed arrogante vorrei fare una critica costruttiva al dottor Raspelli, sono convinto che è il meno peggio dei Pubblici Ministeri che mi poteva capitare, ha tutta la mia stima*<sup>416</sup>. Nell'interrogatorio di un imputato in quest'Aula il Pubblico Ministero dice: lei nega l'evidenza, *ebbene anche lei nega l'evidenza dottor Raspelli*, su alcune imputazioni che lei sostiene per esempio sul 416 bis sa perfettamente della qualità e quantità degli imputati che *più dei giudici o carcerieri*<sup>417</sup> avrebbero bisogno di assistenti sociali per problemi di tossicodipendenza familiare etc. altro che mafia<sup>418</sup>. Senza contare che anche la certezza assoluta sulla completa estraneità dell'omicidio Toppa, a proposito *perché in aula non ha fatto delle domande al pentito Leopoldo Ranieri su questo delitto?*<sup>419</sup> Ci sono rimasto male, mi aspettavo che almeno fosse curioso [...] <sup>420</sup>.

*Attenzione a credere a queste ambientali [...]. [...] in questa conversazione fra presenti*<sup>421</sup>, a parte che *sniffo cocaina e quindi tendo a delirare*<sup>422</sup>, faccio varie vanterie, dico bugie e quindi come si fa a dare importanza ad una mia frase che dico che ho dato una quantità di stupefacenti a Gianni Bacci, non è vero, se ho detto questa frase non la ricordo neppure perché, ripeto, non è un fatto vero, l'avrò detta per scopi equivoci<sup>423</sup> del momento ma non

<sup>415</sup> Esattamente come Totò Riina, anche il boss del processo toscano svolge, e riconferma, le sue funzioni di capo del clan: tranquillizza i suoi collaboratori, fa trapelare accuse e minacce e – naturalmente – attacca i collaboratori di giustizia.

<sup>416</sup> Dietro l'esibizione di stima, l'imputato arriva a invertire i ruoli processuali, ponendosi in modo simmetrico rispetto al pubblico ministero per smontare l'ipotesi accusatoria, controargomentando ad uno ad uno i capi di accusa.

<sup>417</sup> L'imputato non si astiene dalle offese esplicite.

<sup>418</sup> Qui l'imputato fronteggia addirittura il capo d'imputazione principale – l'associazione a delinquere di stampo mafioso – sostenendo che si sono scambiati dei *tossicodipendenti per mafiosi*.

<sup>419</sup> Il ribaltamento di ruoli è tale che è l'imputato che pone domande al pubblico ministero.

<sup>420</sup> Nella parte qui omessa l'imputato inizia la sua confutazione degli elementi di accusa, percorrendoli ad uno ad uno.

<sup>421</sup> Anche lui, come Totò Riina, parla l'italiano popolare, ma sfoggia una gran competenza del lessico tecnico di ambito giudiziario e certo non gli manca abilità comunicativa.

<sup>422</sup> Sappiamo già che le intercettazioni ambientali hanno costituito un serio problema per il boss, che cerca di svalutarle affermando che era sotto l'effetto della cocaina.

<sup>423</sup> Qua e là l'imputato usa termini che evidentemente gli suonano come ricercati e adatti alla situazione, ma di cui non ha ben chiaro il significato: cosa che non gli succede con i tecnicismi giuridici.

corrisponde assolutamente alla verità; eppure *per questa frase il Bacci è da due anni che è in prigione invece di essere messo in libertà che avrebbe bisogno di cure, questo è assurdo*. Anzi, colgo l'occasione per scusarmi pubblicamente con tutti i miei coimputati che nomino alle ambientali, che senza persino essere presenti stanno passando guai giudiziari per colpa mia, delle mie vanterie, delle mie critiche, megalomanie, bugie e altro <sup>424</sup>.

*Riguardo sulla attendibilità dei pentiti bisognerebbe innanzitutto capire se volevano o vogliono aiutare la giustizia oppure servirsene*. Ciò spesso è difficile da accertare, non però in questo caso, questi collaboratori usano la giustizia per poter uscire dal carcere. Io sono disposto a farmi la galera innocente che accusare altri, giusto o no la mia mentalità è questa <sup>425</sup>, anche se ultimamente mi sono accorto che vivevo in modo e in mondo sbagliato, ma è troppo comodo non pagarne le conseguenze come fanno questi pentiti che vengono profumatamente premiati da voi giudici in cambio di bugie, *un paese che pretende di fare giustizia usando dei pentiti ha un avvenire oscuro. Per fare giustizia servono esclusivamente e a mio avviso dei buoni giudici e non "buoni pentiti"*.

Riguardo l'omicidio Messori che ne parlo sulle ambientali <sup>426</sup> purtroppo è *difficile che voi potete avvicinarvi alla mentalità, è mille anni luce di distanza dalla vostra mentalità*. Infatti vi è incomprensibile che dopo che ho sofferto quattro anni di carcere innocente una volta fuori non potevo fare la figura dello scemo e facevo capire che qualcosa c'entravo, è una mentalità perversa ma non l'ho inventata io, io mi ci adeguavo. *Non nascondo che non ho fiducia in questa Corte* vista la fretta ingiustificata nell'economia del processo perché si dovevano, a mio insignificante <sup>427</sup> parere, sentire certi testi invece di acquisire i verbali, così è *stata fatta una istruttoria dibattimentale monca e frettolosa, mi auguro che non sia così in camera di consiglio* <sup>428</sup>. Inoltre con tutto rispetto per la dottoressa [...], mi ha motivato un provvedimento (...) <sup>429</sup> che la dice lunga cosa pensa di me; in quanto a lei signor Presidente, ha condotto questo provvedimento con pugno di ferro, si è visto subito dalla prima udienza incurante persino de cibo, forse questo non gli competeva ma potevadarmi la parola almeno per spiegare il problema. Inoltre il primo giorno di udienza

<sup>424</sup> Sotto la forma dell'autodenigrazione, l'imputato cerca di svalutare le intercettazioni, ma soprattutto riconferma e rinsalda il rapporto con 'i suoi'.

<sup>425</sup> L'attacco ai pentiti e l'esibizione di totale lealtà al codice d'onore mafioso sono realizzati con forza e abilità.

<sup>426</sup> Come si può notare, la controargomentazione dell'imputato è sistematica e ordinata.

<sup>427</sup> La formulazione retorica arriva al virtuosismo.

<sup>428</sup> Arrivati verso la conclusione, comincia la ricerca di contatto con la giuria popolare.

<sup>429</sup> Il trascrittore segnala così che non ha capito la definizione del tipo di provvedimento.

c'è stata una sua frase che per me è stata un campanello d'allarme quando rivolgendosi ai carabinieri ha esclamato: accompagnate l'imputato in gabbia, poteva benissimo dire accompagnate l'imputato al suo posto dato che non penso di essere allo zoo<sup>430</sup>.

Credo che i miei avvocati non siano d'accordo<sup>431</sup> che dico queste perché danneggio la mia già grave posizione agli occhi di questa Corte. Lo credo anch'io ma *dico sempre quel che penso, è uno die*<sup>432</sup> *pochi lussi che mi posso permettere, l'ho sempre pagato caro questo lusso*, ne so qualcosa in questi ultimi tempi di regime ristrettivo<sup>433</sup> che ho subito [nel carcere] che mi è costato botte, maltrattamenti, etc.<sup>434</sup>, ma mi duole soprattutto che mi impediscono di vedere i miei bambini, solo un'ora al mese e con i vetri, ma questa è un'altra storia. Sì, certo non sono uno stinco di santo, questo è un lusso che non mi sono mai potuto permettere, ma mi sento molto migliore di tante persone che credono di esserlo e non lo sono, questo lo posso confermare con assoluta certezza perché *la mia famiglia mi ama* e i miei figli mi adorano e *sono loro i miei giudici* oltre alla mia coscienza. I miei bambini mi ripetono che per loro sono il papa più onesto e buono del mondo, quindi loro per il mio passato e presente mi hanno assolto. Il vostro giudizio per me ha un'importanza relativa, mi potete solo fare male e potete farlo alla vostra coscienza se avete dubbi, ma la mia felicità, *l'amore della mia famiglia non me lo può togliere nessuno*. Vi auguro buon lavoro e mi permetto di ricordare a tutta la Corte compreso il P.M. che io ho voi come giudici ma voi avete la vostra coscienza che vi giudica che potrebbe essere molto più severa di voi stessi; *non vi invidio, non vorrei essere al vostro posto, preferisco essere imputato che giudice, buona fortuna, ne avete proprio bisogno*<sup>435</sup>.

Presidente - Diamo atto che l'imputato si è servito di appunti scritti. Adesso chi ha da fare domande?

<sup>430</sup> L'attacco al presidente è frontale e abile, proprio perché fa leva su elementi emozionali; la frase del presidente, per quanto di uso corrente, non è stata certo felice.

<sup>431</sup> È difficile credere che gli avvocati siano del tutto all'oscuro come minimo di quello che c'è negli appunti scritti, di cui l'imputato si avvale, anche tenendo conto della prontezza con cui l'avvocato difensore si è impegnato a legittimare questo intervento e in questa specifica posizione dell'esame dibattimentale.

<sup>432</sup> Evidente scambio di digitazione per *dei*.

<sup>433</sup> La forma – per *restrittivo* – è probabilmente quella effettivamente pronunciata dall'imputato.

<sup>434</sup> Anche qui c'è un'evidente accusa alla polizia carceraria.

<sup>435</sup> Arrivati alla conclusione, la mozione degli affetti trova la sua massima espansione e si associa ad un doppio richiamo alla *famiglia* – che può anche risultare plurileggibile – e ad un augurio alla Corte, che suona latamente inquietante.

Spero di essere riuscita a dimostrare che anche ‘aree’ forse meno note del processo come le *dichiarazioni spontanee* si rivelano interessanti da più punti di vista. Quanto meno esemplificano bene fino a che punto gli imputati diversifichino non solo possibilità e scelte linguistiche, ma anche il loro modo di rapportarsi all’Istituzione Giustizia e a chi la rappresenta.

### 3.9. Un’interazione co-costruita e riflessiva

Torniamo ora al formato di produzione del dibattito. La letteratura sulla conversazione e sulle interazioni asimmetriche è ormai sconfinata, ma possiamo individuare, al suo interno, almeno tre fasi. Nella prima, si sono definite strutture, caratteristiche e funzionamento della conversazione, a partire dalla «conversazione quotidiana faccia a faccia». Nella seconda si è cercato piuttosto di chiarire come particolari contesti e relazioni di ruolo determinassero «interazioni asimmetriche», di cui si sono individuate le peculiarità conversazionali. Nella terza fase<sup>436</sup> – che ha visto un notevole dispiegamento di nomi anche italiani – si è cercato, infine, di cogliere il rapporto co-costruito presente anche nelle interazioni asimmetriche<sup>437</sup> e di illuminare la riflessività fra pratiche linguistiche e pratiche sociali<sup>438</sup>.

<sup>436</sup> Cfr. Orletti, 2000, p. 11, nota 2, corsivo aggiunto: «Questa attenzione per la struttura sociale e per il suo emergere dallo strutturarsi dello scambio conversazionale *localmente* e *sequenzialmente* caratterizza fasi più recenti dell’analisi conversazionale, in particolare le ricerche che dalla fine degli anni settanta ad oggi sono state dedicate a sistemi alternativi di scambio comunicativo partendo dai meccanismi di base della conversazione quotidiana. Nell’analizzare l’interazione in classe, il rapporto medico-paziente, *l’interazione in tribunale*, l’intervista giornalistica è *riemerso un tema centrale della sociologia, il rapporto fra scelte individuali e macrocontesto sociale esterno*».

<sup>437</sup> Cfr. anche Orletti, 1994b, pp. 73-74, corsivo aggiunto: «mentre fino alla fine degli anni Settanta e agli inizi degli anni Ottanta *la ricerca sull’interazione nei contesti istituzionali* ha teso a mettere in evidenza l’esistenza di sistemi alternativi di scambio comunicativo legati in maniera riflessiva ai contesti istituzionali in cui vengono messi in atto, una direzione successiva di ricerca è stata quella di esaminare *la funzione svolta nella creazione e nel mantenimento del contesto e delle identità sociali che questo implica* dalle attività di domandare e rispondere (Atkinson, 1979; Heritage, 1980, 1983; Heritage, Atkinson, 1983; Heritage, Greatbatch, 1991) [...]. Come avvenga la costruzione, per usare le parole di Wilson (1991), di oggetti sequenziali, il riconoscimento di ciò che conta come una domanda o come una risposta, come turno o come unità costitutiva di questo, e *quale sia il ruolo svolto dal rapporto riflessivo fra strutturazione sequenziale e identità sociali in tale costruzione è un altro modo di affrontare il tema dell’interazione in contesti istituzionali in questi anni*». Cfr., infine, Bazzanella, 1994, pp. 70-71, corsivo aggiunto: «il sistema di avvicendamento dei turni, in quanto strategia interazionale della conversazione, non può essere visto solo come fenomeno locale, ma deve essere considerato nella prospettiva globale di cui fa parte, come *un’azione sociale* costituita e determinata insieme, e *può variare in base ai diversi parametri contestuali ed alle differenze culturali*».

<sup>438</sup> Cfr. Orletti, 2000, p. 27, corsivo aggiunto, che giustamente osserva che le modifi-

Rispetto alla *co-costruzione* del dibattito, anche i soli esempi riprodotti dimostrano inequivocabilmente quanto sia alta la possibilità degli interroganti e degli interrogati di concorrere a costruire interazioni diverse<sup>439</sup> sia pure con gli stessi vincoli di procedura e di formato<sup>440</sup>. Tra l'altro, abbiamo visto che in tribunale spesso si sommano e si intersecano vari tipi di asimmetria, ma che non si devono sottovalutare mai i vari elementi e le diverse intenzioni e capacità individuali dell'interrogante e dell'interrogato, che possono influire, anche in maniera marcata, sull'andamento e sull'esito dell'interazione<sup>441</sup>. Forse è opportuno ricordare anche, con Goffman, che:

Insomma, come persone naturali noi dovremmo essere contenitori delimitati dall'epidermide. Dentro ci sono stati di informazione e di affetto [...]. L'individuo arriva alle azioni come qualcuno con una particolare identità biografica anche mentre appare sotto le insegne di un particolare ruolo sociale. Il modo in cui il ruolo è svolto permetterà qualche "espressione" di identità

che strutturali delle interazioni asimmetriche «non possono essere spiegate in termini rigidamente deterministici come un immediato riflesso dell'influenza di vincoli esterni estranei all'interazione ma sono piuttosto indice del *lavoro interazionale attraverso cui gli interagenti si riconoscono in una determinata istituzione e ne ricostruiscono le caratteristiche strutturali. In un certo senso, si sottolinea, gli interagenti "fanno", costituiscono e ricostruiscono, con le loro pratiche comunicative, la stessa istituzione sociale*». Cfr. anzitutto Boden, Zimmerman, 1991 e gli studi che ne sono derivati.

<sup>439</sup> Cfr. Pallotti, 1998, p. 13: «normalmente le procedure che permettono il funzionamento ordinato delle istituzioni sociali sono agite dai partecipanti senza che questi le mettano in discussione, o si soffermino anche solo a considerarle. Ugualmente, gli utenti dell'istituzione non sono normalmente in grado di formulare esplicitamente come essa funzioni, ma hanno comunque una serie di aspettative implicite su come dovrebbero andare le cose, come dovrebbero comportarsi loro e i rappresentanti istituzionali [...]. In poche parole, l'«ordine» istituzionale non è qualcosa che viene imposto a senso unico dall'istituzione stessa, ma emerge necessariamente dalla collaborazione degli utenti. Non c'è nulla che impedisca materialmente, fisicamente, a un imputato di iniziare a fare domande al giudice: questi potrà decidere di accettare questo cambiamento di *frame* oppure no, potrà dichiarare chiusa la seduta in quanto non più riconoscibile come tale, potrà costringere l'imputato al silenzio con l'uso della forza, ma non potrà mai *costringerlo a collaborare*. La collaborazione, finanche la sottomissione, che paiono *imposte* dal sistema conversazionale del tribunale, della scuola, dell'ospedale, sono in realtà *prodotte* dall'interlocutore non istituzionale nel modo in cui conduce l'interazione».

<sup>440</sup> Cfr. anche, fra gli altri, Bazzanella, 2002c, pp. 28-29, Eerdmans, Walsh, 2002.

<sup>441</sup> Cfr. i vari studi in questo senso, a partire soprattutto da Linell, Luckmann, 1991. Cfr., ad esempio, Orletti, 2000, p. 40: «[...] anche asimmetrie di origine esogena devono, per avere effetto ai fini interazionali, essere ricreate e confermate e di conseguenza ricostruite nel corso dell'interazione, come pure le cosiddette asimmetrie endogene sono determinate dalle strutture sociali preesistenti all'interazione. Ricadiamo qui nel problema del ruolo del cosiddetto contesto esterno e distante nella strutturazione dell'interazione».

personale, di fatti che possono essere attribuiti a qualcosa che è più comprensivo e più duraturo della presente interpretazione di ruolo e anche del ruolo stesso, qualcosa, in breve, che è caratteristico non del ruolo ma della persona – la sua personalità, il suo carattere morale duraturo, la sua natura animale e così via. Comunque questa libertà di deviazione dal ruolo prescritto è essa stessa qualcosa che varia in modo abbastanza notevole, secondo la “formalità” dell’occasione, le laminazioni che vengono sostenute, e la dissociazione attualmente di moda tra la figura che è proiettata e il motore umano che la anima. C’è una relazione tra persone e ruolo. Ma la relazione risponde al sistema interattivo – al *frame* – in cui il ruolo viene interpretato e il *self* dell’attore è intravisto. Il *self*, allora, non è un’entità mezzo-nascosta dietro gli eventi, ma una formula che cambia per gestirsi durante gli eventi. Proprio come l’attuale situazione prescrive le sembianze ufficiali dietro cui ci nasconderemo, così provvede al dove e come traspariremo; la cultura stessa stabilisce che genere di entità dobbiamo credere di essere per avere qualcosa da far trasparire in questo modo. (Goffman, 1974, trad. it. 2001, pp. 586-587).

Lo studio del dibattito condotto fin qui si ricollega a temi e metodi della *sociolinguistica*<sup>442</sup> *interpretativa o interazionale*, che assume come presupposto teorico la citata *riflessività del rapporto fra pratiche linguistiche e strutture sociali*. Ricorro qui alla sintesi efficace di Berruto, 2004, p. 42, corsivo aggiunto:

Fra le molte anime odierne della sociolinguistica, è comunque agevole riconoscere due fondamentali correnti. L’una la *sociolinguistica variazionista o correlazionale*, si collega direttamente all’insegnamento di Labov e mette a fuoco principalmente i rapporti fra i fattori sociali, visti come variabile indipendente, e i comportamenti linguistici e i fenomeni di variazione ai diversi livelli del sistema linguistico, visti come variabile dipendente. L’altra, la so-

<sup>442</sup> Cfr. Berruto, 2004, pp. 41-42, corsivo aggiunto: «Oggi, a quasi quarant’anni di distanza dai primi lavori effettivi di sociolinguistica, la disciplina, e la materia di cui essa si occupa, ha un suo posto ben definito nel quadro delle scienze del linguaggio, appunto come un *prolungamento della linguistica verso la realtà concreta e verso il sociale, una ‘linguistica di complemento’* [...]. [...] dovrebbero risultare evidenti anche *gli indiscutibili risvolti diciamo ‘pratici’ della sociolinguistica, che si può anche configurare come uno strumento molto utile per capire meglio i problemi socio-comunicativi, a tutti i livelli a cui questi si riscontrano*, dall’interazione faccia-a-faccia alle politiche culturali e linguistiche di organismi complessi; e per affrontare la loro analisi e se possibile avviarli a soluzione su una base non ideologica, ma di riconoscimento e valutazione ‘scientifica’ di ciò che succede. Oggi la sociolinguistica è un’area di studio e ricerca ampiamente praticata in tutto il mondo, e che copre anche settori fra loro piuttosto eterogenei, sia nella metodologia che nelle questioni sostanziali affrontate. *Tratti comuni che unificano i diversi approcci sono peraltro sicuramente da un lato l’attenzione a chiarire problemi linguistici attraverso il riferimento alla dimensione sociale e a spiegare l’interrelazione fra linguaggio e società; e dall’altro il riferimento continuo a dati empirici ‘oggettivi’, o raccolti sul campo*».

*ciolinguistica detta interpretativa (o anche 'interazionale')* si rifà principalmente all'insegnamento di Gumperz e mette invece a fuoco l'attività discorsiva dei parlanti, vista come 'costruzione di significato' mediante la cooperazione dei partecipanti all'interazione; e cerca di interpretare le loro strategie e scelte linguistiche come un modo per strutturare la società e le situazioni comunicative. Il criterio fondamentale che distingue le due impostazioni sta nella direzione causale che esse pongono nella relazione tra i fatti sociali e i fatti linguistici: mentre nella sociolinguistica variazionista la direzione è dai fatti sociali a quelli linguistici, che vengono descritti e spiegati appunto in termini di correlazione con variabili sociali, nella sociolinguistica interpretativa la direzione è opposta, dai fatti linguistici a quelli sociali: *il comportamento verbale viene considerato esso stesso una fonte e una causa, almeno parziale, dei rapporti e fatti sociali, un certo numero dei quali vengono visti come creati, prodotti, 'costruiti' dal comportamento linguistico stesso*<sup>443</sup>.

Dall'analisi svolta in queste pagine si deducono, quasi strutturalmente, alcune implicazioni di carattere operativo. Oltretutto il dibattito si configura, a suo modo, come «atto irripetibile», in quanto è elemento caratterizzante del primo grado di giudizio<sup>444</sup>; di conseguenza, esso determinerà significativamente anche l'eventuale appello<sup>445</sup> o il ricorso alla

<sup>443</sup> Cfr. Gobo, 2001, p. 109: «L'analisi della conversazione e l'analisi del discorso non sono gli unici approcci che hanno fatto oggetto della loro analisi i dialoghi (conversazioni, parlato e discorsi, a seconda della prospettiva che adottiamo). Altri orientamenti hanno sviluppato parallelamente strumenti di analisi e teorie. La teoria critica del linguaggio di Bachtin e Volosinov ha identificato e studiato gli aspetti socio-politici degli usi linguistici. Da essa hanno preso origine la *linguistica critica* di Fairclough e la *literacy critica* di Gee. Analogamente il *decostruttivismo* di ispirazione foucaultiana ha studiato le relazioni tra potere, linguaggio e ideologia [...]. Nel campo dello studio dei dialoghi esistono attualmente due tendenze contrapposte. Da una parte, noncuranti dei lavori altrui, alcuni studiosi proseguono nel proprio solco teorico dialogando eventualmente con autori impegnati in settori contigui. Dall'altra vi sono tentativi che spingono verso una congiunzione e integrazione dei due metodi. Silverman (2000), Holstein e Gubrium (2000), Gubrium e Holstein (2001), nonché Douglas Maynard, Melvin Pollner, Franca Orletti e molti altri si muovono in questa direzione. Forse la più interessante».

<sup>444</sup> Cfr. Lanza, 1997, p. 50: «In primo grado, i giudici, togati o non togati che siano, hanno assistito con il nuovo codice alla istruzione dibattimentale, quindi, hanno collettivamente percepito (cosa estremamente importante: tutti nello stesso tempo, tutti nell'eguale momento) la medesima realtà, hanno elaborato e ruminato nello stesso contesto le identiche informazioni. In secondo grado, invece, dove non c'è istruzione dibattimentale o rinnovazione o rara rinnovazione, i giudici sono "giudici di carta": il giudice di primo grado è il giudice dell'emozione, della presa diretta, il giudice d'appello è invece il giudice del tavolino e della lettura delle carte».

<sup>445</sup> Si ricordi, fra l'altro, che – in attesa che si giunga alle trascrizioni d'udienza in allineamento audio-video – gli atti conservano solo una rappresentazione pallida e opaca, inesorabilmente mutilata, a tratti anche deformata dall'incompetenza del trascrittore, di ciò che è avvenuto nel vivo del dibattito.

Suprema Corte di Cassazione. Personalmente non posso che aderire alla stessa conclusione cui è giunta Franca Orletti, dopo aver analizzato vari tipi di interazione asimmetrica:

Dalle riflessioni di ten Have sull'interazione medico-paziente emergono due obiettivi formativi validi non solo per chi opera nel campo medico, ma anche per altri *professionisti coinvolti in interazioni di servizio in contesti istituzionali*: per una buona riuscita dell'interazione è necessario, da una parte, conoscere la struttura, l'impianto determinato dal *frame* interazionale adottato, dall'altra, saper mettere in atto tale struttura attraverso delle sequenze di azioni localmente negoziate, orientate da fattori che emergono nell'*hic et nunc* interazionale. *L'acquisizione di tali conoscenze e capacità deve far parte del bagaglio formativo di chi opera nelle istituzioni*. [...] ma se, come ricorderete, l'interazione è co-costruita dai partecipanti, in quanto tutti concorrono a determinarne l'andamento e la struttura, è necessario coinvolgere anche le necessarie controparti, cioè chi entra come utente o cliente in tali interazioni, nel processo formativo. La conoscenza della struttura delle *interazioni istituzionali* e la capacità di negoziare la messa in atto di tale struttura in interazioni reali devono far parte del *bagaglio formativo di tutti i cittadini*, per una loro più consapevole partecipazione agli interscambi sociali in cui si manifesta, quotidianamente, il rapporto con le istituzioni. Una partecipazione "competente" all'interazione da parte di un membro della società può contribuire a sciogliere nodi e difficoltà comunicative che potrebbero altrimenti sembrare insormontabili, ridistribuendo fra tutti i partecipanti il carico e la responsabilità di comunicare significati altrimenti non comunicabili (Orletti, 2000, pp. 137-138, corsivo aggiunto).

Se per gli operatori del diritto il problema si pone con immediata coerenza, in quanto riguarda la loro specifica *professionalità*, per tutti gli altri cittadini la questione attiene al concetto stesso di *democrazia*, la cui realizzazione 'piena' presuppone – com'è dimostrato ma altrettanto spesso volutamente ignorato – anche un'*educazione linguistica alta e generalizzata*<sup>446</sup>.

Certo è che, in tribunale, con il variare dei soggetti assistiamo alla costruzione di differenti interazioni e anche di rapporti diversificati<sup>447</sup> fra

<sup>446</sup> Cfr. *Dieci Tesi per un'educazione linguistica democratica* (1975), riprodotte in Ferreri, Guerriero, 1998, pp. 81-92.

<sup>447</sup> Cfr. anche Chiaretti, Rampazi, Sebastiani, 2001a, pp. 9-10: «Un fitto tessuto di *interazioni comunicative* costituisce la vita quotidiana della società: dagli incontri episodici in spazi pubblici, a quelli più strutturati in spazi istituzionali, ai flussi comunicativi che attraversano lo spazio via cavo e via etere, a quelli che collegano il pubblico astratto dei mass media. Ognuna di queste micro, o macro, interazioni [...] si colloca entro una situazione comunicativa che implica la partecipazione di chi parla e di chi ascolta. Dal loro reciproco coinvolgimento nasce un *testo* che non si limita a fornire indicazioni sull'ordi-



chi, da una parte, è istituzionalmente preposto all'attuazione della giustizia e, dall'altra, chi ne è oggetto (gli imputati), chi vi può contribuire (i testimoni) e chi è interessato a un rito importante della società a cui appartiene (cittadine e cittadini).

ne sociale che, contemporaneamente, viene messo in discussione e modificato nel farsi di questo stesso processo negoziale [...]. Queste diverse forme di interazione comunicativa, il cui inventario è ampio e differenziato, illuminano di una luce diversa non solo lo scambio, il commercio di idee e la propagazione di cause, ma anche la costruzione e la propagazione di identità [...]. Nel testo si deposita un segmento di quel processo continuo, non lineare, sovente contraddittorio, sempre difficile, attraverso il quale il soggetto, nel gioco comunicativo con l'Altro, costruisce se stesso, riflette sulla sua identità, la mette in discussione, la negozia, ne lascia filtrare le tracce nei contenuti e nei modi della comunicazione [...]. Comunque si configuri questo Altro, la sua presenza, reale o virtuale, è il punto di partenza indispensabile per innescare il gioco dell'identità, di cui il testo trattiene qualche riflesso, parziale, frammentario, raramente esplicitato. L'elemento centrale di questo processo/negoziazione è il significato di ciò che si fa, in funzione di ciò che si vuole essere o apparire: un significato che necessita di codici simbolici, di linguaggi condivisi, per sostanziarsi e, contemporaneamente, delimitarsi».